TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0022

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Reforma-
zione de[…]
statuti de[…]
Patria

22

22. - *Reformazione dei Statuti della Patria.* — (1782, 11 agosto — Udine, nel Parlamento Generale della Patria del Friuli vien trattato della Riforma de' *Statuti della Patria*, e sono eletti a Riformatori Mons. Francesco Florio per i Prelati, il co. Giorgio di Polcenigo e Fanna per i Castellani, ed il Dott. Gio. Battista Flamia per le Comunità. — Ann. Civit. Utini — vol. CXXIII fol. 195 — Bibl. Civ. di Udine, Atti del Parlamento. « Nota di Vinc. Joppi »). (V. nota precedente).

Un vol. in-4.° rileg. in carta, buona conserv.; scrittura sincrona, d'una sola mano, carattere uniforme e nitido.

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

1782. 16 Agosto. Udine, nel Parlamento Generale della Patria del Friuli vien trattato della Riforma de' Statuti Patria e sono eletti a Riformatori Monsignor Francesco Florio per i Prelati, il Conte Giorgio di Polcenigo e Fanna per i Castellani ed il D.r Gio. Battista Flamia per le Comunità.

Ann. Civit. Utini Vol. CXXIII. fol. 195

Bibl. Civ. di Udine. Atti del Parlamento.

Al cap. De' Procuratori (nella fine del vol. mancano 1 o più pagine

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

A: a

Successioni intestate

Marcata trovavasi benchè non senza occasione di equivoci nel precedente Statuto la devoluzion competente delle Eredità intestate nei casi di esistenza di discendenti, ed ascendenti d'ambi i sessi di Fratti, e Sorelle, e rispettivi Figlivoli di Zii Paterni, e lor discendenza qualunque, ma con imbarazzante silenzio sorpassati furono del tutto i casi possibili della morte di uno, o di una, i quali manchino delle relazioni sudette, ed abbino Agnati, e Parenti, abbino cioè discendenti da remoti prozii paterni, o da Zie, o prozie paterne, o materne, abbino Moglie, o Marito. Empiuto si ha il vuoto ritrovato accordando in primo luogo una vocazione illimitata agli Agnati, ed in ciò si ha seguito la espressa intenzion della Legge nel preservare ai maschi provenienti da uno Stipite le fortune dei defonti provenienti dallo Stipite stesso, e dopo questi beneficato si ha il Matrimonio, ed indi i Parenti anche remoti.

Reca meraviglia, che una aderenza la quale in ordine della natura è la prima, riportare abbia potuto una dimenticanza assoluta. Il posto or destinatole nell'Eredità non essendo preoccupato da alcuno, non le sarà da alcuno contradetto, ne contradetta le sarà fosse l'aggiuntavi assegnazione costante fatta a conjugati del rispettivo loro vestiario nei casi tutti di inesistenza de Figli, e lor discendenza. Cotal providenza fu già indicata dallo stesso Statuto ove dicevasi e se de mobili di cadauna sorte non disponeva (la Donna) restino alli Figlivoli avendone, e non ne avendo al Marito, col obbligo di far il Funerale. Dalla loro esistenza, o diffetto dipender non dovendo la prestazione d'officio si sacro estemporaneo n'appare il qui espresso evventuale obbligo ingiunto. Dicasi piuttosto, che mutui essendo tra Moglie, e Marito i doveri, mutue le tribolazioni, e le perdite possibili, mutue sieno ancora

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

2

cora le convenienze, ed i compensi, e se il Matrimonio fu duo in carne una quel vestiario, che ne copriva la totalità seguir debba in caso della estinzion d'una parte a coprirne l'altra sopravivente. Se la conclusione non grata fosse ad orecchio dialettico potrà apparire ha ciò non per tanto una direzion regolare. Imperochè se non uno fù l'individuo, una fù la cassa aggravata dal peso del vestiario, ed una spesso la mano, che ne procacciò l'indistinto allestimento. Non è a supporsi, e molto meno ad avvalorarsi una gara tra conjugi per un soprabbondante fornimento parziale fatto ad oggetto di assicurarvene la proprietà ne casi di preveduta possibile alterna mancanza, gara che accender potrebbesi ogni qualvolta per Legge tutto quello, che non dimostrassesi addattato alla propria persona, ma a quella del conjuge al momento della di lui morte fosse sentenziato alla perdita benche fatto a carico delle particolari fatiche risparmj, o capitali, e quindi ricader debba in esclusivo dominio degl'Eredi chiamati dalla Legge di successione intestata. Cotanto regolare rassembrami la ora porta generale assegnazione del vestiario della moglie defonta, al vivo Marito, e del defonto Marito, alla Moglie viva, che la stessa esistenza de Figli appena darvi può una giusta eccezione. Occore tuttavia, che nelle circostanze di molti la porzion più speziosa della Facoltà consista nel Vestiario. Sia dunque ai Figli, o Figlie risservata l'azione esclusiva sopra il Vestiario de Genitori Defonti, ma in confronto di tutti altri appartenga questa al Vedovo, o alla Vedova, e tenga loro non dirò già di compenso all'immensurabile perdita, ma di grata consolante memoria delle estinte relazioni, o ligami. Un cotal beneficio non altri, che essi può interessar vivamente. Imperochè se pingue la Eredità frivola, inconcludente la smembrazione del Vestiario del Defunto, se tenue più frivo

la

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

la ancora, ed inconcludente.

Abbenchè i discendenti delle Prozie del Defonto, e Materne, e Paterne non abbiano con esso Agnazione, hanno però una partecipazione di sangue capace a stabilire nelle medesime una vocazione ereditaria nella verificata mancanza delle prenominate concorrenze. Dopo di esse fù quindi a questi assegnato il particolare lor caso, e siccome il lor vincolo è provveniente da una Femmina, e così le Femmine egualmente, che i Maschi aver deono un accesso indistinto, e comune alla Eredità devoluta.

Avvenir può finalmente, che muoja taluno senza alcuna sorte di riconosciuta Agnazione, od affinità ne Matrimonio; al Principe aspettisi in tal caso la Eredità, e le Eredità tutte possibili avranno in tal modo additato dalla Legge il rispettivo incontendibile destino. Ad alcune pratiche, od abusive intelligenze dello Statuto diasi ora riflesso, ed impediscasi possibilmente la loro riproduzione.

Si osservi, disse già lo Statuto nella successión delle Femmine l'ordine stesso stabilito nella successione de' maschi quanto alla prossimità di grado levata solo la differenza di maschio, o femmina, dovendo esser l'uno, e l'altra amessi all'Eredità delle Donne. Niente di più chiaramente espresso dalla Legge, e niente di più combattuto con maggior torto dalla pratica spesso; e con maggior torto imperocchè muore un Padre di tre uniche Figlie senza agnazione escludente. La di lui Facoltà diramasi equabilmente nelle tre incominciate Linee Femmine. Si marita la prima, e lascia discendenza. Quella relazione, che avea essa abilitata alla successione del Padre, abilita i di lei Figlivoli alla successione materna. Muore la seconda genita nubile, e rompe la continuazione della incominciata nuova sua linea. La di Lei Eredi=
tà

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

tà non trovando scala a discender uopo è che rimonti, e rimontando in=
contrasi nel Padre, che col nodo medesimo legato avrà la Sorella ultima
defonta colla Sorella vivente, e colla discendenza della Sorella premorta.
Od inutile, ed infeconda una tale adesione, od operante, e feconda a favo=
re d'ambe le linee congiunte, e superstite. La Eredità or contemplata
fu già un estratto, siccome si è altrove osservato della facoltà paterna for=
mato in eguale discapito della porzione aspettante alla viva Sorella, e
della porzione aspettante alla Sorella Defonta integralmente trasfusa
nella di lei discendenza. La morte ultima avvenuta anientando nella per=
sona l'oggetto, ed il sostegno della ora detta estrazione, ha aperto alle
pregiudicate respettive porzioni il giusto il conveniente rispettivo regres=
so. E come adunque si potrà pretendere, siccome pretendesi in fatto dal=
le Sorelle viventi la esclusione della discendenza delle morte Sorelle? In
di lei confronto riconoscono nulla la loro azione sulla robba già posseduta=
ta dalla madre, e col confronto medesimo prevalente sostener la potranno
sulle ragioni, che avrebbe la madre medesima se fosse in vita, quasi che
fossero diversi i principj, i sostegni gli effetti delle due azioni. Si tratta
tra una Figlia, ed una Nipote, o Nipoti aviti di succedere al Padre, od Avo
rispettivo, ed ammettonsi tutti senza contrasto ad una eguale compartecipa=
zione denominata per Stirpes. Si tratta all'incontro tra una Sorella, e la
discendenza d'altra Sorella Defonta di succedere alla facoltà d'una So=
rella, o d'una Zia rispettiva, e la maggior prossimità di grado apportar
potrà il total benefizio esclusivo. O la discendenza di una Donna è capace
alla rapresentanza materna, o non lo è; se non lo è male ad essa conce=
desi l'azione sulla Facoltà dell'Avo, in confronto delle di lui Figlie, e fuor
di ragione sussiste la pratica difonditrice d'un nutrimento comune a rami
d'un

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

d'un Albero comune prodotti. Od è capace; e fuor di ragione si escluda la discendenza d'una Donna dal concorso alla facoltà del Zio, o Zia Defonta, in confronto dei ~~detti~~ Fratelli, e Sorelle. Di cotale stravoglimento veggonsi in un esempio gli effetti ributtanti. Muoja un Padre di quattro Femine. Si dividono queste la di lui Facoltà. Manca la prima, e lascia discendenza, manca la seconda, e la terza senza Figliuoli, e senza Testamento. Tutti i loro Beni, ed acquisti, ed ereditarj si ammassano nella quarta Sorella attesa la attentata prossimità di grado colle Sorelle defonte. Arriva anch'essa alla morte, e dispone a favor d'un estraneo; ed ecco la Facoltà del sangue ereditata per azione di sangue sortita dal sangue per forma, e valore delle successioni intestate: dissi delle successioni intestate, e non dell'indicato Testamento, perocchè quelle hanno portato il pieno dell'Eredità del sangue in proprietà esclusiva della Sorella vivente a fronte della discendenza della defonta, ed ha aperto il caso all'esorbitante importanza dell'irragionevole disposizione.

Per lo scioglimento de' Fideicomissi al termine arrivati della maschil discendenza, e per la maggior facilità d'incremento delle facoltà possedute da' maschi peggiore, e più inconveniente riesce il caso d'un defonto il quale unicamente abbia da una parte una numerosa discendenza di una morta Sorella, e dall'altra una ~~viva~~ Sorella viva, e cellibe forse, e forse anco rimbambita, e cadente. Ma abbia pure Figliuoli, e discernimento. La semplice sproporzione dello stato delle due discendenze d'un unico sangue basta solo a manifestare l'incongruenza della massima or combattuta. Niuna meraviglia, od aggravio può farsi, che una Sorella, un Fratello, un Padre, od un Avo, od altri conscio del momento, ed arbitro de' peculiari suoi Beni distribuiscali ad elezione, e preferisca una Sorella,

BIBLIOTECA ... INE

6

una discendenza, un estraneo in confronto di altra Sorella, d'altra discendenza, d'altro estraneo, ma ve ne sarà una giustissima, che senza un appoggio di Legge senza una fondata specialità di diritto senza una rillevazione di circostanze importanti una predilezione abbia una pretesa, od una pratica a sordamente introdursi alterante il piano proposto delle successioni intestate, od abbino a sovvertirsi gli effetti proprj d'una azione di sangue, che una volta introdotto susiste fino a che susiste la linea risultante.

Allo spiegato invalso disordine attribuir forse devesi in gran parte la oscurità, in cui presso molti ritrovossi la reintegrazione della Legge accordata alle Femmine escluse da Fratelli, da Zij e Cugini Paterni della Paterna Eredità. Se ne intenda l'oggetto, e resterà rimosso ogni sospetto d'una applicazione deforme. A contemplazione della rravvisata superstite Famiglia Paterna, limitate furono le azioni della Donna all'unico suo mantenimento, ed alla congrua dotazione. Cessata cotesta Famiglia nella Persona beneficata, cessato è l'oggetto, e la base del segnato limite ingiusto. Ed ecco il momento della riparazione, e de dovuti compensi alle parti preggiudicate. Cessi all'incontro la Famiglia medesima in un successore della persona escludente: non egli causa ne parte nella avvenuta esclusione a niuna reintegrazione dee soggiacere. Ed è così, che la ordinata reintegrazione non può offerire apprension di sconcerti alle possidenti Famiglie per lontani rivanghi occasionati dall'ammesso concorso dei discendenti dalle Donne escluse al regresso sulle porzioni alle medesime competenti. Imperocchè sempre in unico modo, in un unico caso, in un'unica età incomincia, e termina la reintegrazione del maschio escludente dovuta. Aprano

l'avve=

l'avvenimento la morte di uno, il quale abbia escluso le Femmine ne lasci privileggiata Agnazione superstite, ma abbia una Sorella, e la discendenza d'altra Sorella defunta. La facoltà paterna in esso per sangue pervenuta è la terza parte della facoltà paterna, l'altre due furono dallo stesso occupate col privileggio del sesso, e col carico della preservazione della propria Famiglia. Codeste due parti sortite dall'oggetto, e dal caso restituirsi debbano alla fonte da cui si partirono, e refluire colle Leggi di gravitazione sua propria per quanti cannali troveran esse non interrotti, ed aperti; e saranno la Sorella superstite, e la discendenza della defonta. Così volle la Legge, così la ragione, così voglia la pratica non attesa qualsivoglia disposizione contraria fatta dal Maschio escludente, non attesa qualsivoglia rinunzia della Femmina esclusa fatta in considerazione, e vantaggio della al momento sussistente avita Famiglia.

Bi...

8

UDINE

9

6

N°

[illegible]

12

BIBLI[illegible]A
UDINE

14

BIBLIOTECA
UDI

BIBLIOTECA

1½

[illegible] UDIN[illegible]

Delle Appellazioni

Gl'atti della civile Giustizia sono d'una certa natura che ritardati ne smarriscono spesso l'oggetto. Necessaria quindi comparve in qualsiasi governo di estension riguardevole la diramazione multiforme della Magistratura Suprema. Sicchè in qualsiasi rimoto distretto pronta si trovi la reclamata assistenza pronto il provvedimento opportuno. Ed in primo luogo non elettivo esser debbe il ricorso tra il luogo proprio della Persona rea od attrice, ed il luogo proprio della robba in quistione, perochè questa e non la persona domandasi e vuolsi assoggettata alla Legge particolare. A che la Legge particolare a che la data giustizia, e custodia di un certo distretto se permessa per combinazion di accidenti un'estranea ingerenza? All'Offizio della Giurisdizione precisamente dunque si converrà doversi la prima cognizione, e giudizio degl'affari, o robbe controverse e sono essa esistenti, e proprio essendo della verità, e della ragione il ricevere da replicati esami una luce una sicurezza maggiore la Legge rimetter communemente non volle il destino assoluto delle azioni rispettive all'enunziato giudizio d'un unico Tribunale, ma si tene al combinato favore del primo, e secondo e spesso ancora del terzo. Niente di più saggio, e più soddisfacente i gelosi riguardi della Giustizia, niente però nei casi soltanto in cui le cure gli inevitabili dispendj d'un rinovato secondo e terzo giudizio non eccedono i risultanti avvantaggi da una sperata eccezione de' giudizj medesimi. L'individuazione del caso render ne debba evidente la verità. Versa il suscitato contrasto sulla spregevole insieme, ed importantissima forse summa di otto lire in foro Giurisdizionale della Patria. L'Interveniente, o la parte

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

mal contenta dell'esito al noto espediente appigliandosi dell'appellazione potrà per avventura redimere le lire otto giudicate ma non altrimenti, che colla duplicata perdita di altre otto; perchè le citazioni le copie di carte le assistenze, i consulti, i viaggi il tempo stesso consumato ha un valore suo proprio, che forma un valor trascendente il Capital controverso. Se per l'avvenutane deliberazione spontanea perduto ha l'appellante ogni diritto ad una commiserazione nel caso di una soccombenza nuova perduto non l'ha chi ottenuto l'appoggio d'una sentenza suo malgrado obbligato si vede, o a rinunziarlo, o ad incontrare l'incoerente identica serie delle spese indicate. Così fatte appellazioni mancan forse d'esempio frequente perchè loro resiste il buon senso privato, non perchè nelle giurisdizioni espressamente, siccome sarebbe di dovere, proscritte abbiale la legge. Dissi siccome sarebbe di dovere, e sostengone la esattezza. Stabilita la giudicatura alla custodia delle Leggi dei diritti, e delle proprietà particolari inconseguente ognora ed erroneo sarà qual suo qualunque esercizio che vuoto resti, o distruggitore del contemplato salutevole effetto, e tale è l'appellazione d'un giudizio pronunciato in minima somma. Suppongasi giusta triplice, ed evidente il male risultante ritardo cioè dell'effetto, e duplicato in ambe le parti l'aggravio delle spese. Suppongasi riprobabile, e riprovata in effetto il male insanabile, e duplicato tuttavia si assorbe delle spese assorbenti il riportato profitto. Se rispettabile è l'argomento da chi dirittamente procede, se è rispettato in effetto da quelli che spogli si trovano d'assistenza, e di mezzi, non rispettabile è perciò

BIBLIOTECA UDINE

è perciò dal pertinace o dal ricco superiore agli economici pruden=
ti riflessi, e forse vago di cogliere l'offertasi occasione di sbigottire, o
stancare un debole avversario. Se ne rimuova l'inciampo. Nelle que=
stioni di proprietà non il puntiglio, o capricio, ma l'oltraggiato inte=
resse preciso agitarsi, e diffendarsi; e nelle relative legali rissoluzioni
riportatene niuna recredenza si ammetta irritante l'oggetto volutosi
preservare. Volga in tutti questi casi la presunzione autorevole l'
un unico giudizio all'ombra prodotto delle moltiplici provvide,
e ferme discipline risguardanti la competenza, ed il ministero fo=
rense. Quiddidati furono, e prescritti i personali requisiti di un Giu=
dice. Egli fu ordinato, che resti eccettuato se partitante, o sospetto,
che sedere non possa se prevenuto o collegato per vincolo di pa=
rentela di interesse, o relazione diretta sull'affar contenzioso. Loco
hanno libero i giudizj confidenti, i giudizj arbitri, e gli immediati ri=
corsi al foro dell'Ecc.° Luogotenente, o suo Vicario, ogni qualvolta
le Parti d'accordo il ricerchino, che più puote offerirsi ad universale
cauzione? Se renunziando le parti a tutti gli ora indicati espedienti
volontarie la mediazione implorano della Giurisdizione non ne sia
sospeso, o cassato il giudizio per interposta appellazione ogni
qualvolta il pregiudicato interesse sperar non ne possa l'ade=
guato risarcimento. Nel foro dell'Ecc.mo Sig.r Luog.te ne fu già espres=
sa la provvidenza. Una è la ragione: uno siane l'effetto. Le Giurisdi=
ni per qualsivoglia titolo accordate e ratificate rappresentan pur
sempre del par, che quello, ed esercitano nella determinata misura
l'autorità l'inspezione Sovrana. Ora da che a questa piacque com=
partirsi, ed estendersi per le differenti parti della Provincia abbiala

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

20

utile ciascheduno, ed efficace agl'occorrenti minuti bisogni, ne
loco diasi ad una ingiuriosa differenza tra distretto, e distretto,
d'una stessa Provincia per cui il non abitante nelle Giurisdi=
zioni disperse abbia nelle rispettive quistioni un solo giudizio
diffinitivo, e gl'abbitanti all'incontro abbino sopra lo stesso argo=
mento, e summa medesima ad incontrarne uno, o due preli=
minari non assicuranti l'oggetto richiesto, ed in qualsiasi con=
clusione distruggitori dell'oggetto medesimo.

Nelle Giurisdizioni di un unica istanza stabilironsi egual=
mente, che nelle Giurisdizioni di doppia istanza
le sentenze tutte siccome inappellabili le quali ri=
sguardassero una somma non maggiore di lire otto.
È egli vero che in queste seconde il passaggio dalla
prima alla seconda sentenza altera la simplicità
degli atti occorrenti, la facilità di un ascolto l'impi=
ego forse probabile della persona proprietaria,
od almeno ~~od almeno~~ del già instruito Interveniente
il disobbligo infine di un viaggio non apporterebbe
per se stesso alla Parte appellante, od appellata gli
inconvenienti sopra osservati, ma avvenire potendo
che la seconda sentenza riesca diforme dalla pri=
ma non resterebbe ne all'una ne all'altra alcuna
presunzione capace a rimuovere il dubbio sulla ri=
spettiva loro convenienza, e necessario quindi sareb=
be un terzo giudizio e necessario la ricaduta negli
inconvenienti voluti evitarsi. Se dunque le differen=
ze

BIBLIO... UDINE

ze vertenti sopra la miserabile summa di lire otto, rassembrano, o voglionsi riguardare siccome una altercazione, un puntiglio piuttosto, che siccome una lite ne meritanti l'impiego, e la retribuzione, dovuta a due Giudici pender debbano da un unico Giudicio così nelle Giurisdizioni di una unica istanza, che nelle Giurisdizioni di prima, e seconda istanza, e l'uso di questa seconda sia riservata ne soli casi, in cui il compromesso interesse sperar possa un conforto, ed una maggior sua sicurezza nel moltiplicato confronto delle allegabili respettive ragioni.

La inappellabilità delle sentenze dell'Ecc.mo Luogotenente o suo Vicario si estese fino alla somma di lire cinquanta. La dignità, ed i riguardi dovuti ad esso Foro domandano una distinzione, e domandarla nuovamente gli accresciuti pesi d'una appellazione in Palma. Si calcolino le spese di un Interveniente di un Avvocato, di un Vetturino della Locanda di Palazzo, e si troverà consunto il profitto della vittoria di una causa minore della summa di lire 50, e singolarmente se fiancheggiata, e preceduta anco da altra appellazione d'un primo, o secondo giurisdizionale Giudizio.

Fu aggiunta la summa di D.ti 50 alle cause di detto Foro appellabili a Palma. Nella data lontananza della nostra Provincia dalla Dominante nelle circostanze frequenti di un povero Villico, o d'altro qualsiasi

mal provveduto di beni, e di fortune nella tenuità dell'argomento rendesi troppo gravoso, e spesso importabile un alloggio in Venezia, l'altronde comanda, e propizia assistenza di due gravissime luminosi Tribunali Eccmi esistenti in provincia toglie ogni occasione a desiderarlo.

Ogni argomento suscettibile è d'una quistione di ordine, e di merito; facile quindi, ed all'arbitrio non contrastabile è di ogn'uno l'involgiere il merito in disputa d'ordine le assai volte micidiali all'ordine stesso. Ora assegnandosi alla Causa d'ordine una competenza di appellazioni diversa dell'assegnata alla Causa di merito inutile tornare potrebbe la divisata distinzion delle Cause appellabili, ed inappellabili. Qualunque sia l'attacco, o l'argomento della quistione se nominatamente non abbracciato dalla Legge sotto special providenza restarsi deve soggetto alla condizion de ricorsi, e delle appellazioni generali. L'ordine perciò che ferisce il materiale interesse la sua correzione ripeta da Tribunali medesimi, cui darla appartiene all'interesse medesimo precisamente attaccato ne per direzioni, o conseguenze diverse accordate all'ordine, ed al merito stornare si possa alle cause il naturale lor corso ne col mendicato favore di artificiose intrusioni l'assistenza di un foro inadequato alla frivola riconosciuta importanza.

Qualsiasi de Litiganti dopo l'ottenuta sentenza ricuperato

to s'ha il suo processo, e notata l'appellazione interes=
se d'ambe n'è l'altronde facil custodia. La Legge
diede tuttavia obbligo all'appellante di consegnare
il proprio entro il dato termine al Giudice d'appella=
zione non solo, ma di renderlo in progresso commune=
coll'avversario. L'appellazione trasportando la Causa
d'uno in altro foro chiaramente discernesi l'oggetto =
saniissimo dell'ordinata consegna, per cui nella nuo=
va situazion della Causa allontanata dal luogo
del Nodaro depositario degli atti tutti seguiti, e car=
te originali mancare in alcun momento, e per alcun
accidente non danno i lumi occorrenti alla nuova con=
seguente necessaria difesa. Non egualmente discer=
nesi perchè il processo presentato abbia ad essere
ad arbitrio della parte appellata ricercato, ed in=
di presso se ritenuto, con aperto pericolo, che venir possa
smarito, ed occultato: Non nuovo ne è il caso, comune
e ragionevole il Lamento. Sistemando perciò quest'
articolo s'ha confermato l'ordine della presentazio=
ne del Processo entro un determinato termine al
Giudice d'appellazione, e vi si ha aggiunta l'esclusi=
one d'ogni pretesto per la sottrazione della pena
importata dall'incorso diffetto. Un adito apperto alla
giustificazione snerva la Legge, e ne compromette
utile l'osservanza. Ne' casi tutti perciò in cui niun di=
sapito inevitabile ne immeritato apparisce nella in=
frazione della Legge niuna giustificazione si ammet=
ta.

94

Tale è il lievo della sospensione redimibile in esito della Causa accordato a quello, che citato al Tribunale d'appellazione non troverà al termine cadente depositato il processo avversario. L'appellazione comunque risguardisi ella è sempre una resistenza all'autorità giudicante avvalorata dalla Legge, ma sempre sospetta, ed aggravata dee rimanersi: perciò delle condizioni estimate proprie ad evitar lo stancheggio, ed il rischio d'una ragione già conosciuta una volta, e protetta. Entro il dato termine ordinata fu l'interposizione dell'appellazione, e la citazione per la remissione della Causa, ed ordinata ad un tempo la presentazion del Processo. Ora perche si dovrà e la prima, e seconda eseguire, e rimetter la terza al comodo giustificabile dell'appellante? Perchè egli sarà ammesso ad interporre a citare, ed a ritenersi al termine cadente un Processo, che ha già in pronto, ed all'uopo forse opportuno d'un Avversario attaccato, e sprovisto! Ma se in pronto è il Processo, non in pronto sempre è la coppia, ed una coppia resa si è indispensabile per il sopra imposto dovere di non ritirare il Processo fino alla seguita espedizione della Causa. Proponibile sarebbe l'obbietto, qualor il peso fosse grave ~~qualor~~ o non compensato dalla introdotta maggior sicurezza, e quiete dell'appellante; se tolta è ad esso la libera disposizione del suo Processo tolta è parimenti all'

Avversario

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Avversario in cui non è a presumersi un bisogno maggiore di un [supporto o d'un] lume, o ~~d'~~un documento insertovi; dovendo egli pure o dovendosi avere il proprio Processo fornito delle Carte relative, ed occorrenti. La accordata promiscuità del Processo renderebbe al Proprietario contingente l'uso non solo ma la esistenza del Processo medesimo esposta ad una peregrinazione. Se un lagno avrà ad insorgere sia questo allusivo piuttosto all'aggravio d'una coppia, di quello che alla perdita di carte interessanti. Se per circostanze, od angustie di tempo non avrà potuto farla l'appellante prima della scadenza messa dalla Legge potrà farla in appresso nella sua totalità, o nelle parti a tenore del caso; e siccome non può restare esitanza sulla scielta dei due ora addotti inconvenienti possibili così niuna esitanza può restare sul favorevole accoglimento della nuova regolazione.

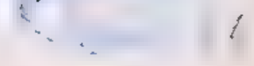

30

BIBLIOTECA

32

34

BIBL… CA

Delle Contumacie

Ordinò già lo Statuto, che uno de' Sindaci de' Ari Nodaii faccia nota la contumacia, e poi la riferisca al Nodaro della Causa, oppure lo stesso Nodaro venga personalmente a riceverla dalla bocca del Giudice. In onta della stabilita salutar provvidenza, levatosi il Giudice dall'Udienza veggonsi le parti, od i rispettivi difensori portarsi al Nodaro, e soli farsi notare la spedizione ottenuta. Vera reale sarà la spedizione, ma attaccandosi il Nodaro alla testimonianza d'un Avversario alla parte spedita avrà egli sempre una base ~~incostante, e~~ sospetta, e sarà questo non un disprezzabil disordine, cui riparare avrebbe si potuto rinovando la Legge, ma se non valse prodotta non valere egualmente potrebbe rinovata; utile, e perciò più addattato alle circostanze, che ne infirmarono la pratica giudicossi il sostituire alla voluta personale riferta di uno de Sindici la sottoscrizione del Giudice ai nomi dichiarati contumaci sottoscrizione che recata al Nodaro per il ricercato registro torrà con pari, o miglior sicurezze ogni adito al reo divisato possibile divisamento.

Lo Statuto dopo di avere concertato gli effetti delle tre Contumazie nella equivalenza d'un ottenuto giudizio aggiugne, che loco non abbia la costituzione premessa, se la parte prima, che segua la

terza contumazia comparirà, e si farà restituire il che possa sempre fare pagando alla parte le spese, le quali reducemo a soldi 8 per la prima contumazia, per la seconda soldi 16. oltre le spese pervenute da essere conosciute, e tansate dal Nodaro: e se dopo, che sarà restituito dalle due contumazie da nuovo si lascierà spedire assente si debba accrescere la pena sudetta di lire una, e soldi quattro, e così si osservi nelle altre contumacie che succedessero pagando sempre il doppio di quanto l'ultima volta averà pagato

Fortunatamente la pratica non ammette, ne tollera tutti questi abusi cui aprire pur l'adito potrebbe un tale linguaggio, o rischiarazione della Legge, ne ha tuttavia quanto basta per renderne indispensabile l'agevole provvedimento fattosi col espressamente negare ogni replica, o repristino alle tre contumazie in un stesso Giudizio. Quello perciò, che ricevuta la citazione col termin suo proprio, vi si averà lasciato spedire, che avuta la notizia della spedizione, ed altra citazione con altro termine per la seconda volta vi si averà lasciato spedire, e che avutane la terza notizia, e la terza citazione non comparirà nel giorno destinato introduca in appellazione, comportandola la qualità della Causa, quello che gli piacerà a salvezza delle proprie ragioni, ma niente ad ulteriore procrastinazion d'un Giudizio già

per

per esso non senza studio, e deliberazione spontanea evitato abbastanza, o negletto in confronto d'un Avversario stancheggiato cui di nullo, o certamente inadeguato compenso ritorna il duplicato pagamento delle Spese Contumaziali del Modaro a suo favore tassate.

Il Creditore d'affitto, o livello può in relazione a suoi titoli, e possesso domandar l'esecuzione senza mendicarsi l'appoggio d'apposito giudizio, ma se in loco d'usare della facoltà accordatagli dalla Legge ricorrerà alla citazione per il suo pagamento consumar deve l'ordin comune a tutte le citazioni, e subire il tenue disturbo della notifica alla parte citata, che si averà lasciato spedire. La pendenza non toglie siccome fu visto nè il praticato sequestro nè il trasporto alla Camera voluto ne casi di pericolo dell'affitto. Assicurati per tal via in qualunque evvento rimangonsi gl'effetti di Giustizia. Alla relativa loro disposizione divengasi quindi colle forme proprie non della speziosità del credito ma della imparziale ragione avvertendosi, che nella suscitata contesa tanto può ingannarsi quello, che domanda l'affitto, quanto quello che il niega. Se una contumacia non notificata non ha la forza di giudizio nei casi ordinarj non abbiala nemmeno nei casi particolari di affitto, o livello. A niun uso, o concludenza ritorni dunque il privileggio già

nello Statuto accordato agl'affitti, e Livelli ove disse.
nell'eseguir poi contro debitori per affitti e livelli non sia necessario notificare le contumacie per la concessione delle esecuzioni ma quelle s'intendino ben rilasciate senza altra notificazione.

D: Della dilazione delle Cause 43

Niuna Causa potrassi con una qualche precisione al suo fine condurre se un certo termine esclusivo non sia messo alla produzzion competente degli atti relattivi ed un termin fu messo dallo Statuto ma un dato termine certo, ed esclusivo troppo angusto alle esigenze d'una diffesa, o sostegno della quistione esporre potendo il merito della quistione medesima ad una soccombenza contraria all'equità, ed alla giustizia tollerabili rende, ed in certo modo dovute le indulgienze, o i ripieghi. Ne casi d'una real convenienza incominziionne la prattica, e gradatamente progredendo finì col rendersi universale. Ai termini fissati dalla Legge per tai modi succesero quelli proprij del costume e sicome questo non ha alcun punto stabile, e certo così in onta della prescrizion della Legge non ne hanno in effetto quasi nessuno i termini stessi. Non risparmj la radice, che vorà impedirne i germogli, e da che il disordine delle comparse a pretesti si abbarbica dessunti dall'angustia del tempo loro assegnato sia questa angustia possibilmente tolta, o moderata. Non è già la semplice lunghezza delle Liti, ma la inespeditibilità per così dire delle Liti, che forma l'importante argomento delli pubblici sopraindicati gravami. Gl'intervalli tra le instanze, e le repliche distribuiti ad una distanza accomodata alle convenienze della massa degli affari potrebbe di leggeri non esserlo alle convenienze di un affar particolare. Gli inter=

valli convenienti a questo applicati alla massa ne protrarrebbero fuor di proposito la spedizione. Niun termin quindi preciso puote egualmente, ed ineccezionabilmente apporsi a tutti, e singoli i casi. Ed ecco perchè al termine generale altro termine particolare aggiunse la Legge non arbitrario, ed insieme non determinato; non arbitrario perchè equivalerebbe al rimproverato difetto di ogni termine, e non determinato perchè la terminazion pronunziata in prevenzione alla conoscenza del caso esiggente l'eccezion dalla Legge comune, ricaderebbe in un troppo probabile eccesso, o di rigore, o di indulgienza a favor della parte bisognosa. Se i nove giorni generalmente assegnati alla produzione d'una risposta non bastassero, e soprabondare, e non bastare egualmente potrebbero gli altri nove, o quindeci, che fossero per avventura al particolar beneficio accordati. Vi è la malatia, vi è la perdita di una Carta importante, vi è il bisogno d'un dificile documento vi è il viaggio necessario, vi è in somma un numero non numerabile di circostanze, le quali richiegono ed un esame parziale, ed una special provvidenza. Or questo esame, e questa provvidenza, che non potè la Legge instituire sia per sua commissione al Giudice dellegata. Chiunque perciò si troverà da ora in appresso aggravato dal termine messo dalla Legge abbiane un secondo dalla parte condiscendente, o dal Giudice

in quella

in quella particolare misura, che sarà giudicata conveniente alle esposte sue circostanze. La domanda fare si debba in prevenzione alla scadenza del termine, ed in confronto avversario onde luogo non vi abbiano le falsità, e le invenzioni molte sono le ragioni, che giustificar possano il diffetto della presentazione di un atto incombente niuna il diffetto della giustificazione ordinata. Le parti per tal modo prevenute de' sopragiunti ritardi risparmieranno si, e le cure, e le spese superflue e nella accordata impunità della scadenza del primo termine averanno il compenso della sostituzione d'altro termine non preferibile dessignato, e prefisso al caso preteso particolare. L'Attore in Giudizio potrà a suo grado arrestarsi, ma a proseguir provocato dal Paziente bramoso di conoscere il proprio destino mancando a termini assegnati decada egualmente, che quello dal benefizio delle proprie ragioni. Qualunque siane la realtà la natura assoggettate siano sempre, e senza eccezione al rigore dei metodi della Legge ordinati alla loro preservazione. Non altro che il rigore de metodi stessi forma il sostegno, e la base della instituita publica giustizia.

41b

BIBLIOTECA

[illegible]

Enfiteusi.

A differenza dell'affitto semplice stabilendo l'Enfiteusi una perpetuità di possesso in mani non libere acconciamente alla sua contrazione fu data la condizione di certa solennità, e di pubblica forma; tuttavia tra l'obbligo dinanzi preciso dell'Instrumento, e la presentazion del contratto anche privato in atti di publico Nodaro s'accorda; ora la scielta; maggiore rissultane il comodo de' contraenti eguale la cauzione reciproca, ed il lume opportuno alle direzioni degli estranei, che dall'ignorata condizione di tali beni trarre potessero occasione di abbaglio.

Colla riproduzion della Legge non si è niente più che cercato di rimuovere le possibili intelligenze difformi ed implicanti per cui l'articolo dell'Enfiteusi meritata precipuamente si ha l'impazienza, e la indignazione universale. Egli è ne detto in primo loco: l'Enfiteusi dichiariamo intendersi quella di cui costerà con publico Instromento esser tale incontratto, ma se non apparirà che forma di contratto sia, si intenda censo, o Livello, li quali si regolino colle Leggi disponenti in tale materia. Or l'Enfiteusi per convertirsi in censo, o Livello deve essa mancar assolutamente dell'Instromento di sua instituzione, oppur basterà l'oscurità de' termini del contratto.

Prescrivendosi che l'Enfiteusi abbia a constare da publico Instromento introducesi la providenza medesima che fu o sotto intesa od espressamente imposta in proposito di censo, o livello. Una obligazione quantunque alla caducità condannata della spezial sua natura per difetto di condizione posta dalla Legge siccome

necessaria

necessaria al riconoscimento della di lei esistenza, non puossi ad altra natura congruentemente asportarsi essa pure esiggente la condizione medesima. Se insusistente perchè contraria alla Legge l'Enfiteusi senza Instromento, insusistente del pari senza Instrumento il censo, e livello perche reo d'un comune sorpassato dovere. Non dunque al semplice accidentale difetto dell'Instrumento, ma piuttosto alla non prestata certezza della qualità del contratto esistente allude qui la sua espressa prescrizion della Legge. Ma ne in un caso nell'altro esser non puote plausibile, e giusta la di lei condizione. Imperochè ad un contratto o non esistente, o non provato, o non chiaro nella sua importanza niun certo generale destino puote applicarsi, o se uno esser dee questo concreto, e preciso. Quello adunque del censo, o quello del livello. Nota è ciascheduno la differenza importante che corre tra queste due azioni. Marca il censo una mista proprietà di dominio utile, e di dominio diretto, ed ha gli attributi suoi peculiari di equabile assegnazione di aggravio sopra i fondi soggetti, di incontrastabile divisione arbitraria tra i Possidenti Consorti, di vendita, e consolidazione di rispettivi Dominj. Il Livello all'incontro importa una semplice ipoteca de' fondi e questa ancora soggetta ad una esenzione mediante l'esborso del respettivo valore ove che non ne sia espresso un patto contrario, ma sia pure il livello qui inteso dalla Legge infrancabile non avrà egli perciò una relazione ai Fondi obbligati in niun caso maggiore della semplice importanza del canone. Aprasi quindi il caso della Legge, ed alla pretesa Enfiteusi manchi o la precisione de termini o l'Instromento publico di sua istituzione. In un tale possibile con-

trast

trasto tra gli aventi interesse nell'appropriazione delle quali=tà date in tal caso dalla Legge alla detta Enfiteusi il Giudice spalleggerà la pretesa forse di chi vorrà l'Enfiteusi mancante d'Instrumento o non chiara ne termini del contratto assoggetta=ta alla semplice condizione del Livello, o la pretesa sostenuta dall'altra di volernela assoggettata alle condizioni più rigorose del censo? Comunque il Giudice risolva proteggendo, o condannando alcuna delle parti, formerà egli sempre una decisione unifor=me ad un tempo, e contraria alla espression della Legge che am=mise il censo, ed il livello egualmente alle veci della Enfiteusi. Ed una tal decisione troppo male figura perchè abbia la legge ad ammetterne la possibil comparsa.

Se particolarmente dimostrato ha la Legge cosa sia l'effetto semplice, cosa il livello, ed il censo quidditando i distinti speciali attributi congruenti alle cosre intelligenze delle Parti contenenti, non vi ha me=stieri il ricorrere a nuovi principj o diverzioni alteranti, o contrarie all'ordine prestabilito. Imperoche: occorrerà l'esame d'una era=zione. Se dessa avrà infatti i peculiari suoi documenti originarj riporti, e conseguisca tutto ciò che si aspetta al valore de' documen=ti medesimi. Mancherà di detti documenti; ma avrà in loro vece delle carte publiche, ed autentiche delle operazioni legali, dei contratti posteriori, dei fatti infine constanti, e caratteristici della peculiar sua natura, ed inducenti la moral sicurezza sulla qualità del suo avuto legale principio? Quello determini il Giudice in caso di discrepanza tra gli aventi interesse che sarà dovuto alla specio=sità delle circostanze, alla importanza, e valor conseguente delle prove

BIBLIOTECA CIVICA

prove particolari. Non averà infine ne documenti ne prove equivalenti: ricorrasi alla ragione, ed a titoli conosciuti, e generali. Una esazione orfana dell'Instrumento di sua instituzione ma consacrata dalla pratica, e dal tempo fu dalla Legge della prescrizione preservata dalla caducità, niuna qualificazione, o prerogativa le aggiunse però non inclusa, e non insita nella pratica stessa. Un possessor quindi abituato di una esazione improvvisamente negata non d'altro potendo giustamente dolersi che della novità, e dell'inceppamento de riconosciuti suoi crediti, contro essa unicamente rivolgasi, e non constando ne modi sopra indicati esser la sua esazione una enfiteusi un censo un livello, niun privilegio affetti dell'Enfiteusi del censo o livello, ma unicamente proceda per l'assicurazione, o imborso de' crediti, e capitali irretiti apprezzabili col ragguaglio del percepito annuo interesse, ed a ciò non abbisogna d'altri mezzi che dei mezzi già dati a qualsisia voglia creditore d'una azione certa maturata reale sopra i fondi, e Capitali del debitore. La pretesa in tal semplice forma spiegata, e promossa sarà sostenuta non dall'incerto principio dell'esazione ma dal certo condannato sorpasso della esazione medesima, e preservati saranno i conosciuti rispettivi diritti nella conosciuta rispettiva loro naturale importanza non pregiudicata da restrizioni non aggrandita da prerogative maggiori della base sopra la quale apparisca fondata.

Soppressa l'inconvenienza del possibile legale contrasto sugli effetti proprj d'un non conosciuto contratto, e di effetti eccedenti fuore il tenor del contratto medesimo ad altra inconvenienza più

frequen

frequente, e sensibile ci convenne avvertire, e provvedere: disse in secondo luogo la Legge: Se occorrerà che l'Enfiteusa cessi per tre anni continui dal pagamento intero del censo sia e si intenda decaduto dalla ragione, che con la locazione aveva aquistato. Se quindi gli anni tre di sospeso pagamento dati dalla Legge alla remission della pena da questi inportata non saranno continuati, e se la sospensione non sarà totale per quanto grandi, e moltiplicati sieno i resti non applicabile, e vana pretendersi la pena medesima. Niente di più strano ed ingiusto. Un patto non adempito ne rispettato dall'uno de contraenti tenere non può l'interesse, e la fede dell'altro compromessa, e delusa. Inutili sarebbero le convenzioni se libera la esecuzione. Chi ha ceduto per una certa corrisponsione li proprij capitali ha quella identica a conseguire, e pretendere. Nel sommo rigore sta spesso egli è vero l'ingiuria e però la Legge provvide all'inconveniente colla determinata misura degli anni &: ma dacchè segnato è il confine del debito privileggiato, segnata la tollerata quantità degl'abusi dell'Enfiteusa l'abbia egli sopassata in tre anni continuati od in quattro intervotti egli sarà sempre reo di una licenza, e d'un arbitrio proscritto dalla ragione, e dalla Legge. La ferita provenga da un unico colpo, o lentamente si insinui sarà sempre mortale ogni qualvolta giunga alle parti vitali. Non il tempo non il modo stabilisce la non tollerabile eccedenza del debito, ma la quantità relativa del debito stesso, ma le conseguenze d'una priva-

zione

BIBLIOTECA CIVICA

zione del suo creditore spesso imbarrazzanti e sempre contrarie alla giustizia, ed ai patti. Sia per esempio il canone di lire 100. Se le 300 lire dovute nel termine degl'anni 3 trattenute interamente inducono il Proprietario dell'Enfiteusi in diritto di rientrare al possesso de' Fondi con detto contratto impegnati, le lire 500, o mille di debito accumulate in seguito di parrecchi anni non possono ne devono altro effetto produrre che quelli d'una più efficace, e più pronta risoluzione. Inutili sono qui a recitarsi le arti, ed i raggiri usati in abuso della intelligenza o piuttosto delle parole sopra espresse della Legge. In luogo delle riportate lire cento dovute dall'Enfiteusa portansi al Proprietario le venti, o le trenta. Se questi le assume, decisa è già a favore di quello la ragion di insistenza sopra i Fondi obligati. Se all'incontro le ricusa, nuovamente l'Enfiteusa si estima preservato dal minacciato pericolo della caducità del suo contratto riggettando la colpa del debito a carico del Proprietario ricusante l'offerto pagamento, e perdonsi quindi i suffraggi dell'esazione parziale, e cimentato restasi l'accordato regresso della Legge. Il debito ingrossa frattanto, e vi si incalma una questione di inconvenienti imputazioni reciproche. Il difetto meritevole d'una correzione, e riparo se fu stabilito nella summa di tre anni vacui, comunque, e quandonque si formi, sia al paziente lasciato libero il ricorso al provvedimento dato dalla Legge nella caducità del contratto, provvedimento tanto meno soggetto a ripugnanza o contrasto quanto più facile ad evitarsi coll'accordato repristino mediante la purgazion della mora.

7 # Donazioni 63

La donazione è uno de' tratti più nobili dell'animo umano, ma se fatta senza maturità, e prudenza niun preggio contiene, e n'ha per frutto ordinario la confusion, la tristezza, e contrasti odiosissimi sulla sua validità ~~e d'effetti~~. Saggiamente perciò fù dalla Legge ordinato, che alla sua formazione, e validità, necessario rendasi il decreto, e l'esame di un Giudice, che ne conosca, e ~~[illegible]~~ *(scrupolosissimi)* i determinanti motivi. A più certa rimozione de' sopra indicati disordini nuova dimostrazione, e capacità si ha ora creduto di esiggere dal Donatore della spontaneità, e ~~riflessione praticata alla~~ *(convenienza della)* spiegata sua rissoluzion liberale ~~con una dilazione frapposta~~ *(con la costituzione d'un soggetto)*. Niun freno, o discapito risentirne potrà la Donazion proveniente dalla generosità, dalla gratitudine vera, non quella così, che sarà promossa, o maneggiata dalla seduzione, e dal broglio. Chi disposto a donare presentasi al Giudice per ottenerne il Decreto, disposto è ancora a rispondere alle premeditate questioni del Giudice; ed esame dunque, e decreto in tali circostanze seguito ad una semplice formalità si riduce atta assai più a renderne l'atto solenne, di quello che a garantirlo da ogni intrusasi insinuazione sospetta. Dopo commesso solito è ad esser conosciuto l'errore, e proprio comunemente egli è di alcuni esclusivi momenti. Si dia loro alla riflessione, ed un certo intervallo si metta tra la domanda, o l'esame, ed il conseguimento del Decreto, e se nel dato intervallo in cui continuata, e familiare si rese l'immagine d'una privazione vicina, niuna titubanza, pentimento, o ribrezzo destossi alla stipulazione dell'Instrumento, egli è a bene augurarsi sulla stabilità della nata persuasione, o mal certamente il donatore potrà attribuire il tardo sopravveniente suo scontentamento agli effetti d'una usata circuizione, o ai movimenti inconsiderati d'un animo riscaldato. Ma qualunque siane l'avvenimento consequente, o distacco della costituzione, si sarà

fatta l'instanza, subito l'esame, ottenuto il Decreto, e stipulato l'Instr.to ne modi della Legge indicati la sua donnazione non abbia più scampo ne attacco. ~~Passerà~~ egli ad un Matrimonio, od ~~ha~~ avrà nuovi Figlivoli da un Matrimonio precedente la donazione? Questo ~~è il caso [illegible]~~ fia l'unico ~~so dalla Legge~~ caso per l'eccezione per una eccezione però ragionevole, e modificata ogni qual volta sia stata la donazione medesima stimolo, od occasione d'altro effettuato Matrimonio. Se sulla fede solenne d'un tale provedimento fu offerta, ed accettata una Sposa; se la nuova Famiglia regolato ha, siccome fu di dovere, le convenienze, il bilancio domestico sulla norma del novello suo stato, niuna equità, o Giustizia potrà permettere, o consigliare giammai, che abbia questo ad esserle interamente sottratto, ed al momento degli accresciuti particolari bisogni esposta rimanga alle contingenze d'uno spoglio totale importante forse anco una nudità improvisa. Dacchè il nuovo Matrimonio non discioglie l'antico, dacchè amendue sono l'opera della mano medesima, dacchè le convenienze dell'uno, non distruggon le convenienze dell'altro, e dacchè una donazione d'effetto si incostante e deforme anzi che un benefizio riguardarsi dovrebbe siccome un inescusabile tradimento niente men, che gravosa parrà la regolazione proposta. E come potrà parerlo? Chi può vendere, alienare, e disperdere una Facoltà, può ancora donarla. Ora siccome chi l'ha venduta, e dispersa, non può nè per Matrimonio, nè per sopravenienza di figli accampare sopra la stessa alcun diritto così nè meno accamparne alcuna potrebbe sopra gli effetti donati. I due terzi, che gli sono accordati non partono, che dalla providenza d'una Legge moderatrice degli arbitrj competenti allo stesso Donante. Sia grande, o picciola

ciola la Donazione il solo terzo riservato alla specialità del Donatario ammogliato non apporterà un riflessibile esorbitante degrado alla condizione del Donatore, ed occorrendo farsi una divisione impensata tra Fratelli, o Zii, o Nipoti donatarj, e Donanti non sia l'ammogliato pretero beneficiato astretto a mettere in massa divisibile il letto medesimo maritale.

E qui giovi avvertire, che se fu in un verso ristretta la condizione del Donatore fu in altro ampliata. Imperocchè a tenore dello Statuto il Donatore ammogliato non poteva domandare la restituzione, che nel caso di sopravvenienza di Figliuoli, ed a tenore della riforma potrà domandarla anche al momento dell'effettuato suo Matrimonio. E egli vero, che un cotal benefizio trovavasi già dalla pratica introdotto per modo, che appena potuto si avrebbe tentarne una opposizione, ma egl'è vero altresì, che aperto stavane l'adito ad un contrasto, e che non è in alcun modo conveniente, che abbia una cosa la Legge a prescrivere, ed un altra un prevalente costume. ~~Aggiunto si ha inoltre alla Legge, che al caso che il Donante venga a mancare senza discendenza mascolina, o femminina abbia la donazione integralmente a restituirsi al Matrimonio beneficato o sua discendenza. Niente di più giusto, e conseguente, rimossa la causa spariscono gl'effetti. E quel Matrimonio, che ha avuto la vita dalla Donazione abbia ancora dalla stessa la primiera sua sussistenza.~~

La donazione tra Moglie, e Marito, tra Padre, e Figliuoli, tra questi, e la Madre, non contemplanti un Matrimonio siccome provenienti da fonti sospette, da soverchia tenerezza cioè, e da soggezione soverchia furon tutte dalla Legge eccettuate ~~con qualche distinzion tuttavia. Ma una tal~~

~~distinzione trovandosi~~ inutile, ~~ed ingiuriosa alla comune loro natura~~
~~riddotte, furono tutte alle condizioni medesime~~. Il Marito, e la Moglie, il Padre, e i Figlivoli non hanno mestieri di una Donazione di Stabili, e Capitali per manifestarsi l'affetto il proprio zelo per la mutua assistenza. Loco d'uno spoglio presso un tal Proprietario, tener può la consegna il silenzio la continuata procura. La Donazione tra così stretti parenti domestici non si rende giovevole, ed opportuna, che al caso di morte. Sia dessa dunque in tali unici momenti operosa, ed efficace; e le veci rapresentando di un testamento abbia siccome quello un imponente numero di Testimonj onde moltiplicate siano le traccie d'una possibile rilevazione nel caso d'~~una compromessa loro verità~~ di contratto per insurgenza d'un pretendente interesse. Non dunque soli ~~due~~ tre Testimonj siccome in addietro, ma quattro intravenire debbano all'atto della Donazione ora detta

5.

Voti.

Ben intendendo la Legge che chi vuole Matrimonio vuole Figlioli imporre a Padri all'occasione del provvedimento delle loro Figlivole nel difetto di Beni liberi l'impiego de' Beni Fideicomissi ascendenti. Così giusta ne è la massima, che il limite ristretto a soli Fideicomissi ascendenti non può non ispirare l'indignazione degli animi sensati, ed umani per così fatta restrizione, avvenire potendo, che da opulente Erede Fideicomissario negato venga ad una Figlia, o Sorella sua, o dell'opulente defonto il decevole collocamento, la stessa lor sussistenza. Se raro fu finora il caso, egli è in gran parte da attribuirsi alla oscurità in cui giacquero fino al giorno d'oggi cotali fideicomissi Ordinariamente formati questi da individui viventi in comunion di Famiglia, senza inventario, senza grado, o individuazione delle obbligazioni particolari lasciando la special proprietà indistinta, e confusa nella massa de' Beni domestici diedero un libero campo ad ogni maniera d'intacchi tanto più innevitabili quanto maggiormente protetti dal tempo, e dalle inclinazioni naturali. Ma se libero finora, nol sarà già egualmente in appresso, ove che addottata venga, e praticata la suggerita rigorosa notifica del Fideicomisso. Molto si è detto sulla convenienza, e giustizia della notifica stessa. Ma si pesi proprij dei Fideicomissi ascendenti sottragansi i Fideicomissi Trasversali, e sparir sene vedrà la decantata convenienza, e giustizia. Imperochè pochi sono i possidenti senza Figlioli i quali non formino un Fideicomisso a favor della propria, o d'una estranea Famiglia; e se i loro Beni ne sfugiscano il ligame nella prima età, lo incontrano nella seconda, o ~~ed~~ immancabilmente nella terza. I Fideicomissi ascendenti

ascendenti medesimi al terminar della Linea convertansi in latte=rali, e questi a mano a mano aggiunti ai Feudi, a Beni de' Luoghi Pii, od Ecclesiastici, ed ognor conservati nella sua integri=tà occupar deono, ed assoggettarsi in non luogo decorso di tempo le Facoltà tutte della Provincia. Nell'avvenuto universale incep=pamento insolubile trovare vi si potrà forse la futura publica o privata soddisfazione? Sarà egli di equità, e dovere, che esclu=si restino i Proprietarj viventi da qualsiasi disposizione de' beni, ed impediti vengano, ed angustiati nell'uso anche più importante, e più sacro qual è il provedimento delle rispettive loro Figliuole, e Sorelle. Un oggetto di pubblica, e privata convenienza ha presso noi arrestato l'incremento de beni delle mani morte verrà ancora un giorno, ed è già comparso sopra molti Orizonti, in cui per tratto di una coincidente provvidenza [i fidecommissi … illegible] assoggettarsi dovranno ad una mode=razione, e riforma. Ed asserirsi.

Il Fidecomisso Trasversale implicante, ed assurdo, o del pari che l'ascenden=te diretto al vantaggio, ed al lustro delle successioni chiamate. Nelle disposizioni de' Padri subordinato conobbesi essere questo vantaggio, e questo lustro all'assistenza dovuta alle Figliuole, e su=periore essere il potrà nelle disposizioni de' Zij, o Fratti, o d'altro qualsiasi Testatore? Un Uomo perchè non ammogliato, e non Pa=dre autorizzarsi potrà alla sconoscenza, ed oppressione de' doveri paterni? Se unica, e conseguente è la natura, e la ragione quel=lo che non permette ad un Padre, che faccia permettere non può nemmeno che altri perchè non Padre il comandi. E se il benefizio d'un Trasversal Testamento abilitato, o provocato ha un Erede al Matri=

monio

monio dispensarlo in alcun modo non puote dal compimento delle relative imprescrivibili incombenze, ne contrastare alle Figlie, provenienti, e debitrici al rilasciato patrimonio della avuta loro esistenza, nel ritrovato diffetto di tutt'altro provvedimento il sopra indicato irrefragabile salutar suplimento. Non altra è la via a preservare dal cruccio, e dirò pure dall'esecrazione de non lontani nostri successori, la commessa notifica de' Fideicomessi efficacissimo mezzo ad impedire il ritorno di qualsivoglia menoma porzione di Beni obligati alla condizione di Beni liberi, condizione a fronte de moltiplicati Fideicomissi ognor mantenuta mercè la avvertita confusione, ed inscienza ~~della loro~~ dei nuovi fidecomissi condizione in una certa quantità necessaria nonchè conveniente all'incoraggimento della industria, e di un nazionale vivificante commercio. A disgombro di ogni ribrezzo, che una tale novità apportare potrebbe a zelatori de' laterali Fideicomissi basterà il riflesso, che se per la introdotta loro capacità ad una somministrazione dotale, inferito sarà loro un qualche discapito, sarà questo nell'unico raro caso d'una universale mancanza d'ogni altra sorte di Beni verificato dall'esame del Giudice, e di Persone interessate, e nella precisa quantità trovata necessaria e che la capacità sopra indicata non risguarda che le persone obbligate per legge alla dotazione e le persone accettanti in matrimonio le donne dotate, restandosi i Fideicomissi tutti ascendenti, e collaterali posseduti, ed aspettanti a tutt'altro individuo immuni da ogni responsabilità, ed attaccati alle prescrizioni tenaci de' loro Testatori, e che il discapito della parte a tal uopo impiegata riparato è di gran lunga dall'altronde assicurate rimanenti parti del Fideicomisso medesimo

nell'odierno sistema esporte ad un subitano universal perimento. Dacchè ad assicurazione degli effetti voluti da' Fidecommittenti sui fondi, e capitali soggetti alla loro disposizione, ed a presidio dell'interesse, e della indemnità dovuta agli attuali, o futuri loro possessori innocenti comparisse, e proponesi la Legge delle notifiche compariscano, e propongansi altresì le modificazioni opportune ~~a prevenirne~~, ad evitarne ~~gli esterni~~ i gravi ed i gravissimi inconvenienti, ~~crederei~~

Le Femine se escluse dall'Eredità dai Discendenti del Defonto riportar debbon per forma della Legge la Dote consueta della rispettiva loro Famiglia, ma se dagli ascendenti, o dai trasversali la loro Dote esser non dée minor della Leggitima la quale si intenda in questo solo caso la metà della Facoltà Paterna, e nel resto sia ~~tutto~~ come dalla legge vien disposto da esser suddivisa tra tutte le Figliuole. Se però la Leggittima fosse così tenue, che non bastasse per Maritarle; e l'Erede Maschio non averà accettata l'Eredità col benefizio della Legge, ed Inventario; in tal caso sia tenuto costituirle una Dote congrua ad arbitrio del Giudice. In questo solo caso, vale a dire se la Femina esclusa dai detti trasversali, od ascendenti sarà stata Dotata non averà più nulla a pretendere dalla Eredità, e ne averà la metà, se non sarà ancor Maritata, e questa metà dovrà compartirsi tra le Sorelle in caso, che ne avesse di non ancor provvedute, e dovrà parimenti nella detta quantità limitarsi abbenchè non sufficiente ogni qualvolta implorato sia dall'Erede il benefizio della Legge dell'Inventario. Le irregolarità possibili provenienti da

provenienti da una cotale disposizione, osservinsi negli esempj e vagliano a giustificare l'introdotta riforma.

Dopo avere maritata una Figlia colla Dote ritrovata congrua di 8000. Ducati: muoja un Padre Padrone di 100000; e lasci un'altra Figlia nubile, e degl'Agnati ascendenti, o trasversali. In contemplazione, e vantaggio di questi esclude la Legge dalla Successione Paterna così la Figlia maritata, come la non maritata, ma con ispeziale provvedimento a stabilire si avvanza la congruità della Dote aspettante alla prima nella somma qualunque già conseguita, e la congruità della Dote aspettante alla seconda nello dimezzato valore qualunque della Facoltà Paterna. Ottomilla sarà dunque nel caso proposto l'importanza dell'una, e cinquanta milla l'importanza dell'altra. E perchè una differenza cotanta?

Le ingenite obbligazioni del Padre sono eguali verso le Figlie ognora garante d'una loro inesecuzione, ed offesa colla universalità de' suoi Beni. Il fatto della morte ne aggrava di nuovi pesi la di lui Facoltà, ne la sottrae ai già esistenti; se a di lui carico stava, Egli vivente, ed un certo mantenimento, ed una Dote, a carico dell'Erede accettante, e chiamato dalla Legge star ne dovrà ed il mantenimento, e la Dote medesima. La condizione della maritata è in apparenza miglior della Nubile, ma in fatto esposta è assai spesso a bisogni maggiori in constanza dello stesso matrimonio, che sarà poi se v'interverrà il divorzio, la vedovanza, la consunzione delle fortune domestiche, ed il sopraccarico di numerosa figliolanza indigente? Mediatrice ed arbitra

la Legge tra i rigori della giustizia, e le convenienze politiche ordini, e disponga; mai una parzialità infondata ne compromettera l'estimazione, ne avvalorerà le querele. Se nella data sussistenza della Paterna Famiglia circoscritto ha la legge i diritti delle Figlie nella Dotazion conveniente, e nel conveniente mantenimento finchè avvenanno in confronto il giudicato prevalente riguardo de' Maschj soggiacer vi debbano così ne' casi di effettuata Dotazione, che di Dotazione da effettuarsi; e se il preaccennato Padre stabilire ha potuto la congruità della Dote alla sua primogenita, nella somma degli otto mille, e stabilirla potuto avrebbe egli vivente anco alla seconda, stabilirla poter la dee, e con essa procacciarle il dovuto suo collocamento anco l'Erede cui n'è trasfuso l'intatto dovere, ed una premura forse maggiore, premura che di leggeri frenata esser potrebbe, o distolta dall'apprensione dall'esorbitante esborso altronde commessogli. Non è ragionevole, ne giusto, che un Erede tutto che prossimo Parente debba più, che il Padre alla Figlia, ne che la Legge colla precisione, e sopprisso dalle sopra indicate emmergenze tutte possibili limitando nella Figlia maritata ogni sua azione paterna nella Dote già conseguita alle uniche emergenze possibile provveggа con una indeterminata, e trascendente forse eventuale assegnazione. La condizione inoltre delle due Figlie suppongasi proveniente dal diverso loro carattere, e sia la prima docile obbediente rispettosa, sia all'incontro la seconda capricciosa diffidente soffistica. Cedendo quella alla significata volontà del Padre, ed accettando l'offerto Marito perduta ha ogni espettazione legale sulla di lui facoltà eccedente

la già

la già conseguita sua Dote. Resistendo questa alla volontà medesima, ed aspettando il fortunato momento della morte del Padre preservata si ha la sua azione alla metà intiera della di lui Facoltà alla Somma cioè dei 50000. nel caso proposto. Ed ecco nuovo argomento possibile di disapprovazione dell'indicato Legale compàrto, alla cui difesa inutilmente addurre potrassi la rinunzia solita praticarsi ne patti nuziali delle Figlie. Imperocchè quand'anche si accordi ~~ad un cotal~~ ad un cotal atto tutto che patentemente esposto alla inscienza, e soggezion rigorosa propria della lor condizione il suo pieno valore, ed una derogazione delle naturali loro espettazioni, le quali si sieno conseguenze tornar deono unicamente a profitto della Facoltà dotante a cui esclusivo riguardo fu fatta la rinunzia, e non mai ad aumento delle particolari ragioni dotali aspettanti alle restanti nubili Sorelle.

Ad un tale discorso rispondevasi, che pochi sono i casi ad una tanta diversità tra Figlia dotata, e da dotarsi. Ciò è così vero, che la Legge assegnando la metà della Facoltà Paterna per Dote da compartirsi tra le Figlie Nubili ne prevede la insufficienza, ed obbliga l'Erede ad una somministrazione maggiore ogni qualvolta non abbia la facoltà stessa accettata con beneficio di Legge, ed Inventario: ed ecco un nuovo abbaglio della Legge. Od è troppo liberale verso la susistente Famiglia abilitandola in certe circostanze all'intempestivo ricorso della Legge, ed Inventario per ritenersi la metà d'una Facoltà altronde aggravata da incombenti assegnazioni dotali od è troppo austera obbligandola in certe altre all'inevitabile divisione del conseguito retaggio tutto che eccedente

nella prescritta misura i bisogni, e la convenienza d'una Dote. E come potrà mai giustificarsi, ed amettere la stabilità general congruità d'una Dote in qualsiasi Facoltà, e numero di Figlie, così che congrua abbia ad essere la Dote di 50000. nel caso d'una unica Figlia, e dei 50000. nel caso di dieci Sorelle? Come potrassi a buon diritto non rimproverare alla Legge la sua severità verso la preservata Famiglia imponendole nel primo caso lo spoglio di 50000., e d'una parzialità nel secondo sollevandola d'un peso maggiore? Qual dunque generosità per una Figlia? Qual indiscrezione per dieci.

Colla precisione di ogni uso del beneficio dell'invetario, e d'ogni peculiare qualificazione di Dotal congruenza riposta nella metà d'una facoltà libera nel caso d'una successione intestata evitati si sono gli osservati disordini. Se nella metà della facoltà libera ritroverà l'Erede de' beni soprabbondanti alla dotazion conveniente ritengasi l'eccesso e salvisi l'oggetto della Legge ravvisato nella conservazione della Famiglia, ma se non ne ritroverà in quantità sofficiente suplicasi colla metà rimanente, ed in quei modi che sono imposti, e prescritti alla figura paterna. Ne la onestà ne la ragione permetterà, che un Erede non Figlio al Defonto ne chiamato col di lui Testamento ricorra al benefizio della Legge, ed Inventario onde carpire alle Figlie escluse una porzione della altronde conveniente lor Dote; di quella Dote, che il padre vivente avrebbe loro assegnata, e che morendo colla previsione di una tale negata loro assistenza avrebbe ordinato, o dovuto certamente ordinare con suo Testamento, che fosse loro prestata.

Pronunziandosi così senza restrizioni della Legge la prescielta admissione

de' Maschi

de' Maschi della Famiglia alle succession del Defonto in confronto delle Femmine con tutto ma unico aggravio incombente allo stesso defonto verso le Femmine escluse offrirà l'insensurabile aspetto d'una disposizione politica giusta o certamente imparziale. Nè un relativo aggravio avrà lasciato uno imperscrutibile se saranno ancora da provvedersi, e la congruità del provvedimento dipendere non dovrà precisamente dal numero delle medesime non precisamente dalla quantità della Facoltà, ma dal complesso delle circostanze, che formano la condizione, e lo stato dell'Orfana Famiglia. Tale era il dovere del Padre, tale sia il dover dell'Erede. E se la quantità del beneficio sarà nella riforma ora proposta ristretta in alcuni casi di moltiplicità di Figliole, e di tenuità di beni dal soppresso, o dissimulato ricorso alla Legge dell'Inventario, e della equalmente soppressa determinazione di dotal congruenza nella metà d'una facoltà, sarà accresciuto ne casi diversi di molti beni, e di scarso numero di Figlie caricanti li beni medesimi. Così il detto pubblico oggetto ravvisato dalla Legge nella conservazione de' Beni nella Famiglia Agnata riporterà nella somma dell'Eredità intestata, che avvenir potranno, una verificazione equivalente, e rimessi saranno tutti i diritti delle Sorelle nubili, e maritate sulla Facoltà Paterna nella uniforme conveniente loro importanza.

il Defonto intestato all'Erede di sangue se saranno le Figlie provvedute ne avrà lasciato

Quella assegnazione di dotal congruità, che fu tolta nei casi d'un Erede capace all'esclusion delle Figlie lasciata fu a carico dell'Erede estraneo alla Famiglia, ed al sangue del Defonto, e perchè questo estraneo non può intrudersi al possesso d'una Eredità aspettante alle donne che per forma d'un testamento nel proposito de' testamenti

testamenti ne fu inserito lo speciale provvedimento.

Le donne il sesso debole, o delicato, che forma la metà, o la parte forse più numerosa della Popolazione; e che prestandole un indefesso servigio ne la solleva dalle cure minute ma più importanti e gravose, è presso noi esposta ad una apparente indifferenza legale ad uno spoglio di proprietà, che troppo ricorda i costumi de' secoli remoti, o la severità orientale; perchè nella occorrente riforma sia ad essa negato il possibile temperamento. Non altro per forma del nostro Statuto in qualsivoglia Facoltà di doviziosa Famiglia oltre al di lei mantenimento fu concesso alla Donna, che la Dote materna divisibile tra Fratelli, e Sorelle, concessione sì limitata, ed angusta custodir tuttavia non si seppe da continuate perdite, od usurpi. Passi a Marito una Figlia coll'intero corredo di sue azioni, ed effetti paterni materni aviti, e collaterali, tutto è in ammasso, tutto qualificato, e compreso in istretta assegnazione Dotale; tutto affidato alla direzione, e custodia del Marito resone universale mallevadore verso i Figlivoli, e la Casa Dotante ed carico del di lei mantenimento. Finchè sussiste un tal carico agevolmente comprendesi, che essendo lo stesso appoggiato, e sostenuto dalla totalità della Dote comunque composta esser non debbe questa in alcuna quantità minorata, o distolta; ma in niun modo comprendesi, perchè al momento della morte della Donna della cessazione del carico negarsi possa alla Donna l'uso di qualsivoglia disposizione, e ciò anche nei casi di data inesistenza di Figlivoli, ed abbia quindi la Famiglia Dotante la quale col favor della Legge ha esclusa la Donna da ogni azione sopra i beni Paterni, Materni,

terni, Aviti, e collaterali mediante la somministrazion d'una Dote giudicata congruente ma spesso di gran lunga distante dall'importanza de' Beni medesimi abbia, dissi, a pretendere la restituzione completa, e per tal modo, a ritenere gravi non solo il possesso delle porzioni riguardate proprie dalla Famiglia, e sono le paterne, avite, e collaterali, ma il possesso eziandio delle estranee, e sono le porzioni Dotali Materne riserbate alla partecipante specialità della Donna. La Donna Nubile infatta ha una tal proprietà, e perderla la si condannerà col suo Matrimonio, vale a dire coll'assunzion d'uno stato in cui le ampliate relazioni convenienze, e bisogni più caro, ed interessante render le ne debbono l'esercizio, ed il diritto? Non propriamente la Legge, ma la modalità del Contratto Nuziale ma la confusione de' Titoli affastellati componenti la Dote riduce la Donna maritata alla sumentovata nudità cenobitica, o claustrale; Così che alloggiata vestita mantenuta niente oltre può d'essa pretendere, niente disporre; non il paterno retaggio perche obbligato ai Figli od alla Casa del Dotante non il materno perche indistinto, e consolidato nella sua Dote, non i vantaggi, o risparmi domestici perchè fatti in union di Famiglia. A sfogo di una gratitudine de' suoi particolari forse doveri non altro le è riservato, che l'Anello Maritale se pure non cesso alla Nuora sopravveniente, ed i piccoli secreti giri artifiziosi indebiti, ma compatibili se tendenti a rivendicare i torti fatti dall'abitudine, e da una inconsiderata formalità di contratto alle sue aspettazioni legali a suoi naturali diritti. Volendosi a questi ridonare la conveniente loro

esistenza farlo si avrebbe potuto coll'obbligare i contribuenti la Dote, ed individuare la concorsa quantità della Dote Materna, e col permettere che sopra d'essa in tal modo specificata, e distinta cader possa la libera disposizion della Donna in caso della sua morte, ma a scanso di delusioni, e di querele possibili preferibil ne parve ad imitazione di altri Statuti il determinare una certa misura della Dote comunque formata distribuibile ad arbitrio della Donna. In qualche luogo fassi distinzione tra Donna con prole, e Donna senza prole in alcuno le si concede la libertà sopra l'intera sua Dote, in altri della metà, in altri del terzo. Non prendasi norma in questo, che dal nostro Statuto. Intento esso al vantaggio delle sussistenti Famiglie dotate, o dotanti ad esse riferbisi l'inalterabile espettazione sulla parte maggiore, e siano i tre quarti della Dote, e resti il solo ultimo quarto a disposizione della Donna. Oltre la maggior semplicità, e precision della Legge in una data stabile universale misura, vi ha ancora una maggiore aggiustatezza. Al caso del suo Matrimonio conseguisce la Donna la propria Dote vale a dire l'intiero suo appanaggio, ed essendo formato dal complesso di tutte le di lei azioni Paterne, Materne, Avite, e collaterali egli è di maggior equità, e giustizia, che non dalla parte esclusiva, ma dal complesso medesimo delle azioni suddette la norma dessumasi dell'accordabile opportuno suffraggio alle particolari sue soddisfazioni, e convenienze. Ommettasi dunque il ravvisato espediente d'una specificata quantità di Dote maggiore effettivamente compresa, ed assegnata ne contratti nuziali, ed alla omissione si ripari con una regola

regola di presunzione stabilendosi, che la quarta parte della Dote riportata dalle Figlie sia la parte rappresentante il rispettivo loro carato di Dote materna ad esse aspettante, e disponibile al momento della morte. Il quarto è il numero medio tra la numerosa, e la scarsa Fratellanza, e ad ogni modo alla Famiglia, o sollevata dal peso del mantenimento, o rimborsante le intiere restanti tre parti della Dote tenue, ed indifferente riuscir debbe la possibile perdita dell'unica quarta parte seppur perdita potrà chiamarsi una disposizione di effetti propriamente non attinenti all'una, nè all'altra, ma se tenue, ed indifferente alle due dette Famiglie importantissima diviene alla specialità della Donna perchè riserbatale l'uso d'una proprietà naturale, e nella sua unicità riservatale dalla Legge in confronto dei Maschi Fratelli. Abilitata la Donna per forma di un tale regolamento alla testimonianza, e ad un pegno di sua gratitudine, ed affetto crescersi potrà l'emulazione, e l'impegno dei Figli nel meritarselo, ed incalorire gli effetti delle amichevoli estranee assistenze. L'esecuzione de' doveri di società hanno un immancabile interno compenso, ma sarà proprio ognora d'una legislazione prudente l'aggiungersi la lusinga d'un contingente materiale profitto.

Indicata fu dallo Statuto la contribuzione degl'alimenti verso la Vedova non ne fu però espresso nè il caso, nè il modo preciso. I vincoli del Matrimonio in santità, ed importanza a niun altro secondi esposti quindi trovavonsi ad ingiuste lacrimevoli condizioni. Una Donna, che ad incontrarli si avanza senza il corredo di

una Dote, o d'una Dote sufficiente al di lei mantenimento non ha più campo nè diritto di applicarsi al personale interesse nè di anticipatamente provvedere d'una sussistenza lo stato della possibile sua Vedovanza. Quel ritiro, quel risparmio, quel travaglio, che negli anni freschi, e vigorosi avrebbe potuto riparare al difetto delle Fortune inutile restasi ne susseguenti grami, ed infermi. Allo spoglio della Donna necessario non che conveniente di ogni avvertenza al venturo suo stato importato dal di lei Matrimonio, alla ordinata dalle Leggi sterilità relativa di sue occupazioni tutto che benemerite devesi dalle Leggi medesime un certo immancabil compenso, e questo a carico dell'usufruttuante Facoltà del Marito. Non sia dunque per espresso ordine della Legge in niun caso permesso il licenziare dalla Casa Maritale una Moglie, od una Vedova senza il conveniente mantenimento; se averà essa avuto Dote, o dote capace a portarne il peso, sia con la medesima provveduto nelle forme già nello Statuto indicate, e se non averà avuto Dote, od una Dote inadeguata all'oggetto premesso ricorrasi per il suplimento alla Facoltà del Marito. Una tale disposizione non è propriamente, che una sviluppata conseguenza della esclusion delle Donne dalla successione naturale con ordin preciso, e summario dalla Legge pronunziata in confronto de Maschi con ordin parimente summario, e preciso aggravati del loro mantenimento, e d'una somministrazione di Dote, di Fondi, cioè o Capitali tendenti ad assicurarne la verificazione; e perchè il prodotto di tali Fondi, o Capitale ceder potrebbe e mancare alle varianti peculiari esiggenze la norma del mantenimento, non

da questi

da questi desunta si volle ma dalle circostanze, e dalla massa della Facoltà ~~tutta, che la abbraccia, e comprende~~. Tutto l'avvantaggio, o discapito, che da un instituito confronto apparire potesse del peso portato col ritenuto ritratto de' Beni assegnati, od assegnabili alla formazion della Dote alla specialità si appartiene del Padre, o dell'Erede accettante la di lui Facoltà. Succede il Matrimonio della Donna, nuovo risultato, non nuova norma però. Perduta ha con un tale contratto il Padre ogni autorità sulla Figlia, ogni sua ingerenza sopra i di Lei beni dotali. In qualsivoglia somma vengono questi a concretarsi, in qualsivoglia mano a depositarsi ritener sempre ne denno i particolari attributi importanti un mantenimento della Donna ragguagliato non all'accidentale loro valore, ma allo Stato al grado della ~~sua~~ nuova Famiglia. E da ciò luminosamente apparisce l'equità della Legge risguardante le Femine. Se prive son desse d'una proprietà di Beni in confronto de' Maschi ne hanno però l'uso importante, e ragionevole assicurato in ogni caso con una conveniente indefinita misura sulla massa della Facoltà alla quale appartengono; ed appartengono alla Facoltà Paterna finchè sono nubili, ed alla Facoltà ~~paterna finchè sono nubili~~ maritale se maritate. Ne ha spesso il Padre un peso superiore al profitto del riservatogli godimento della rispettiva porzione dotale lo hanno gli Eredi non ripudianti, ed avere lo dee egualmente il Marito. Dacchè ecclissati, ed estinti i doveri Paterni ha il Marito verso la Figlia dacchè impugnato ha il di lei Capital dotale siccome fu osservato indeterminatamente aggravato. Dacchè le ne ha cambiato la condizione,

la Famiglia potrà per avventura gloriarsi, o dolersi della sua scelta, ma non sottrarsi giammai dell'adempimento degli obblighi conseguenti, nè negare alla Donna gli effetti d'una verificata comunanza di condizione, e di stato.

Un conveniente mantenimento vien dunque dalla Legge prescritto a favore della Moglie, e della Vedova dessunta dalla facoltà del Marito. Or quale ne sarà la regola quale la precisione? Niuna se ne potè mettere dalle Leggi sul mantenimento del Padre, niuna sulla quantità della Dote, niuno del pari se ne può mettere sul mantenimento della Moglie e della Vedova. Chi sente, ed intende la convenienza non abbisogna di suggerimento, chi viene al contrario imputato di sentirla, ed intenderla malamente non può che in un particolare giudizio esserne giustificato, o corretto, oltre la moltiplicità delle condizioni Signorili, o meccaniche ve ne ha una ancora maggiore di fortune in ciascheduna di esse per cui implicante, ed assurda riuscirebbe una qualunque posta generale misura; nella stessa parità di circostanze riportar non ne potrebbe l'universal persuasione. Tante saranno le opinioni, quante le educazioni, le indoli, i costumi particolari degli Uomini. Ciascheduno stabilisca perciò la convenienza, e la determini a norma del sentimento, e delle conosciute sue circostanze. Il costituito per Legge debitore d'una convenienza staccarsene già molto non puossi da naturali, od adjacenti confini. I tratti proprj dell'inonestà dell'indiscrezione, son troppo noti al criterio al senso comune perchè impedito ne resti il particolar loro riconoscimento. Chiunque perciò abusando della concessagli libertà

della Legge

della Legge nel determinare la quantità dell'aggravio in tali casi incobentegli, ne averà formato un pratico giudizio ributante, o difforme siccome conoscitor difettoso esposto saranne ad una riconvenzione. Per lesa convenienza egualmente, che per lesa giustizia reclamarsi potrà adunque l'ingerenza il soprastante discernimento del Giudice. Egli interprete delle Legge, custode de' diritti naturali, e civili se in proposito di convenienza altronde ordinata non ne troverà marcato la estenzione precisa ricorrendo alla ragione al costume all' esatto confronto, e rilevazione de' fatti proposti darà alla violata intenzion della Legge il competente, ed il giusto irrefragabile provvedimento. Necessario si è l'espediente, e praticato in non numerabili altri casi equivalenti.

51

[illegible]

Giudizio Summario

Attribuita fu l'inappellabilità del Giudizio alle quistioni di una quidditata picciola importanza, e le si fecero tutte inappellabilmente appartenere al Giudice di prima istanza, ed all'ordin summario. La convenienza di un Giudizio summario non può altrove incontrarsi, che nel Giudice prossimo all'argomento della contesa, ed ai contendenti. Egli è in tal caso, che non escusabile riuscendo il difetto della loro comparsa all'implorato Giudicio, e che con agevoli confronti potendosi a voce rilevare lo stato genuino della quistione inutile restasi, e la vicendevole presentazione delle scritture, e la conseguente moltiplicazione dei termini cose cui pure accordando una qualche utilità relativa alla depurazione del fatto controverso niuna tuttavia averne potrebbero relativa allo scoppo importante del reclamato interesse. Se non altrove che nel detto Giudice ritrovasi l'opportunità la convenienza d'un Giudizio summario, da esse unicamente si ottenga, ed ottenuto a niuna appellazione soggiaccia richiamante l'indispensabile sopravvenienza delle spese a cui sottratto si volle con la meritata special providenza. Si osservi perciò senza eccezione la massima suennunziata, che le cause, o dimande da farsi a Tribunali farsi debbano, e risolversi summariamente da Tribunali di prima istanza ogni qualvolta per la qualificata loro importanza giudicata una volta non siano più suscettibili di un secondo Giudizio.

Per istabilire la dovuta responsabilità d'una Senten=
za nella parte condannata necessario rendersi un
irrefragabile documento della Sentenza medesima
e questo documento trovarsi sodamente assicurato nel=
la rinovazione dell'ordine premesso dallo Statuto im=
portante, che sedendo il Giudice sia dal Nodaro
fatto registro dell'instanza, e della Sentenza.

Sui Giudizj

Quattro maniere di Giudizj appariscano ordinate dalla Legge, e sono il Giudizio di Foro, il Giudizio confidente, il Giudizio arbitro, ed il Giudizio di Savio. Dal confuso loro Stabilimento la confusione risulta della prattica, e degli effetti relativi. I regolamenti aspettanti al Giudizio di Foro esaminati furono all'occasione della particolare esposizione; a quelli ora si avverta, che risguardano il Giudizio confidente. Fu questo dalla Legge commesso a stretti Parenti. Coll'interposizione di private Conferenze, e di familiari maneggi cercossi di prevenire, e soprimere quella animosità, e què torti, che rado, o non mai particolarmente in tali casi vanno disgiunti da una instituita pubblica formale pendenza. Limitata fu fino al secondo grado l'esclusione imposta all'affinità dall'immediato pubblico ricorso, perchè rassembra già, ed è già tolto in tal caso lo scandalo d'una differenza d'oppinion tra congiunti, e perchè maggiore il disturbo, che il reale profitto di un tale non chiesto, e non desiderato forsi ripiego. Le qualità personali del Giudice Confidente quelle esser debbono del Giudice Ordinario, per cui rimosso vollesi ogni sospetto d'intrusa, o vi parzialità di Giudizio. Elettiva è bensì nelle parti la nomina del proprio Giudice, ma necessaria una nomina ed in essa l'intervento, ed influenza di persona non fosse ad ambe le parti imponente quanto un Giudice naturale. Da un dovere introdotto dalla Legge ad oggetto di maggior avvantaggio risultare non deve un discapito alle parti pretese privilegiate, ed un discapito sarebbe ogni qual volta per tal providenza tolto loro l'adito ad introdurre le proprie ragioni presso all'autorità;

e discernimento de Pubblici Tribunali. Fuor di ragione dichiarò quindi la Legge innapellabile il Giudizio Confidente, ed in effetto a fronte di una tale dichiarazione ne fù sempre praticata, ed incontrastata l'appellazione. E perchè non resti dubbio, o contenzioso il destino di tali giudizij si ordinò, che appellati da una delle parti portare si debbano al Tribunale d'Appellazione come se seguiti fossero al primo Foro ordinario, ed ivi riportando il Laudo rimangano definiti, e se all'opposto soggiaceranno al Taglio, ritrovato innutile il privato giudizio, riprendan col Pristino al Foro, da cui declinarono, il corso comune a tutte le Cause. Preservato sarà per tal modo il Giudizio Confidente, e dalla nullità dell'effetto, o dall'attribuitagli soverchio valore.

Discorso diverso, e deduzioni diverse occorono farsi sul Giudizio ~~esto~~ un determinato termine al Giudice d'appellazione, e vi si ha aggiunta l'esclusion d'ogni pretesto per la sotrazion della pena importata dall'incorso diffetto. Un adito apperto alla giustificazione snerva la Legge, e ne compromette utile osservanza. Nè casi tutti perciò in cui niun discapito inevitabile nè immeritato apparisce nella infrazione della Legge niuna giustificazione si ammetta. Tale è il lievo della sospensione redimibile in esito della Causa accordato a quello, che citato al Tribunale d'appellazione non troverà al termine cadente depositato il Processo avversario. L'appellazione comunque risguardisi ella è sempre una ressistenza all'autorità giudicante avvalorata dalla Legge, ma sempre sospetta, ed aggravata perciò delle condizioni estimate proprie ad evitar lo stancheggio, ed il rischio d'una ragione già conosciuta una

Discorso diverso, e deduzioni diverse occorrono farsi sul Giudizio arbitro, non è questo propriamente un Giudizio, ma piuttosto una convenzione, ed accordo fatto dalle parti col mezzo d'un Procuratore, o procuratori reciprocamente prescielti, ed approvati: e perchè la Convenzione, e l'accordo è di sua natura inapellabile, inapellabile esser pur deve il Giudizio arbitro: Le circonstanze, le convenienze particolari il ravvisato vero interesse reciproco, determinarono la libera delegazione delle Parti; ed il particolare combinato interesse reciproco dalle parti medesime diressero il Giudice alla produzion del Giudizio. Difforme troppo è un somigliante arteficiale lavoro di ragioni, e convenienze dalle massime proprie d'un Tribunale ove han loco, ed accetto i soli effetti rigorosi di Legge per ozarne sperare in caso d'appellazione un' approvazione, ed un Laudo. Od illegittima dunque, ed incompetente la base di un tale Giudizio, o se competente, e legittima esposta non sia alle appellazioni comuni. Ma quale risorsa darassi alla parte pretesa aggravata del seguito Giudizio? O nessuna, o quell'unica, che fu data a contraenti una formale obbligazion volontaria, disordin cioè, e lesion di contratto. Non dubio riuscire potendo il preciso valore della roba commutata, o venduta facile fu il determinare la lesion del contratto in una sproporzion rilevata tra esborso, e la roba, ma in una questione indistinta, e confuso restandovi il reale valore delle proprietà rispettive niun dato può offerirsi capace a quiditar l'esistenza della lesione in qualsivoglia pronunziato Giudizio arbitro, ove che alla quantità della roba disposta attender si voglia, e non alla precisa importanza, ed allo spirito del rilasciato reciproco compromesso. In questo unicamente, e non in quella

rinvenir si potrà una giusta querela addattabile a singole le circostan
ze. Ed eccone l'incontrastabile norma: Fine ed oggetto del Giudizio
arbitro è la certa conseguzione d'un profitto da una azione con
tingente, o nella sua natura, o ne suoi effetti. Anzi che avventurare
ogni cosa, anzi che assoggettarsi ad una perdita certa di tempo, e
di soldo in lunghi processi al temuto risultato di una severa ragio
ne il risultato prescieltesi d'amichevole composizione dependen
te da instituito rigido esame, e Giudizio di particolar persona e-
stimata e confidente. Se libera, se maturata, e solenne fu la
prescielta, non altro potrassi a sua eccezione allegare, che o la
irregolarità del Giudizio sudetto, od una elusione dell'oggetto pro-
postosi; ed irregolarità del Giudizio sarà una disposizione di
cose maggiori delle abbracciate, ed espresse nel compromesso,
ed una disposizione imperfetta delle cose medesime per om-
missione per oscurità, od implicanza di termini, ed una esclu
sione sarà dell'oggetto il sacrifizio di una delle parti, e la perdi-
ta delle cose tutte controverse corrispondente ad una riportata
Tali siano i vendicabili unici
piena soccombenza in un formale Giudizio, arbitro, e tali le uniche
difetti di un Giudizio
ragioni giustificanti la domanda di Taglio di esso Giudizio. Non vi ha
cosa più dissonante dal buon costume dell'ordine, e dirò ancora
della Giustizia, che la ritrattazione di un atto volontario, che vincolato
avendo ed esposto l'interesse dell'uomo onorato e costante vincolar
dee, ed esporre l'interesse altresì, ed il capriccio dell'impuntuale
e volubile. Prima di farne la deliberazione si avverta, e bilanci
quello, che realmente convenga alle particolari circostanze ma fatta
non si converta in un gioco, e molto meno in un inganno. Si limitino

nel Comprome

nel Compromesso e distinguasi la facoltà, ed i punti risservati dai punti abbandonati alla deliberazione della Persona, o Persone prescielte: la nomina delle medesime sia propria ad ambe le parti e da ambe le Parti assentita, e prodotta al Giudice per il conseguimento di un suo confermativo decreto rilasciato in vigore della manifestatagli congruenza della abbracciata rissoluzione colle espostegli circostanze delle Parti ricorrenti. L'intervento di un decreto avvalorate potè, e rendere irretrattabile una donazione ed una donazione è certamente un atto più liberale, e gravoso ne suoi effetti, che la remissione finale d'una controversia. Niente mancandovi alla sollenità del Giudizio, niente mancherà a stabilirne il meritato perpetuo inalterabil vigore.

In affari di domandata Giustizia usar deve la Legge tutto il rigore onde rimosso resti ogni sospetto di intervenirvi parzialità, ed escluse perciò dichiararonsi dal pronunciare Sentenza le persone tutte le quali avessero una relazione qualunque di sangue ad alcuna delle parti contendenti nonchè un interesse diretto, od indiretto sulla quistione proposta. In affari di convenienza particolare usar dovrà all'incontro la Legge la ricercata possibile connivenza, e lasciata fu libera alle parti la scielta del Giudice arbitro. Se dalle medesime creduto sarà in una persona attinente ad alcuna di esse, o ad ambedue ritrovarsi la penetrazione il sano criterio il disinteresse la confidenza reciproca le qualità in somma capaci a dare il dovuto riflesso ed il sodisfacente assettamento d'una azione, e facoltà controversa non ne riscontrino nella Legge un insormontabile obbjetto purchè dalle parti espressamente avvertito, e sorpassato. Colle condizioni ov

ora indicate di reciproco assenso delle parti, ed informazione del
Giudice si accorda dunque la nomina di Persona anco attinente
e siccome la Parentela non toglie l'adito a rapresentar la figura,
d'un Procuratore, nol tolga nemeno a rapresentar la figura
di ~~Procuratore~~ Giudice arbitro; e possa questi a differenza del
Giudice Ordinario, o Giudice unicamente confidente versare, e
decidere sulle azioni anco future, e contingenti, purchè libere,
ed individuate nel compromesso. Il conciliazione di discordie può
farsi un real sacrificio, ed a tale oggetto non si potrà farne del
pari un forse ideale, e chimerico; e conchiudersi ove convenga:
che colla conseguizione di tale, o tale altro effetto chiamansi le
parti contente e renunziano ad ogni altra relativa azione presen=
te, e futura? Se le troppo estese prerogative accordate al Giudizio
arbitro ad ispirare giugnessero una diffidenza o ribrezzo ad incon=
trarlo, ne sarà utile, e desiderato l'effetto; imperocchè apparirà
di molto maggiore ~~[illegible]~~ edificazione, e convenienza pubblica
e privata il vederne incorrotta la pratica di quello, che il vederla deturpata
da intempestivi pentimenti, da ritrattazioni, e querele procrasti=
nanti non solo ma aggravanti la diffinizion ordinaria delle Liti.

[illegible]

[illegible]

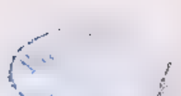

Del Giuramento

Sì rispettabile, e sacro è il giuramento che ammettere appena puossi argomento contrario a quanto viene per esso introdotto. Un adito agevole, o libero dato a prestarlo a Persone ree od altrui in Giudizio pender farebbe il destino delle controversie non dalla implorata opinione del Giudice ma da un atto privato, e parziale. Quale lusinga? Quale risorsa per un Avversario ridotto ad un tale frangente? Se accettato, od imposto è il giuramento ad uomo di scarsa, e rotta coscienza certo è il risultato, e se ad Uomo illibato, e d'onore certo egualmente ancora in tal caso il risultato medesimo. A che dunque il giuramento della parte interessata? Accettato, e prestato che sia niuna luce maggiore avrà egli sparso sopra la vera condizion dell'affar contenzioso, e vincolato si avrà il Giudizio ad officiosi inconvenienti riguardi. Le Parti non si chiamano reciprocamente in Giudizio a rispondere sulle particolari loro opinioni ma all'adempimento de loro impegni naturali, od assunti con fatti publici, od almeno esterni. Vien essa combattuta, o negata la realtà di tali asserti impegni? Ricorrasi alle prove, e se saranno capaci ad indurre nel Giudice la moral sicurezza, e persuasione prudente n'abbiano protezione ed appoggio, ma in caso diverso vane ritorni qualsivoglia pretesa. La Legge ha già ad ogni cosa possibilmente provveduto accordando fede piena agli scritti, e note private, ed ammettendo testimonj potuti anco per relazione temersi sicome sospetti in certi casi di difficile prova appunto per allontanare il caso, e l'influenza del giuramento della parte principale interessata.

Nelle cause non eccedenti le lire 100 possa il Giudice, disse lo Statuto motu proprio dare il giuramento a quello de litiganti, che più li parerà; ed ove averà semipienamente provato se li debba dare il giuramento in suplemento di prova. Perchè il giuramento nelle cause indistintamente fino alle lire 100? Perchè

all'arbitrio del Giudice la scelta del litigante ammesso al Giuramento. Perchè alla mezza prova l'effetto della prova totale? Difficili le risoluzioni appaganti. La verità, e giustizia di una pretesa non istà nella somma, e quel criterio, che non persuade l'esistenza d'un credito di lire cento, e dieci, o cento cinquanta persuadere ne concretare potrà nemeno l'esistenza del credito se di sole lire cento. Ognor relativa è l'importanza delle cose; ed il pregio, e l'utilità delle cento lire proprie di alcune circostanze avvanza l'utilità, ed il pregio delle lire cento cinquanta, e delle mille proprie di altre circostanze più fortunate. Ma peggio ancor suona l'autorizzata elezione arbitraria del Giudice d'una parte contendente in esclusione dell'altra del pari disposta a giurare sull'identico fatto proposto. Se admissibile se concludente esser può il giuramento in Giudizio esser il dee solamente per la privilegiata qualità della causa non mai per un simpatico movimento d'un Giudice partitante. Chi averà semipienamente provato in contestivo giudizio non avendo provato abbastanza non averà ~~dunque~~ niente concluso. L'offerta di un giuramento lungi dall'essere una aggiunta ~~di prova~~ integrante la prova, non è al contrario, che una mendicata dispensa della prova, od una confessione della propria impotenza alla dovuta indicazion della prova, ed in qualsivoglia aspetto si prenda non sarà giammai niente più che una nuova asserzione, od una asserzione avversaria non abbisogna di attestati per la sicura intelligenza delle preannunziate di Lei ferme pretenzioni, se niente introdduce essa di più di quanto fù dapprima proposto, immaginario è, e chimerico il compimento di prova col giuramento prodotto. Nè qui ad obbietto importante ritornano i riflessi desunti dalla Religione. Quella Religione che condanna lo spergiuro, e la frode, condanna ancora a note più materiali, e sensibili la calunnia

nia, ed il furto. Chiunque ne averà affermato l'abbominevole tentativo non ne resterà certamente per l'obice interposto d'un giuramento, e per uno che al momento rifugir ne potesse l'incontro avventurare non pregiati le azioni, ed i diritti comuni alle inevitabili conseguenze d'un generale trappasso vi è maggiormente probabile in tali circostanze quanto più consigliato da un mal custodito avvanzo della propria riputazione non che dall'assicurato imminente interesse. Oltre la fede in un giuramento, riuscire può ancora perigliosa, e fatale alla verità, ed alla giustizia la dimenticanza, e l'equivoco stesso. E quante volte non si avrebbe giurato vero quello, che in progresso si è poi scoperto essere non tale. In cose di fatto, e per sua natura suscettibili di ostensibile prova bandiscasi possibilmente l'uso de' giuramenti delle parti interessate, e siano pure attive, o passive, perocchè uno, ed identico è l'argomento importante, la loro eccezione. Ai quarti di prova mancante in luogo del debito del giuramento il debito ordinariamente si dia della sofferenza, e delle indagini opportune al già fatto prossimo occorrente convincimento avversario. Nè si permetta che da male intenzionati al reo espediente ricorrasi della invocazione della divinità quasi ad arma, od a scudo delle coltivate possibili mire indirette. Chiamata presente alle loro deposizioni vi assiste, ma non risponde però al Giudice della loro verità colla sospensione improvvisa dell'ordine naturale, ne vuole il proprio Giudizio confuso, e comune col Giudizio delle create sociali magistrature.

Livello

Dice lo Statuto corrente: Sia proibito il prender interesse da denaro dato a Livello col mezzo de private scritture ma tali contratti livellarj debbano celebrarsi per mano di publico Nodaro. Qual destino si avrà quindi a pronunziare sulle irrefragabili obligazioni infinite di tal proscritta natura contratte? Si avranno essi siccome refrattarje della Legge a condannare alla loro caducità? Od a palliare con falsi suposti o pretesti d'introdotto giro mercantile? Il mezzo termine disdice alla Legge, e molto più la distruzione della Fede privata di una fede, che sovvenendo a mutui secretti bisogni non ha abusato delle circostanze ne con soverchio profitto ha oltrepassato i limiti dell'altronde giudicata convenienza agli esborsi incontrati. Se giusta ne suoi effetti se espediente anzi pur necessaria, ed ammessa dal publico uso e la pratica di certe carte private o chirografi abolire non puossi, e non abolita mancare non deve della conveniente sanzione Leggale.

Levato perciò l'incongruente, ed altronde provato inefficace interdetto a cotali carte ottenute a prezzo equivalente di numerato denaro restano abilitate a prodursi francamente in atti publici, ed in giudizio per la loro rilevazione, ed effetti competenti, ed il debito dianzi comune a tutti indistintamente i Livelli dell'intervento del publico Nodaro si è ristretto a solo indispensabile carico di Livelli in cui vi si includeranno crediti azioni, od effetti di qualunque sorte, ed al solo caso di tale contrafazione riservisi la meritata inevitabile riprovazione, e castigo. Egli è questo il

momento in cui havvi mestieri dell'esame e concorso della più scrupulosa avvertenza. Trattandosi di cose soggette a confronti, a bonificazioni, a valutazioni differenti facile apparisce, che vi si intruda la soprafazione l'errore la frode. Quindi opportuna, e spesso necessaria ritorna a chiunque s'offre di ricever gli effetti sudetti in conto di Capitale passivo l'assistenza di Persona Publica testimonia della verità de' fatti, asseriti consapevole e garante delle provvide disposizioni della Legge à sua idemnità ordinate.

Come una presunzione piuttosto, che un divieto reale di Legge per cui i crediti d'affitto o livello non possano essere convertiti in Capitale. Colla nuova esposizion della Legge se ne ha espressamente impedita la continuazione. Niuna differenza occorre farsi trà Credito Liquido, e leale, ed altro Credito Liquido, e leale; equivalgono amendue ad effettivo contante, ogni qualvolta, che il Debitore sia atto a soddisfarli.

Se per un resto d'affitto si può cacciare dalla Casa un Debitore impontuale, privarlo degli effetti più cari, ed importanti, carpirgli un pezzo unico di Terreno, con molto meno ribrezzo lo si potrà ammettere ad amichevole composizione, e degli ammassati pesi esorbitanti formargliene un solo portabile, e discreto. Nè la ragione, nè la convenienza vi si oppon certamente. Se male rassembri intendere il proprio interesse quello che a picciole goccie va ad incontrare un livello egualmente male, e peggio s'intende quello, che il forma. Le picciole goccie son finalmente a carico di questo ultimo altrettante anticipazioni, e giacenze. Si minora

tuttavia

tuttavia l'allettamento, e la pur troppo frequente tolleranza ad ambe le parti dannosa di cosi fatte rimanenze si è loro aplicata la minaccia, ed il caso della prescrizione anche a loro riguardo seppure non sia prevenuta con l'uso delle prescritte solite legali sollecitazioni al conveniente pagamento. Queste siccome fu visto non meritano un privileggio non hanno perciò finchè non cadute in contumacia della Legge a subire nemeno una eccezione. Potrà dunque il credito di affitto al pari d'ogni altro concorrere alla stipulazione di un Capital Livellario nei metodi però, e cautele ordinate, ovechè il Debitore il ricerchi, e desideri anzi che restarsi esposto all'incombastabile spoglio d'equivalente sua proprietà. Se un creditore può oggi anche patteggiando, e non patteggiando contrarre il Denaro richiesto alla stipulazione di un nuovo Livello, e conseguire amichevolmente, o forzatamente domane il competente suo pagamento de frutti decorsi dall'antico a che si riduce la sumentovata, e presuposta proibizion della Legge?

Il prò del 7. p. 8 già praticato nella scarsezza del numerario altra volta comune non è più egli propriamente addattato alle circostanze de tempi correnti; e lo si vede in effetto abbandonato dall'uso: La proporzione, che forma l'intrinseco esenziale carattere della giustizia esiggerebbene forse la soppressione; ma avvertendo alla non decisiva limitazione, che potrebbe prescriversi, alla natural libertà della transazione alla stravaganza delle combinazioni diverse per cui una rissoluzione che inconveniente apparisce nella circostante generale vantaggiosa ritorna nelle circostanze

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

particolari, e finalmente alla ognora spiacevole irregolarità d'una riforma unicamente operante per i casi avvenire, fu giudicato espediente lasciando ai già formati, ed esistenti instrumenti il loro rigore di permetterne eziandio la contrazione di nuovi col supporto medesimo, e ciò coll'unica aggiuntavi condizione, che da ora in appresso non abbia ad impiegarvisi, che il pretto e numerato denaro, onde al naturale discapito di un prò già per se stesso gravoso quello non vi si aggiunga ancora che derivar ne potesse dalla valutazione de' generi consegnati, ed inclusi.

Più volte e con differenti Parti Sovrane ha occorso sistemare gli acquisti di Vini Biade, ed altri, ma avendosi in ogni incontro a tali derrate nella publica estimazione, e bisogno soggette a riflessibili continuate variazioni assegnato un prezzo determinato quella regolarità che era propria del momento si è veduta dileguarsi nel momento contermine, o non lontano. I 56 Ducati abilitati dallo Statuto corrente alla esazione d'un Staro di Formento, e la data proporzione relativa alle altre Biade non istanno più oggi giorno ne termini dell'onestà e discrezione. Molti in effetto non dubitano di accordarne 90. ed anche cento se l'esazione è perpetua. Il prezzo medio parebbe ora addattato, ma è chi potrà garantir l'avvenire, o prometterne la sua rassomiglianza col presente? Ne principj comuni di equità, e giustizia si troverà solo quella uniformità che manca alle circostanze. Quelli dunque prescrivino la debita non falibile misura del prezzo da assegnarsi in progresso nell'acquisto de generi sopraindicati. Desumendo gli stessi il loro valore diverso dalla diversità progressiva dei tempi

ad ogni

formazione
ad ogni occovente ~~formazione~~ di un acquisto ne sia fatto il momentaneo scandaglio. La corsa delle Piazze ne somministrarà il mezzo opportuno. Vendendosi, e comprandosi con tale ragguaglio venderà, e comprerà ciascheduno rettamente, e con la conveniente soddisfazione reciproca.

Stabilendosene la norma, si è detto, che la mediocrità della corsa delle piazze abbia a prendersi nel mese seguente alla rispettiva raccolta de' generi venduti vale a dire nel mese assegnato alla naturale loro esazione. Egli non è giusto, che la robba si paghi più di quanto vale al momento della consegna. Il profitto mai certo, che nascer potrebbe in progresso dell'anno della lunga loro custodia ritornar deve a compenso dell'inseparabile aggravio della custodia del possessore, si ha rilasciata a contraenti la scelta dell'ultimo, o penultimo decennio a cagione del possibile avvenimento di un seguito d'anni sterili od abbondanti, che compromeeter potesse la mutua convenienza futura del contratto. Vi si ha in fine accordato indistintamente l'interesse del 7. p. 0/0. in riflesso del naturale discapito, che ha la robba per quanto preggevole ella sia in confronto d'equivalente effettivo danaro.

In proposito di Livelli altra è invalsa prevenzione incompetente cui ora cade in occasione espressamente chiarire, e sopprimere. Vi ha chi sostiene, che un dennaro dato a Livello ove che non ne sia fatta dichiarata menzione non possa più a genio comodo o bisogno del proprietario ricuperarsi.

La Legge non presagendone l'avvenimento non l'ha direttamente impedita con particolar provvidenza; colla scorta però degli altronde ennun=

ziati principj costanti all'esame del contratto applicati la non dubia indicazione otterrasi di sua intenzion relativa. Importa il livello la somministrazione di una determinata somma per una determinata corresponsione se niun cenno, od obbligo espresso apparisce sulla stabilità, e durata della convenzione ad arbitrio d'ambe le parti contraenti, od arbitrio esclusivo di nessuna stavvi puote lo scioglimento della convenzione medesima.

Tale è l'ordin sacro immutabil de' patti. Non apparisce, e non è conveniente ne giusto, che un ripiego addattato alla preservazione dell'uso de' proprj fondi abbia ad essere senza una matura deliberazione, ed espresso consenso il disturbatore pervenne ~~senza~~ ed accordato perciò ~~a~~ fù il libero accesso alla affrancazione, non è parimenti conveniente ne giusto, che una consegna de proprj Capitali opportuna al momento senza una eguale deliberazione, ed espressa renunzia non possa più richiamarsi al riparo delle insurgenti emergenze, e per convincente parità di argomento a un creditor Livellario esposto alla contribuzion d'una Dote astretto forse a un pagamento, e minacciato d'imminente escorporazion di un proprio fondo, o di una porzione di casa contrastare non dessi il risolgliersi al suo debitor colla offerta della inevitabile disgiuntiva seguente, o di rimetterlo dentro un termine che sarà giudicato conveniente in possesso del proprio denaro, o di accordargli la equivalente assegnazione effettiva de' beni a sua indemnizazione obligati, e rapresentanti le veci del Capitale affidato. Imperocchè quella proprietà, che ha egli perduta

alla

alla stipulazion del contratto sulla identità del denaro si è virtualmente trasfusa sui beni di chi l'ha impugnato, proprietà sussistente, e reale dachè formogli l'incontrastato diritto dell'annua esazione. Non sarà che un abuso dell'equità e della giustizia lo stabilire, che quello che ha imborsato il danaro possa ad ogni instante di ritrovata opportunità ritornarlo, non possa l'altro in niun tempo mai ricercarlo per quanto vivamente le cambiate circostanze gliene rappresentino l'utilità la convenienza.

Non nel silenzio ma nell'espressa dichiarazione nell'avertita spontanea rinunzia sacrificati, e soppressi restar possono i diritti naturalmente attaccati alle proprietà rispettive. Egli è così praticato nell'Enfiteusi ne Censi ne Livelli perpetui. Determinata dal reciproco consentimento la non versabile lor condizione mutua risultane la contingenza della loro opportunità colle rispettive combinazioni avvenire, mutua però ad ogni evvento tra contraenti la soggezione la costante osservanza. Diverse sono le basi sopra cui appoggiato è il Livello diversa dunque la sorte. Suggerito questo dalla attualità delle circostanze contratto senza definizione di tempo, e con la precisione di futuri riguardi avere non dee una sussistenza maggiore dello scambievole impegno annunziato, maggiore cioè dell'oggetto testè riferito di ritrovata soddisfazione reciproca di ritrovato comune avvantaggio presentaneo

Nell'atto però che la narrata incongruenza combatteri della trasformazione di una disposizione temporanea delle proprietà

rispettive in un forzato stabilimento perpetuo, od in uno stabile=
mento, che l'una parte soltanto degli interessati assoggetta altra
incongruenza oppor si potrebbe proveniente da una intimata
affrancazione improvvisa. Un interesse combinato dalla mutua
convenienza de' Proprietarj non deve, che col concorso di nuova
convenienza reciproca disciogliersi. Egli è perciò che alla sti=
pulazione di tali instrumenti costumano d'ordinario le parti
opporsi un alterno dovere d'avviso precedente così alla restitu=
zion volontaria del soldo, che alla ricerca, e l'avveduto Nodaro
in caso di ommissione non manca di farne l'interpellazioni
relative. Chi condizionando i proprj capitoli non li avrà vin=
colati ad epoche eccedenti la convenienza delle possibili
particolari sue circostanze abbi il meritato compenso di averlo
ognor pronto all'uopo previsto, chi all'incontro sorpassando
una tale avvertenza non vi avrà segnato alcun termine non
possa metterlo a capriccio, ma non se gli ne contrasti nemeno
in perpetuo la ricupera. La Legge, l'equità, la ragione suplisca
all'innocente difetto con l'assegnazione di un termine non
soggetto ad eccezione. E siano gli anni due termine assai più
addattato al comodo del Debitore, che del Creditor del livello.
Tale è la condizion più gravosa, che si possa dare ad un silen=
cio, il qual lungi dal significare un preciso abbandono, od un vo=
lontario inceppamento insolubile de' proprj capitali in altrui
mani affidati contiene, ed esprimer dovrebbe piuttosto una
generale, ed a niun tempo circoscritta riserva de' naturali
diritti sulle facoltà componenti il libero particolar patrimo=
nio

nio facoltà ognor difettose, ed imperfette se non applicabili, od inservienti al provvedimento de' speciali occorrenti bisogni.

BIB [illegible]

,11.

Locazioni

Vien corrisposto un affitto dovuto dal Possessore di un fondo. Manca il titolo originario, manca la locazione, manca l'esempio d'una alterazione dell'annuo suo importo: nelle ricevute, o nelle relative partite del Rotolo ommessa, od interpolatamente adoprata è la qualificazione d'affitto semplice. La Legge cui lasciar non conviene cosa alcuna ravvisata esistente o possibile indecisa l'ascriverà essa nella classe degli affitti semplici, od in quella degli affitti fermi? Colle induzioni al difetto suplire dovendosi della prova alla preponderante lor forza dato vi ha dessa il meritato valore. Le induzioni che possan formarsi sulla condizione obbligata, e perenne dell'affitto sopra indicato sono l'esistenza di cotali affitti, ed il fatto d'una corrisponsione constante, ma messe in confronto delle induzioni contrarie di niun peso, o concludenza appariscono. Imperocchè se vi sono degli affitti fermi non equivagliono perciò in importanza in estensione, ed in numero agli affitti semplici. Naturalmente o abbandonata e a tutti comune è una cosa qualunque od esclusivamente ad un qualche individuo appartiene. La combinazione di due aventi un reale dominio sulla cosa medesima rissultare non puote in effetto che d'un patto, e parziale renunzia del Proprietario assoluto. Nell'apparente difetto di cotal patto o renunzia la condizione de' fondi dalla

dalla presunzion favorita sarà ognora la condizion semplice e naturale non mai la artificiale, e comparta. L'affitto comunque contribuito marcando una proprietà del fondo aliena dall'occupante il fondo medesimo, chiunque ne porterà il carico ne vi averà parte e conservate le traccie d'acquistata peculiare proprietà riconoscerne, e rispettarne dovrà gli ordinarj universali attributi.

La Locazione a differenza de contratti trasfondenti il dominio è un contratto per così dir fiduciario alla cui formazione, ed osservanza non vi abbisognano instrumenti, o formalità di publiche carte; nasce assai spesso dal semplice assenso delle parti, ed impianto di partite nel rotolo rispettivo; ma supponiamsi scritta, e determinata ad un tempo. Alle prime età succedono le seconde, e le terze. Chi può enumerare, o sempre evitare le piccole familiari vicende inducenti la perdita d'una carta distaccata, e volante, ed unica presso il Patrone o seppure ve n'ebbe un'altra presso l'affittuale, o Colono assai minore ne è la durata ordinaria perchè minor l'interesse minori i comodi della custodia! Alle prevvedute innocenti perdite del titolo possessorio riparò la Legge colle sue providenze preservatrici del continuato possesso ma perchè coteste providenze ad infirmare non giungano la qualità e natura dei possessi particolarmente

te Stabili in proposito di Locazione che giunta al suo termine, e non rinovata intender debbasi annualmente riprodotta nel suo primiero valore. Nella data mancanza di documenti contrarj la uniformità dell'affitto non dessi perciò ad altra causa, ~~ad affitto~~ attribuire che ad un accidente, e sarà un accidente suggerito dalla discrezione, e d'un ben inteso interesse. Ritrovata la persuasione la convenienza reciproca a che buona una alterazione di patti? Se la Legge a proprietarj non ne attacca un dovere, se al difetto di Locazione, e di titolo supplisce il possesso, il possesso stabilito dalla presunzion in difetto di convincenti prove contrarie esser dee il naturale il pieno originario possesso de fondi contribuenti. Quello perciò che risquoterà un affitto, e pretenderà il pieno Dominio del fondo agravato, averà a suo vantaggio la presunzione il fatto la Legge, e quello che il paga inutilmente opporvi potrà l'uniformità del pagamento. Niente provando il primo pagamento niente prova il secondo, ne il terzo non essendo che la cosa medesima riprodotta più volte. sicome adunque niuna esenzione d'affitto per lungo difetto di rinovazione di patti; così niun privileggio per lunga esistenza de patti medesimi. La segnata provvidenza non si estenderà tuttavia all'affitto relativo alla semplice Casa

lasciandosi in tale proposito suscitar la prattica ordinata nel capitolo 158 dello Statuto
Si licenzia al debito tempo un affittual, un colono, e ne riceve questi con apparente sommessione l'annunzio. Il mal umore si sveglia, e fermenta in appresso, e con vaghe altercazioni continuando allo stringimento dei conti d'improvviso prorompe, ed al disperato espediente s'appiglia di notarsi una contraddizione
Suppongasi, e si provi ancora nel caso particolare una tal direzione spoglia di oggetto non sano, o sospetto, ella non sarà ciò non ostante regolare giammai ne tollerabile atteso il ributante effetto, che ne produce, e la niuna ragionevol discolpa. L'intimazion d'un escomeo non abisogna di stimoli per richiamare l'attenzion impegnata del ricevitore sulla leggittimità, e congruenza dell'intimazione medesima. Trovandovisi nel tenor dell'affittanza nella specialità delle circostanze ragioni di eccezione, a che la dissimulazione indicata, e l'affettato ritardo? Il dovere il reciproco il comune avantaggio, domanda, ed esigge, che il tempo che in silenzio della quistione inutilmente consumasi alla discussione, e compimento si adopri della possibil quistione prevenendo la irreparabile perdita delle semine, e lavori necessarj a principali annui prodotti della campagna. Imperocchè sulla fede della libertà non contesa delle terre le accorda il

Patrone

Patrone a nuovo Colono, ed il nuovo Colono sulla fede egualmente della nuova locazione rinunzia all'antica. S'avvicina il momento dell' ideato trasporto, ed argin vi mette una inaspettata comparsa contraddizion, ed un argine non superabile avanti l'iminente S. Martin: Cosa avverrà del Patrone? Cosa del Colono? Questo è esposto alla manutenzione di non eseguibile impegno; questo astretto a sgombrar d'una casa fino a quel giorno occupata senza impiego senza asilo ove ricovrare la propria famiglia i proprj animali i proprj effetti. Provveggia il Patrone ad un tale disordine, ma un tale provvedimento compenserà egli gli afanni i reali discapiti d'una vagante bisognosa famiglia? Il Patrone vincitore rimasto nella consumazione degli atti sul licenziato contumace colono troverà egli modo onde a dover risarcirsi delle occasionategli indebite spese eccedenti? In fatto comune, e metodico nessuna apparenza. Se ne sfugga dunque coll'innocente accennato ripiego possibilmente il cimento.

L'indeterminata insistenza del Colono sul fondo a fronte dell'escomeo unicamente concessa all'affittuale non pagato de' proprj crediti, o miglioramenti unicamente ~~concessa~~ si salvi, e rispettisi. Il Patron consapevole del proprio dovere, e difettoso obbliane colla colpa la pena seguace; ~~ha~~ l'altra dessunta da peculiari

liari ragioni o pretesti non prodotti nel prescritto intervallo ceda alla legge, e siccome insostenibil si tronchi. L'opposizione al conveniente tempo spiegata dall'affittuale potrà nel conveniente tempo agitarsi, e risolversi, e potrà il Padrone opportunamente avvertito, opportunamente rego=lare, o sospendere le importanti deliberazion relative. L'aggiunta prescrizion del protesto riservando alla ragione pretesa l'adeguato ricorso assicura alla ragion giudicata i meritati non com=promettibili effetti

Il difetto di grado nella locazione difetto non commen=dabile certo, o degno di premio assai più che al nuovo colono egli è da attribuirsi al Padrone. Basti perciò all'affittual innocente, e puntual pagatore nel caso di renunzia od escomeo da una loca=zione mancante di grado l'abbandono gratuito la perdita de miglioramenti tutti non asportabili, ed arbitrarj ne ulteriormente si aggravi d'un indebi=to spoglio de fieni paglie, e letami. La presunzione dello Statuto che siangli stati in egual quantità assegnati non solamente azzardata apparisce ma smentita dalla ragione, e dalle circostanze

Niuna presunzione di certa quantità può congruente=mente applicarsi a generi dipendenti dalle varianti accidentalità delle annate delle arbitrarie dire=zioni

zioni degli affittuali, e de Padroni diversi. E chiunque affiderà una cosa propria e disposta all'immediato consumo abbandonandone spontaneamente le traccie lascierà dubbio quello che al momento potrà egli aver fatto ma certa la propria disposizione a niente legalmente pretendere. Nella precisione di un patto la restituzione non può farsi col più ne col manco, eguale esser ne deve la quantità la natura, od almeno il valore. Nel caso della restituzione pretesa non solo non vi manca la identità ~~il ragguaglio~~, ma adito non vi ha neppure un confronto. In primo loco si cede una cosa certa per una prestanza unicamente imaginata possibile, poi a soddisfazione d'un supposto indeterminato valor si stabilisce e concreta il valore medesimo nella piena importanza dei relativi generi tutti dell'emigrante Colono, e gli si ne ingiunge un forzato rilascio.

In giustificazion della massima inutilmente la perdita addurrebbesi già pronunciata, ed ammessa dei miglioramenti. Nella mancanza del grado ne è essa sicura la reale esistenza: se ne apparisscono di fatti recentemente come potrà dimostrarsi che la parzial loro erezione compensata, o vinta non sia da altro parziale difetto? I miglioramenti inoltre insiti sono, e immedesimati col fondo che è del Padrone

ne, e perciò non asportabili; niente quindi di comune, ed applicabile ai fieni paglie, e letami. Non frammischiati questi colle proprietà del Padro=ne, custoditi, e raccolti colle personali attenzioni del=l'attuale Colono ad oggetto di agevolare la pro=pria sussistenza di fecondare i suoi futuri lavori come senza l'intervento di un patto di una ragion comprovata dovrà egli vederli convertiti in violen=to uso diverso in improviso altrui avvantaggio? In con=tinuazion d'affittanza propria al Colono ne fù sempre l'uso la libera disposizione? propria del pari ne sia anche nel più importante momento nel caso cioè del=la cessazione dell'affittanza medesima cessazione in niun modo connessa, od influente sulla distruzio=ne d'una sua proprietà ritrovata esistente. La Stal=la formando la peculiare dovizia, l'ornamento distin=tivo del vigile dall'agricoltore indolente, la contri=buzione dei campi stabilendosi in una certa misura il fieno essendo l'unico prodotto dei prati di cui pagasi affitto, l'ammassato con cime, la paglia non ispeci=cata e compresa nella misura suddetta il fieno su=perstite all'affitto pagato resti al Villico accurato puntuale siccome depurato avanzo di consumo, e di debito siccome compenso, ed appoggio alla perico=lante sua sussistenza. Ed ecco perchè a favor del Colo=no che averà pienamente saldati i suoi conti col Padro=

né

ne soppresso si è il carico a torto per la offerta pre=
sunzion proposto dallo Statuto di lasciare i fieni le
paglie i Letami a disposizion del Patrone soppressio
ne con tanta minor ripugnanza addottata quanto
che in prattica non se ne troverà forse l'esempio, ed
oltre a questo si è levato il carico altresì di arare, e
strasarare le terre comparso indifferente, e forse in=
combinabile colle commission precedenti date dal
lo stesso Statuto il quale dopo l'escomeo vietò ogni
ingerenza sul lavoro delle terre al Colono la quale
non si riferisca alla raccolta dell'uve, e delle bia
de ed aggiunse che lasciar debbasi al nuovo succes
sore colono la piena libertà di arare e strasarare le
terre le ari dunque, e strasari questo secondo, e salvi
si al primo intatto il rilasciato ordine più importan
te d'ogni sua attinenza sul governo delle terre
affittate

Per lo Statuto l'Affittual creditore di miglioramenti può
ad elezione, o resistere al escomeo, o pretendere dal
Patrone, o affittual successore quella porzione de'
frutti, che corrisponda ai vantaggi proddotti dai
proprij miglioramenti

Al prattico instruito Ministro quanto facile, e piano riesce
lo Stabilir l'importanza dei miglioramenti altrettan-
to scabra, e litigiosa la distinzione del proddotto proprio
dei beni del Patrone dal proddotto occasionato dal
~~dal~~ miglioramento. Quando bene avesse Egli afferrato

il punto decisorio a niun uso varrebbe per determinare le assegnazion convenienti. Vi sono dei miglioramenti accordati di gran costo, e di tenue profitto ed altri di tenue costo, e massimo avvantaggio. Una scala, una finestra, una piantaggione, un fosso rende utile l'altronde impratticabile appartamento, ed un riguardevole tratto di ozioso terreno. In premio dell' invenzione a compenso del miglioramento si dovrà egli assegnare il prezzo che intero ritratto dell'appartamento del detto terreno? Questo è quel che realmente dicendo la Legge non intende di dire, e molto meno di avvalorare.

Dovendosene correggere l'espressione espediente ci apparve il concretarne la massima. Niuna remora, od indulgenza convienesi a chi si ritiene l'altrui capitale liquidato confesso fruttante. L'Affittual congedato, e creditore di liquidati miglioramenti potrà quindi in qualunque tempo al Giudice ricorrere per l'immediato rimborso, e venendogli questo o per sospensione di atti concernenti, o per indebita opposizion avversaria protratto siagli nell'ora prescritta contribuzione dei prò corrispondenti al capital detenuto assegnato il dovuto risarcimento, e non già dell'accidentale prodotto de miglioramenti. Ed eccone la ragione. I miglioramenti fatti sul fondo del Patrone inseparabili dal fondo per intelligenza comune per patto per Legge in termine di locazione

appartengo

appartengono al Patrone. L'Affittuale al momento che ~~fosse~~ perdendone l'uso ne ha perduta la proprietà, ~~e~~ non ha più che una partita di credito astratto verso il Patrone obbligato a scontarla colla generalità indistinta d'ogni suo avere. Fruttino, od oziino i suoi miglioramenti più niente interessano l'irretrattabile effettuata cessione, niente il credito già concretato nel valore degli apprezzati miglioramenti. Al pregiudicievol ritardo del pagamento accordare volendosi un proporzionato compenso se ne avrà la proporzione a dessumere dalla somma convinta detenuta, e non già da un eventuale indistinguibil proddotto di miglioramenti ceduti, e che in altrui man esistenti per arte, od indolenza in breve tempo potrebbero restarne desolati, o consunti. Il Debito ~~la~~ della rifusione de' miglioramenti tutti indistintamente dipendendo d'una massima, e convenzion generale, esser ne debbe la esecuzione il destino. Esclusa quindi la inconcludente ricerca del sempre particolar loro proddotto altro più addattato provvedimento si scelse nel assegnazione costante del sette per cento dedotto dal summato valore di tutti i miglioramenti. Il sette ~~pare~~ preferibile al cinque perchè piccola d'ordinario è l'importanza de' miglioramenti siccome capital risguardati e miserabili i pretendenti, ed in oltre fu detto il sette perchè

chè a un capital privileggiato e distinto devesi un frutto distinto ed il sette in altri casi di special convenienza fu dalla Legge ordinato. Chi vi si troverà esposto non dunque si lagni ~~ed~~ avvertendo in primo luogo non dirò già alla libertà ma all'incombente dovere d'una sollecita liberazione mediante il pagamento del debito ed in secondo luogo ai non manchevoli effetti importanti de rilasciati miglioramenti. Quella casa che senza gli apprestati comodi, o restauri mal agiata rovinosa sarebbe attrae la sicurezza l'utile emulazione de concorrenti all'affitto; rinchiusa da fossi piantata ingrabata feconda è quella possessione che in difetto dell'opera prestata steril sarebbe, ed indifesa. Facendovi un disappassionato riflesso l'usufruttuario il detentore de miglioramenti cesserà di giudicare gravoso il peso del sette per cento, e specialmente in confronto dell'intero rilascio dalla Legge precedente ordinato de' frutti de' miglioramenti deserto gli ne parrà dunque il regolamento ma non mancherà tuttavia di servire ad esso di stimolo per la sollecita liberazione, e di conveniente compenso a discapiti della dilazione all'affittual creditore cui nel caso di non trovata soddisfazione sufficiente resta aperto il ricorso alla giustizia per l'immediato competente effettivo integral pagamento.

Non si è

Non si è fatto distinzione di crediti provenienti da miglioramenti da crediti di affitti anticipati. Questi non procedendo naturalmente che o da estorsione o da una male inspirata fidanza sopra la continuazion dell' affitto un escomeo, e la negata pronta restituzione di quanto si ha oltre il dovere percetto forma un sì vizioso contratto che niuna eccezion può giustamente compettergli dai rigori cui fù assoggettato il non pagamento de' miglioramenti, crediti di miglioramenti, e di affitti anticipati insieme ammessi al beneficio dell' insistenza dalla Legge sieno ammessi egualmente all' uso de mezzi assegnatti per la conveniente loro soddisfazione, e risarcimento.
Occorre il cambio di un Colono; ed all' uopo presentasi il concorrente. Se ne ricercan le consuete instruzioni ed unanime ne è il linguaggio, ed il suggerimento. Lo si ammette quindi alla nuova affittanza, lo si provvede dell' occorrente di Animali, di Foraggi, di Semine di viveri. Incominciano i relativi lavori, niun richiamo niuna apparenza di error nella scielta. Incalza la Stagione, incalzano i bisogni della Campagna. Questo è il momento che somministra la Legge al vecchio prono per avanzare al nuovo la notizia di un grandioso resto di debito in propria partita lasciato dal recente accettato Colono. L'effetto di tale avviso dalla Legge pronunziato è o l'immediato congedo del detto Colono, o l'effettivo pagamento del debito

to. Strana imbarazzante ne è la disgiuntiva tuttavia non vi è scampo, sceglier conviene, ed all'ultima sua parte senza esitanza appigliarsi onde non aggiungere al probabile lontano pericolo d'un difetto dell'esazion dell'affitto il sicuro attuale discapito d'un esborso esposto ad un pericolo ancora maggiore d'una restituzione chimerica. Si licenzia dunque il Colono: restano a bonificargli si tutti i servizj tutte le opere consumate in Campagna dalla di lui intera famiglia bonificazione, che non seguirà senza reciproco scontentamento, o contrasto, resta a provedere alla recupera, e custodia degli animali, ed effetti consegnati, restano a compiersi le inspezioni tutte relative ai lavori per la futura lontana raccolta.

Gli additati inconvenienti si sfuggano prevenendone l'intempestiva scoperta colle ricerche più diligenti, e più caute. Utile ne sarà l'avvertimento ma sicuro non mai finchè il credito privato il carico non diasi d'una notificazione, o non sia il credito provocato ad una manifestazione locale. Suppongasi per tali vie riparate, o riparabili le inconvenienze risguardanti il nuovo Patrone altre ben altre maggiori ne avanzano risguardanti il Colono.

Tra debiti di cui può restarne questi aggravato ve ne sono di provenienti da inconsiderato colpevol governo ve ne sono di provenienti da innocenti combinazioni

zioni fatali. Il Colono incorsovi, o negli uni, o negli altri indistintamente soggiacer deve al possibile pagamento ma non perciò alla perdita d'uno stato, che esclusivamente competegli, e che i mezzi fornendogli della laboriosa sua sussistenza i mezzi unici anco fornir gli potrebbe alla soddisfazione del voluto permanente suo debito. Con quale principio di publico o privato interesse potrà tollerarsi non che suggerirsi a chi averà cacciato dalla propria casa il suo debitore privandolo di quanto possedeva che per il corso di un anno non abbia a permettergli l'uso di un altrui ricovero offertogli capace a contenere, ed alimentare una numerosa famiglia di figli forse di donne, o vecchi impotenti? Perchè non avrà uno pagato condannarlo vorrassi a languire inoperoso sopra la Strada, o ad infestarne la sicurezza? Quale rapporto ha un tale contegno col voluto pagamento? Quale il privato o comune avvantaggio? Quella utilità che chiaramente mancare si vede nella pratica della Legge presente è riposta nel terrore dalla stessa inspirato. Questo è quanto può dirsi, ma non quanto può giustificare la massima rimproverata. Utile, e buono è il rigore verso la impuntualità de' debitori ma sia un rigore unicamente diretto alla inevitabile soddisfazione de loro doveri. Quanto più facile se ne renderà la esecuzione tanto maggiore se ne renderà il ribrezzo nell'incontrarneli. Con tali viste fu riformata la Legge.

In luogo dell'impertinente pagamento domandato al nuovo Patrone del debitore colono, o d'un forse egualmente intempestivo immediato congedo accordisi al vecchio Patrone del Colono medesimo, che possa domandare, che abbia quello a praticare, od a permettere, che sia praticato un generale sequestro sopra le terre affittate per cui dedotto l'importar dell'affitto, e della semina, se vi interverrà una fatta relativa consegna, abbia sul prodotto aspettante al colono a verificarsi il proprio pagamento. Il vincolo del detto sequestro niun aggravio apporta al proprietario del fondo assicurato della sua esazione niuno al Colono il quale ovunque si porti trae seco il peso de proprij debiti, ma potrà forse sullo stesso prodotto sperarne un avvanzo, od avrà almeno il conforto di preservarsi riunita occupata alloggiata la di lui intera famiglia in una stagione in cui niun altro provvedimento restagli ad implorare. Nella sostituzion del sequestro all'improvviso congedo troverà un stimolo efficace onde conciliarsi colla diligente condotta il favore del nuovo Patrone. Pagato questi del credito dell'anno, sicuro degli affitti avvenire colla continuazion de' sequestri potrà forse tollerarne ancora il disturbo accordandogli la insistenza sulla affittanza, e procurargli un accomodamento comportabile, e discreto verso il suo vecchio Patrone obbligato per così dire a prestarvisi attesa la nullità di tutt'altro espediente capace a portargli un

un qualche compenso a professati suoi crediti; il Contadino debitore della propria sussistenza alla vicendevole discrezion de' Patroni, e tratto dalla necessità al risparmio, ed al contegno vi si accostumerà forse meglio che in una conservata costante piena libertà de' prodotti delle terre dallo stesso lavorate ed in una provvidenza, che lascia aperto il caso ad un pagamento de' crediti: un qualunque escomeato colono troverà forse una indulgenza maggiore nel rilascio gratuito di effetti necessarii alla sua sussistenza al momento che dovrà esso partire, e staccarsi dalle possessioni occupate, e trarrà quindi un forte argomento ad astenersi dalle cattiverie solite praticarsi in tali circostanze. Ma sieno chimerici tutti questi avvantaggi certa è l'inconcludenza relativa al preteso pagamento della intimazione rilasciata dal vecchio al nuovo Patrone, o di escomeare il colono, o di saldargli il suo credito, certa l'incongruenza del danno apportato al nuovo Patrone obbligandolo intempestivamente a procacciarsi nuovi lavoratori, e custodi della deserta casa colonica, e certa la inonestà di una esecuzione che espone alla mendicità all' ozio alla dispersione riflessibile numero di individui di ogni età, e di sesso scevri di ingerenza, e di colpa sulla mala tenuta direzione domestica. Cotanta è l'avversione che desta un tale suggerimento della Legge che male augurarebbesi di chiunque ad abbracciarlo prestassesi con animo fermo, e tranquillo.

Moglie usufruttuaria e Mobili, e prestamenti

Non è conveniente che una Moglie in esclusione de' Figli abbia a perpetuarsi il possesso de' beni del Marito; non è parimenti conveniente che per aver riportato una testimonianza, ed un pegno forse sovverchio di gratitudine, e di stima abbia a perderne l'intero profitto. Ad oggetto di evitare amendue gli ora detti inconvenienti prescrisse già lo Statuto che se il Marito lascierà nel suo testamento, o altra ultima volontà la Moglie donna Madonna, paterna usufruttuaria, ed abbia Figliuoli, che succedano: non si intenda lasciato altro che la preminenza in casa ed alimenti; e non stando coi Figliuoli ne avendo gli alimenti abbia la sua dote con gli interessi dal giorno, che le cessano gli alimenti?

E se l'usufrutto non sarà generale ma modico, e parziale godrà la Vedova del benefizio testamentario? od averà essa a dimetterlo per sortir quello della Legge? e sortendo quello della Legge e qual saranne la di lei condizione? Non altri che il Giudice può validamente rispondere alla prima quistione, e tutti il potranno alla seconda dicendo che fortunata sarà la condizione della Donna se averà robba sua propria, od Eredi ragionevoli, e discretti, e sarà a compiagnersi ne casi diversi. Imperocchè una preminenza limitata alla consequzione degli alimenti, ed in difetto di alimenti alla consequzione della dote, o usufrutto della dote medesima, in qualsivoglia ristretta misura fosse essa constituita,

non è che una parola vuota di significazione, e di sen=
so. Uopo è egli qui dunque concretare, e distinguere.
Se l'usufrutto non eccederà la terza parte della mari=
tal rendita libera sia il percepimento dell'usufrutto me=
desimo riservato alla donna. Per legge può il Padre
disporre di due terzi della sua robba libera in pregiudi=
cio perpetuo de figli, ed a favor d'un estraneo, e per=
chè non potrà disporre di un terzo a favor temporaneo
della Moglie, o della Madre favor finalmente domesti=
co, e spesso non importante che un utile freno, ed un
aumento di riguardi verso persone rispettabili, e be=
nemerite. Eccederà all'incontro l'usufrutto sudetto
la terza parte sia questo il caso della ~~dichiarata~~ ~~eleva=~~
~~zione della Vedova in Tutrice, e Curatrice~~ e non dirò
~~della~~ sumentovata preminenza sottoposta alle note
possibili vicende nel terminar della tutela, ma del di
lei mantenimento corrispondente alla già sostenuta, e
permanente figura di principale individuo della sua
Famiglia
Morto il Marito li Mobili portati dalla Donna alla casa
di quello come anche quelli che il Marito di suo uso quo=
tidiano avesse preparato insieme con l'Anello e Vera
d'oro, e tutti li Mobili di cadauna sorte che le fossero
stati dati, o donati da Parenti, e Consanguinei sieno
proprij della detta Donna essendo in esser etiam che
fossero impegnati, e sieno alla medesima dati, e conse=
gnati, e

gnati, e disimpegnati dalli Eredi del Marito. Così lo Statuto. Ma se per le competenti disposizioni, ed arbitrij del Marito averà egli impegnato gli argenti, ed i Mobili non già regalati, ma unicamente stati dallo stesso preparati per la Moglie ad uso quotidiano ed in misura forse eccedente la convenienza ed il bisogno perchè averanno i medesimi ad essere recuperati a carico della di lui facoltà? Se la Donna averà impegnato l'Annello, ed i suoi regali, o mobili particolari perchè averà ciò a riguardarsi sicome un fatto del Marito includente la di cui responsabilità tuttochè ignaro forse del fatto medesimo, e suggerito forse dalla vanità, e capriccio della Donna medesima? Così nel caso di vita che di morte del Marito riconosciute furono già dallo Statuto, e distinte le particolari proprietà della Donna. Vi usi dunque in relazione agli assegnati rispettivi diritti. Le averà dessa impiegate a suffragio de pesi domestici incombenti al Marito. Ne ottenga dallo stesso il contrasegno, e la prova, e ne formerà un credito rispettabile dalla natura, e valore de crediti tutti efficaci, e reali. Tenendo conto la Donna delle cose proprie, e comportandosi in modo di poternelo rendere ad altri in caso di bisogno non averà la medesima mestieri di nuove providenze, e di providenze, che dar le potrebbero un eccitamento alla dissipazione nella offertale sicurez=

za di una restituzione gratuita a carico d'una facoltà, che trovandosi altronde rigorosamente aggravata dal debito d'un vedovile mantenimento ragguagliato alle circostanze, ed alle sue forze aggravarsi ulteriormente non dee da presunzioni, o doveri contingenti, o superflui.

Notificazione de' Fideicommissi

Sul proposito de testamenti si espose la convenienza d'una publica cognizione della loro esistenza, e fu nel tempo stesso rimarcata l'imperfezione di qualsivoglia regolamento il quale non abbracciasse la specifica de'beni soggetti. Ma perchè cotesta specifica appoggiata esser dee a certi documenti, od a fatti constanti, ogni qualvolta non sarà fatta dal Fideicommittente da commissarij, o dall' Erede immediato ed in tempi determinati, e con termine all' instituzione del Fideicommisso ad alcuna voluta inneccettuabile conclusione può giustamente applicarsi. L'obbligo d'una generale rassegna de'beni Fideicommissi fatti, e da farsi dato indistintamente altra volta dallo Statuto, fu forse il Principale motivo per cui cadette l'intiero capitolo concernente i Fideicommissi in totale abbandono. Nella data massima oscurità della rispettiva loro importanza nel dato massimo interesse degli attuali possessori de'beni soggetti nell'attenuarnela non puossi in alcun modo imaginare, o presumere che nella esecuzione de' prescritti Inventarj prestata fosse la dovuta chiarezza puntualità, e sollecitudine. Or contro le sottrazioni di qualsivoglia indole le sospettate, o convinte negato dovea il reclamo, od ammesso; Se negato, un colpo mortale portavasi a Fideicommissi; se ammesso, o doveasi ammettere a tempo determinato e ristretto, od a tempo illimitato; Se illimitato, inconcludente, e nullo restavasi il presentato Inventario, se determinato, e ristretto, stato non sarebbe in effetto praticato che da Persone di raro carattere, e previdenti a proprio vantaggio il caso d'una successione vicina. Spese fatiche contrasti apporta la confutazione d'una presentata

notifica di beni Fideicommissi, e specialmente se per lontana in-
stituzione assoggettati ad una tal condizione; ne proprio è certa-
mente di prudente, e sano consiglio il certo personale discapito
per un incerto avvantaggio d'una possibile posterità. Esposta so-
crificata era dunque la sorte della posterità stessa. Tale sarebbe
stato l'immancabile effetto d'una specifica de' beni obbligati ad
un fideicommisso formato in precedenza alla publicazion della
Legge ordinante la presentazione degl' Inventarj. Il particolar
riconoscimento delle qualità soggette a testamenti anteriori s'
aspetti dunque al solo Erede qualunque nominato, ne questi pri-
ma dell' avvenuto suo caso lo stato tranquillo scomponga, o pertu-
bi degli attuali pacifici possessori. L'indice altronde commesso
formarsi di tutti i testamenti salvando le particolari vocazioni ba-
sterà a salvare le particolari pretese sopra le distrazioni tutte
comprovate dalla facoltà obligata, e metterà il possibile freno a
le distrazioni future. Imperocchè occorrerà d'ora in avanti una
vendita? Chi non vorrà avventurarsi all'aquisto d'un Fideicomesso
ricorrendo all'Archivio ritroverà un indice accuratamente forma-
to la serie de testamenti proprij della Famiglia venditrice, e di
quelle ancora, che colla medesima ebbero comunicazione o rap-
porto. Se ci manca il tenore di detti testamenti ne averà in vece
equivalente la data il Nome del Nodaro, e del Luogo ove risiedono
i suoi Protocolli. Chi aquista non suole ne deve curare il proprio
comodo ma la propria sicurezza, non gli sarà grave perciò ne un
viaggio forse occorrente, ne l'estrazion d'una copia. Un estratto
solo testamenti contenenti un fidecommesso
commesso a Nodari de' ~~nomi chiamati al beneficio d'una~~ Eredità
od anche

od anche la copia stessa de' testamenti ~~contenenti un'ididescom-~~
~~messo~~ assoggetterebbe il valore d'una azione all'incompetente
Giudizio di un Cancelliere, o Nodaro; una consegna all'incontro
generale di tutti i testamenti porterebbe una offesa a privileg=
gi delle Giurisdizioni particolari consacrati dalla Sovrana autori=
tà, e dal tempo, ed una perdita delle utilità aspettanti ai pos=
sessori ed ai legittimi loro custodi. Il prescritto summario sfugge
ogni obbjetto. Ella è questa una fattura di pochi giorni, trattone
quella di alcuni Archivj particolari, e vienle perciò generalm.te
assegnato il termine di anni 2. La comunicata notizia di un esi=
stente testamento non ne rende che più vantaggioso, e solenne
il deposito. Quella carta che giacevasi inoperosa, e negletta senza
cangiar situazione riacquista agl'opportuni momenti una celebri=
tà, ed un vigore capace a formare in non lungo decorso di tempo
un sopraabbondante compenso alla intrapresa moderata fatica.
Niun sospetto adunque può concepirsi che all'ordin premesso
prestata non venga spontanea generale obbedienza. In onta
d'ogni apparenza avvenir può tuttavia e per colpevoli, ed in=
nocenti cause che nell'ingionta presentazione de' summarj man=
chi un qualche testamento; è riservato perciò ad ogni pretenden=
te interesse fu un termine più estero onde osservatone l'avvenuto
diffetto possa egli medesimo ripararvi colla personale comparsa, e
produzione di sue pretese. I contraenti oculati oltre il summario
de' testamenti dovran quindi percorrere il libro ~~delle~~ delle parti=
colari notifiche: Il creditore di un azione qualunque non ne porta
all'Archivio già eretto delle notificazioni de crediti particolari, che
il semplice annunzio; le carte originali i documenti restano ove sono

re dalla notifica risentono vantaggio alcuno relativo alla loro realtà od importanza. Chiunque vuole accertarla, od abbatterla non ha che a prestarsi all'esame dell'azione medesima. La regola stessa si pratichi anche in proposito de Fidecommissi.

Agli esistenti Inventarij de' beni obbligati, e che d'ora in avanti saranno formati dagl'Eredi o Commissari dato fu parimenti l'obbligo d'una presentazione della loro notifica all'Archivio generale. Non basta che sappiasi il debito dato agli Eredi futuri dell'Inventario ma occorre che se ne sappia ancora la loro effettuazione onde i pretendenti interesse possano ricorrere a mezzi suggeriti dalla publica providenza per la loro indemnità, e salvezza.

Le detrazioni di un Fidecommisso notificato, ed inventariato a qualsivoglia titolo appoggiate siccome fu ordinato registrate in libro particolare manteranno la voluta publica precisa contezza dalle rimanenti sue parti. E il Fidecommisso così sistemato, non offrirà più occasione di confusioni di lagni, ed innocenti rovine. Ed alla rispettiva comparsa delle contemplate generazioni future mostrerà a note certe non contrastabili la qualità, e quantità del benefizio loro aspettante, e loro procurato dalla spiegata parzialità de' defonti non meno che dalle attenzioni delle Leggi.

confusioni non si aggiungano: non nuovi disordini.

Ne il dovere espresso d'un inventario de' beni obligati in niun modo restringe ed aggrava la condizione de testatori. Il faran essi a proprio comodo o talento; non sortendo loro di avere ne l'uno ne l'altro, ne lascino la cura all' Erede, ne fidandosi di ritrovare in questi la desiderata esattezza nominino ad elezione uno o più commissarj meritevoli di loro estimazione col libero accesso alle querele degli interessati

Niun obbietto alla massima far puote quanto segue. Gli uomini naturalmente schivi dal pensare alla morte protraggono all'ultimi periodi della vita la fattura de testamenti, ed in tali frangenti applicar non potendosi alla formazione del suggerito inventario, anzi che rimetterne ad altri la briga od abbandoneranno ogni pensiero del fidecommisso, o rimettendola esporranno per una possibile infedeltà degl'Eredi, o Commissarj una parte della facoltà alla sottrazione del vincolo: Imperocchè nel primo caso assai più fittizio che reale rispondesi: se i testatori per non aver essi ~~non averanno essi stessi fatto in quelli momenti il~~ loro inventario, e ~~se~~ per non poterlo fare negl'ultimi periodi di vita si appiglieranno alla risoluzione di ommettere l'institutione d'un fidecommisso egli è un segno evidente che non si curarono in addietro, e che non se ne curano al caso della morte, ed un fidecommisso di meno non fa torto a nessuno, e certamente migliora la univer=

tal condizione; ed al secondo caso rispondasi che se per la supposta possibile impuntualità dell'Erede, o o commissarij tuttoche riparata dalle ordinate providenze sfuggire potesse all'opposto ligame una qualche porzione della faccoltà vinto di gran lunga il discapito ne è dal profitto, che ne ritorna alla massa della faccoltà medesima obligata non più sogget= ta sicome per lo passato alla total sua dispersione per altra assai più probabile incuria ignoranza, o malizia de prossimi, e remoti possessori successivi. L'inventario è ad ogni modo l'unico mezzo valevole anzi pur necessario alla preservazione non meno del fidecommisso che alla sua redenzione delle vio= lazioni sofferte: Or quanto non è utile ragionevole, e giusto, che il Publico superstite alla cui protezione affidata è dal Testatore scomparso la custodia di sue commissioni abbia della qualità ed importanza delle commissioni medesime un autentico documento personale, od almeno non fabricato in tempi dalle loro instituzioni troppo disgiunti, e per conseguenza soggetto ad ogni genere di eccezioni, e fallacie. Viva dunque il fidecommitente nel suo testamento ma all'unico noto, ed ascentito avvantaggio dell'Erede chiamato non a distruzione di chi si procaccia un sta to co frutti di una saggia industriosa condotta non a confusione, e sbigottimento d'una a miglior titolo viven te libera società. Santissima, ed applaudita fu l'erre= zion

zion dell'offizio della notificazion de contratti, e perchè n'andranno esenti i fidecommissi non prescri:
:ttibili mai per qualunque corso di tempo, e quindi inducenti discapiti, ed effetti di gran lunga peggio:
:ri.

Noto a ciascheduno è il destino particolare dovuto a testamenti. Egli è di dover tuttavia che espres:
:samente la Legge n'annunzj le sue intenzioni relative. Vi ha un testamento esposto ad interpre:
:tazioni diverse, a contraddizioni reali od appa:
:renti, ad imputazioni di proprietà usurpate, ad incombenze finalmente non eseguibili per apposite leggi contrarie, o sopravenienti insormontabili ob:
:bjetti ei non avrà perciò, ne per altre consimili accuse a confondersi col testamento in cui compromessa è l'età la cognizione la libertà del testa:
:tore, la nomina dell'Erede la memoria de' figli, l'assegnazione della competente leggitima ed infin la piena osservanza delle formalità tutte prescritte. Il Giudice chiamato alla ricognizione, e giudizio degli attribuiti difetti alla indole loro diver:
:so avvertendo decreterà a tenor della Legge, od il preciso sentimento, e valore del testamento, od il caso di sua conversione in una libera eredità inte:
:stata.

Note per pratica sono le formalità necessarie alla vali:
:dità di un testamento non nuncupativo ma un punto

così interessante alle ognora varianti vicende di
tempi non deesi abbandonare o rimettere

Dell'Offizio delle notificazioni fideicommisso

Ordinossi che la presentazione de' summarj, notifiche, inventarj, detrazioni, pretese in Offizio registrata sia in libri particolari, e distinti col nome di libro Patria, e libro Città e questo perchè a seguir abbiasi il metodo già praticato, ed aggradito delle notificazioni de crediti sicome proprio a serbare le rispettive attinenze i dovuti rispettivi riguardi, e nuovamente in tanti libri alfabettati, e diversi quante sono le diverse categorie onde facilitata possibilmente ne sia la chiarezza, ed i ricercati confronti

Ove che al solo notificante un portabile aggravio addossassesi della contribuzione all'Offizio inadequato ognora sarebbe al dell'Offizio proprio mantenimento. I casi relativi d'una nuova institutizione di fideicommisso, o d'una detrazione non sono così frequenti, che da questi unici rittrarne si possa un concludente profitto. Non avviene così dei casi in cui occorrerà farsi un esame de' summarj od institute pretese su' fideicommissi tutti esistenti. Non sarà forse contratto di vendita, che ad offrir non abbia l'occasion d'un ricorso; nè vi sarà contraente che alla propria sicurezza volentieri non sacrifichi la contrassegnata tenuissima somma, e nulla relativamente all'oggetto importante. Le utilità dell'Offizio per tal modo accumulate formerano senza l'intervento di particolari gravami il ragionevole ricercato compenso agli assunti doveri proprj della nuova inspezione.

Possesso

Inesorabilmente un possessor si condanni alla perdita di quanto abbracia ed importa una azion prevalente; ma ogni aggravio risparmisi eccedente l'importanza dell'azione medesima. La ragione, lo stesso Statuto ne prescrisse il dovere la proporzione. Piacque tuttavia a quest'ultimo di apporvi una eccezione dicendo. Ma perchè occorre, che dal possessore vengano tutti miglioramenti di Fabriche con molta spesa venendo il caso della relassazione de beni, o per povertà, o per altro riguardo non può quello che averà ottenuta la relassazione far il pagamento in questo caso Statuimo che se saran miglioramenti di quella quantità, che per il presente Statuto sono dovuti al miglioramento sia in libertà del Patrone rilasciare al detto Possessore il sito dove sarà stata fatta la Fabrica, e riaver tutti gli altri campi per il qual sito, o altro che in esso miglioramento fosse di sua ragione li sia corrisposto quell'annuo affitto che sarà giudicato esserli dovuto. Se i miglioramenti per equità per giustizia per lo stesso Statuto importano un risarcimento perchè qui il pretesto qui d'una povertà, o d'altro misterioso riguardo all'interpretazione de Leggitori restarsi deve abbandonato: Quale e quanta sarà la povertà giudicata sofficiente all'esenzione d'un altronde dovuto pagamento, e quanti non la simuleranno al solo oggetto

oggetto di coglierne il promesso avvantaggio, e quanti non guideranno all'indiscrezione all'abuso de' fatti miglioramenti alla vista sol tanto di ciò che non si combina col particolar loro genio, ed interesse. Inutili ricerche. Chiunque domanda e vuole giustizia ne subisca esso pure le prescrizioni rigorose. Se con leggitimi argomenti domanda il rilascio d'uno Stabile in cui siavi in tempi scorsi d'ogni sospetto, o diretto incorporata l'altrui facoltà abbiaselo, ma risarcisca ma paghi quanto vi ritroverà di non separabile, e tuttavia non aspettante a particolari suoi titoli abbiaselo ma non ischernisca, od aggravi la condizion dolorosa d'un possessore spogliato con frivole esibizioni ingiuriose sostituite alle già ordinate prescrizion generali d'una verace inalterabil giustizia. Che varrebbe la offerta cessione d'un Giardino, d'una Fabbrica cui tolta è la ragione d'una coltivazione, d'una abitazione? Il peso degli occorrenti restauri sovverchiar forse già per se stesso potrebbe il prezzo del godimento. Che sarà poi se a cotal peso l'annuo cannone si aggiunga che esser può giudicato appartenire all'importanza del fondo o d'altro che in esso fosse di ragione del pretendente? Reso questi proprietario d'una nuova rilasciatagli facoltà già cessa la presunzione, il fatto stesso smentisce l'affettata impotenza al pagamento seppur impotenza non vorrassi chiamare il mal talento, o gli incomodi naturali d'un pagamento. In difetto d'altri

fondi

fondi i frutti stessi acquistati dello Stabile migliorato, ed aggrandito bastan soli a somministrare i mezzi più, o meno solleciti alla piena soddisfazione degli in=combenti doveri. Le convenienze dello Stabile deter=minarono l'erezione de' miglioramenti, ed al ritro=vato pacifico leal Possessore competivane il libero giu=dizio. Niuna accusa adunque, e molto meno una pe=na qual sarebbe la perdita del dovutogli risarcim.to ad esso opporre potrassi per avernele in un modo, o quantità determinate in preferenza di un altra. Se al nuovo pretendente comparso appartiene lo Stabile ad esso pure appartenghino le qual si sieno conve=nienze legalmente procacciate dal legal Possessore dello Stabile medesimo; ne darsi dee luogo alla sepa=razion arbitraria d'un possesso dello Stabile dal pos=sesso delle convenienze dell'identico Stabile. Chi aspira o vuole i vantaggi del primo, non iscampi, o deluda i doveri del secondo. Non vi ha povertà ne circostanze, che sot=traggano il possessor alla commandata immediata, ed integral restituzione gratuita di quanto averà egli incautamente, o sia ignaratamente comprato, non sia parimenti povertà ne circostanza, che disobli=ghi il nuovo Proprietario dal riadennizare il Possesso=re accommiatato di quanto alla di lui spezialità si appartiene, e si troverà innocentemente ed insepara=bilmente connesso col fondo soggetto alla instituita pretesa. La giustizia stà per tutti, e se pure potrà farsi

parziale

parziale non potrà non favorire la parte aggredi=
ta, e sofferente. Con tale principio a stabilire verreb=
besi che gli ornamenti, e le fabriche soggette all'im=
provviso forzato rilascio dovessero al loro autore boni=
ficarsi a tenore del costo loro naturale, e primitivo.
Ma sfuggasene ogni imputazione, siangli bonificate
col semplice ragguaglio dell'attual loro valore. Questo
egli è propriamente il valore della cessione questo il real
benefizio del Possessor subentrato, a benefizio non suscetti=
bile della preaccennata arbitraria modificazione, o rinun=
zia parziale ripugnante ai titoli stessi del domandato
rilascio. E come potrà giustificarsene, se lo spoglio tenta=
to dipende da titolo fideicommissorio. ~~Imperocchè dipen=~~
~~dendo~~ posto, come solito è avvenire ~~da un fideicommisso~~ il
pretendente il nuovo possesso mal potrà egli col prete=
sto di volerne l'immediato intero profitto avvanzarsi
ad attenuarne la quantità in discapito de' successori
egualmente chiamati, e quindi apportar loro la perdita di effet=
ti ad essi aspettanti, e l'uso cioè, e la proprietà d'un
fondo, e d'una abitazione necessaria forse non che
opportuna. Se col risparmio, ed impiego de' frutti il
detto pretendente ricostruirsi potrà nuova fabrica non
si riparerà perciò agli effetti della smembrazione segui=
ta alla perdita d'una situazione probabilmente la
più addattata, e migliore all'intrusion d'un estraneo
nel fideicommisso in aperta violazione delle disposizio=
ni del Testatore. Non si contenda al pretendente il libero

pieno

pieno esercizio della sua azione, e nello stesso tempo non si intacchi, o minori l'azione medesima in discapito de' successori egualmente chiamati, usi dei diritti ad esso lui aspettanti ma non eluda i diritti egualmente aspettanti al possessore spogliato. Dacchè se ne ritrova, ed esiste il possibile conciliamento, e si afferri e si pratichi colla rimozion d'ogni pretesto, ed arbitrio. Nè qui ad iscreditarne la massima vaglia il riflesso che il possessore per la combattuta provvidenza restavasi esposto al sacrifizio d'una rindennizzazione, doveva ne esso poi attribuire la colpa a titoli od insolenni, o fallaci. Finchè la pretesa, e la nuova preponderante ragione non è comparsa veri erano, e solenni i titoli stessi, legale incontrastabile il possesso, eguale a qualsivoglia altro possesso. I frutti provenienti non obligati di niuna condizione ovunque e comunque impiegati, e sussistenti alla spezialità del lor possessor si apparteneranno, niun rimprovero dunque sull'uso fattone, niuna dunque quistione sulla proprietà, niuna dunque condanna alla perdita

L.

Prescrizione

Lo Statuto messo ha tra le sue Leggi la prescrizione di qualsivoglia titolo inoperoso, o negletto per il corso degl'anni trenta, purchè non sia di censo, o livello, ed ogni titolo non altera condizione, e lontananza di tempo comparisce in giudizio senza riguardo ne apprension della Legge. Si avrà egli perciò a depennarla dallo Statuto siccome inutile ingombro? o piuttosto a procurarle un nuovo vigore? Non dubia ne appare la scelta. Imperocchè materiale, è vero ma appagante, ma giusta è la ragion d'un possesso, dessunta dallo stesso possesso. L'uso, il silenzio, lo stabi=lito publico, e privato concetto fornissegli una prova di sua competenza assai più persuadente di quella, che trar si potreb=be in contrario di una carta affumicata, e corrosa la quale pro=babilmente convinta resterebbe da altra carta, o posteriore contratto ove che il tempo distruggitore de' Bronzi e de' Marmi non che di scritture, o di private memorie avesselo preservato da naturali suoi guasti. Non sortiamo già noi da secoli barbari, e molto meno lo siamo attualmente per giudicare, che per sì lungo tratto quanto abbraccia la prescrizione abbia ognor la im=potenza la ignoranza, la tema a non certamente schivi abi=tanti di nostra Provincia intercettata la via a sempre vigili, ed aperti Tribunali, ed impedito il notarsi una contradizione, un protesto, una citazione, atti tutti di semplice, e piena ese=cuzione, atti tutti capaci a preservare ogni azione, ogni idem=nità, che fosse, o venire potesse affettata, e pretesa. L'usurpo, e la frode non deve già supporsi, ma provarsi pienamente, ne

ne senza distruzione, od aggravio di un tale principio opporvene potrà la vituperevole marca ad un possesso qualunque unicamente perchè orfano fatalmente rimasto di prove di sua instituzione formale, o non consonante a degli ostentati documenti non altro sul proposito concludenti, che il non essere il possesso sudetto nè dipendente, nè figlio de' documenti medesimi. Un'origine sì informe non avrebbe mancato di eccitare l'opposizione, e lo scandalo de' Testimonj interessati. Se negl'anni 30. destinati alla discussione di qualsivoglia titolo, od aggravio non vi apparve una querella un ricorso relativo egli è a concludervi fermamente, che non vi ne ebbe occasion nè argomento.

Un totale abbandono d'ogni diritto esclusivo d'una pratica congiunta colla spontanea prestatavi servitù personale manifesta una accettazione un assenso una non dubbia ratifica della pratica stessa. E che altro ricercasi per istabilire il valore delle incontrate libere obligazioni sociali? A comprovarne la avuta esistenza, e meritarne il favore de' Tribunali basterà una confessione momentanea un scrittura nella varietà de' talenti di ricercanti esser suscettibile di interpretazioni diverse, e vuota di significazione, e d'una relativa concludenza vorassi essere una continuata costante cooperazione uniforme? Quanto più evidente e più certo, è il fatto delle parole, quanto più incontrastabile e più fermo esser ne dee il risultato, e tante le prove inegabili d'un esistente dovere, quanti gli atti onerosi, e spontanei prestati

ti in dipendenza, e relazione al dovere medesimo. Ora siccome alla rilevazione di un fatto, non altro ricercasi, che l'esame del fatto, così alla rilevazion d'un possesso, non altro ricercasi, che l'esame dello stesso possesso, e trovatolo introdotto tollerato costante già esso male sua stat, male fabbricata, ed eretta dagli stessi avversarij troppo tardi impegnati ad abbatterla. Per quanto si adoprino non averà giammai loro fatto l'ascondere le proprie mani ne di orpellare il proprio lavoro con introduzione intempestive placitanti la propria condotta, e de lor precessori siccome inconsiderata timida ed imbecile, la altrui siccome fraudolenta, prepotente, ed ingiusta.

Se l'ora detto possesso verserà sopra robba astretta a fideicomisso od altro vincolo somigliante, egli è chiaro, che aspettandosi questa alla specialità di singoli i successivi chiamati soggiacer deve alla particolar revisione, e confronto, e male per chi si trovasse convinto di avernela smunta od alterata senza autorevole licenza, od appoggio soddisfacente le individuate ricerche; ma se verserà all'incontro sopra robba libera, ed averà riportato al momento della di lei trasfusione d'uno in altro proprietario la vicendevole soddisfazione, ed un lungo pacifico posteriore adderimento esporta del pari, che la precedente stassi non deve ad un sindicato arbitrario ne astretta a giustificare tutti quelli passi, che sulla fede della natural sua condizione averà buonamente trascorsi. Agli errori, agli equivoci, alle usate violenze passibili 30 anni determinato ha la legge

per la aspettante loro correzione, ma questi privati non ha
ne dee incontrar altra eccezione dell'attuale possesso, che
quella la quale risguardi la libertà dell'alienante. Non di
già la equità, ma la stessa rigorosa giustizia può altrimen
ti ordinare, o permettere. Imperocchè non senza una ingiu
sa, e potente parzialità potrassi sentenziare un Possessore
al rilascio di un Bene qualunque in esso lui per coridire con-
naturalizzato dal tempo col pretesto, o di non adempiuta for
malità di contratto o di effetto trovato discorde dall'impor-
tanza o tenore di alcune carte improvvisamente comparse,
o d'altro consimile rimproverato disordine, e ciò a favore
d'altro provato precedente possessore del Bene medesimo,
senza che a questo altresì sia dato il carico corrispondente di
comprovare non solo il particolare suo titolo, ma i titoli anco
ra di quello, e di quelli dai quali fu nella di lui spezialità e
rappresentanza tramandato siccome esente dall'imputato,
e da ogni altro imputabile più lontano, ma egualmente inte
ressante diffetto. A cotal sorta di perquisizioni, ed indagi
ni, perquisizioni, ed indagini, che sole livellar possono, com
è di dovere la condizione de' possessori passati, colla condizio
ne de possessori presenti, chi offrire potrà documenti, o lumi
bastanti? Ah che buona una dissimulazione! I possessi son tutti
paragonabili alle genealogie delle Famiglie. Chi curioso trop
po, vuol troppo lungi spinger lo sguardo mancar non potrà
di avvenirsi nell'avventuriere, o nella persona sospetta. Non
indebita perciò ne compromessa ne è l'aquistata estimazion

posteriore

posteriore. Così è de' possessi; il richiamarli alla loro sorgente, è la cosa medesima, che il volerli degradati tutti, ed avviliti. Nota a ciascheduno è la formazion difettosa della società, note le crisi, ed il genio de' secoli lontani. Di là sortendo per linee diverse gli attuali possessi non calcolabile ne è l'intrinseco originario loro merito. Opera del tempo, e delle Leggi fu lo stabilimento la universale riputazione, e consistenza; si sparse un velo sopra gli abusi dell'arte, e della forza, ed un acqua lustrale purgone le macchie. Se stabilita ne fu la salutar providenza, fermo, ed equabile esser ne dee lo speciale valore per la serie continuata de' tempi ognor bisognosi di indulgenza, e suffragio sui particolari loro avvenimenti. I Tribunali di Giustizia non sono già eretti a rimettere in cattegoria succession regolare gli attuali possessi, non a vendicare i torti obsoleti dimenticati, non ad avvalorare le ritrattazioni i pentimenti i capricci, ma a mantenere in ferma osservanza le leggi, la fede, i costumi le proprietà degli attuali abitanti, e se nate queste senza sorpresa o querella degli interessati Testimonj, se pervenute alla loro adolescenza, e maturità cattivandosi il pubblico, e privato riguardo col non interrotto esercizio de' proprj attributi sul lor invecchiare, sul momento che si hanno acquistato un diritto, che eguaglia i diritti delle altre proprietà tutte tratte al loro principio condannare non debbonsi ad una destruzione improvvisa procurata dal forse favore voluto parzialmente operante d'una caligine suscitata dall'urto, ed intreccio delle

evoluzioni giornaliere.

Se il termine degl'anni 30. stabilito dalla Legge a consavare o prescrivere un' azione, e stabilire una presunzione inelluttabile della conveniente sua situazione col semplice appoggio della acquiescenza, parrà a taluno troppo breve non avrà egli, che a rifflettere alla inutilità, e pericoli d'una più lunga durata. Imperocchè gli anni determinati dalla prescrizione, od incominciano, e finiscano sotto l'amministrazione d'un solo proprietario, od incominciano sotto uno e terminano sotto un altro, o altre successivamente subentrate. Nel primo caso dessi han già riempiuto lo spazio più grande, e certamente il migliore della amministrazione medesima; in confronto della massa pochi sono gl'individui i quali ne contino una eguale non che maggiore, e se questo non fu capace di un momento di avvertenza, o di zelo a conoscere cautare o promovere il proprio interesse egli è a presumersi che niente del pari varrebbero i pochi anni che gli si potessero aggiungere di una vita cadente, e naturalmente nemica di novità. Ma se di poca o niuna concludenza sarebbe una protrazione di termine per il proprietario presente all'intiera consumazione del suo corso; di molta concludenza, e deforme sarebbe all'incontro nel caso di molti proprietarj successivi. Un Erede qualunque che ritrova sospesa un'azione già disponibile ad arbitrio de' suoi precessori per propria per altrui direzione tardare non deve a prenderne conoscenza, e ridonarle quella efficacia, che crede competerle per forma degli apparenti ineseguiti suoi titoli. La qualità dell'azione la di lei situazione non può non attirarsi una giusta diffidenza, ed una qualsiasi nuova tolleranza, o silenzio

non

non attirarle un discredito, ed una conveniente presunzione contraria. Il sovvertimento di un fatto costante, che aggravi la estimazione dovuta agli autori defonti cooperanti, ed incapaci ad un rendimento di conto, e che disonori ad un tempo la fede, e le replicate asserzioni, e proteste degli attuali possessori paci=fici, esigge l'uso il più cauto di testimonianze de riscontri, e con=fronti, ed il loro qualsiasi risultato tanto più difficile, ed incerto di=viene quanto maggiore fassi la respettiva loro distanza, ed il nu=mero degli aventi avuta parte, e dominio. Non senza pericolo d'ingiustizia, e dirò pure non senza ribrezzo può un Giudice or=dinare lo spoglio d'abituato innocente possesso ne pericolo ne ribrezzo troverà all'incontro negando ogni sua assistenza ad un credito, che ha neglette le provvidenze della Legge pubblicate a sua indemnità e preservazione. Perchè malamente fatta si perde una consegna, perchè malamente formato si perde un acquisto, perchè malamente custodita perdasi ancora del pari una azione pretesa. La perdita in quest'ultimo caso è molto meno a compiangersi, che nei precedenti. Primamente perchè non certo il torto asserito. Secondariamente perchè non nato da una accidentalità, o dalla svista di un rapido momento, e finalmente perchè introddotto in sistema e fatto cardine di conseguenti non numerabili forse disposizioni posteriori delle Famiglie.

Cotanto equi, speziosi, ed omogenei rassembrano gli effetti della prescrizione, che esitare non puossi a proporne l'universale applicazione. E perchè siccome fu praticato in addietro averà a restarne esente il censo, e livello? La Provincia anticamente era presso che tutta composta di

Mari, vale a dire di fondi censiti. Il tempo, le rivoluzioni, i patti posteriori n'hanno apportato il loro scioglimento or generale e ora parziale. Usitate, e proprie di tutti i giorni sono le creazioni ed estinzioni delle partite livellarie. Or quanto facile non è egli, che tutto altra cosa cercandosi scaturisca una Carta indicante l'antica esistenza di un Credito livellario, o la condizion di una terra diversa dall'attuale sua condizione, e manchin poi le tracie precise dell'avvenuto possibile legal cambiamento? Se all'apparente difetto attribuir si volesse una illimitata forza retroattiva ridonante la primiera loro efficacia perditante indeciso lo stato renderebbesi di innumerabili possidenti Famiglie; cosichè se taluna inclinata pur fosse a dolersi dell'impedito esercizio delle azioni su mentovate, non ha d'essa che ad avvertire alla pronunziata esenzione dall'obligo altronde infissole di dare permanente, e perpetua soddisfazione, ed ascolto alle querele tutte possibili riguardanti la originaria purità, ed indipendenza delle possedute sue Facoltà. Per quanto poco si estenda il particolar suo patrimonio ove che prestare si voglia ad un esame rigoroso, e secreto confessarsi dovrà debitrice della goduta sua calma alla probità di taluno, alla irresoluzione di tal altro, o finalmente alla insciénza di un terzo della destituzione in cui essa ritrovasi di una qualche carta la quale al caso di un insurgenza, ed attacco sarebbe pur necessaria ad una efficace difesa. Ma sia pure così fortunata nei proprj registri, o de' suoi precessori, che a temerne non abbia il più lontano cimento, niente troverà perciò nella nuova regolazione d'introdotto a suo invo-

lontario

lontario immeritato discapito. Imperocchè essendo la medesima stata dalla Legge fino al giorno d'oggi dispensata da ogni avvertenza, o pensiero sulla custodia delle pretese sue azioni censuarie, o livellarie le si benefica ora a questo riguardo il tempo tutto qualunque, e comunque trascorso. L'indefinita generale carriera non incomincia che dal momento della comparsa del presente Statuto. Dati son dunque nuovi 30. anni ad esaminar l'esistenza, il valore degli innoperosi, e sepolti suoi titoli, e a dichiararsene pretendente. In si lungo intervallo, chi potrà non riscontrarvi l'opportuno momento? Il peculiar interesse lo ricerca, e lo esigge la convenienza, e la discrezione verso un Debitore esposto improvvisamente a soccombere sotto la ognora crescente importanza di un non avvertito dovere, e di un dovere forse anco sfortunatamente sopreso.

Non tutti siccome fu osservato, hanno sopra queste azioni recondite un reale diritto, tutti ne hanno un incontrastabile a renunziarle ogni qualvolta ad essi esclusivamente appartengano. Le formalità concludenti degli atti tutti obbligatorj dipendono dalle disposizioni della Legge; e se alla quietanza degl'anni 30. affisso ha la Legge il dovere di un perpetuo silenzio, chi ad incontrarla si avvanza non all'altrui capricio od alla violenza, ma alla propria volontà ed opera costante attribuire dovrà i premessi effetti conseguenti. La Legge per tale aggiunta formatasi generale sarà più congruente, e più rispettata, ed assicurando la conveniente rilevazione de' fatti importanti uno spoglio od aggravio porgerà uno stimolo all'utile amministrazione, e custodia delle Facoltà

rispettive, e preserverà d'una innaspettata caduta quelle non robuste, ~~e non prudenti~~ famiglie, che sulla fede riposano d'una pace nimica, e d'un micidiale silenzio.

BIBLIOTECA

Della Vendeta.

Espressa fù già dal precedente Statuto la necessità del publico Instrumento alla formale contrazion d'una vendita di fondi, di Capitali, od azioni, ed un valore all'Instrumento equivalente diede alla Scrittura privata, ed all'esborso di tutto, o parte del prezzo. Niente innovandosi l'importanza della Scrittura la si vuole ora soltanto espressamente assoggettata per l'inviolabile effetto alla sua riduzione in Istrumento. Non essendo questa, che un impegno secreto pericolante rendere se ne può la sua sussistenza, e la sua publicità torna a vantaggio del particolare, e del Comune interesse. Chiunque perciò dopo avernela firmata ne contrasterà l'adempimento, potrà esserne dal Giudice riconvenuto, ed astretto. Non alle condizioni medesime si ammette ora l'esborso di tutto, o parte del prezzo. Per qualificare, e decidere il destino d'una vendita, come è di dovere, non basta la cognizione d'un effettuato contamento, ma vi si esigge ancora la cognizione precisa de' patti; ne questa seconda potrà certamente in soddisfacente maniera ottenersi senza la scorta, od appoggio d'una Scrittura reciproca tra parti contenziose, e per conseguenza asserenti, e neganti. Troppi sono gli articoli componenti un contratto di vendita di Beni, troppi i modi permessi di calcolare il rispettivo loro valore; le accordate manutenzioni, le riserve, i momenti destinati alla trasfusion de' possessi, perchè in un stato di insorta altercazione possa il Giudice, ogni cosa certificare con testimonianze estranee e perchè una vendita quindi risultante non sia piuttosto l'opera del Giudice, che dei Proprietarj. Se tutto l'esborso non è sufficiente a calmare il sentimento sugli effetti d'una alienazione per tal modo incontrata molto meno il

sarà una parte del detto esborso. Imperocchè o sarà questa indeterminat
o circoscritta. Se indeterminata; Vi si dovrà ammettere qualsivoglia an
teparzione frivola, e minuta: Se circoscritta non terrà alcuna regola
di proporzione uniforme, ed aplicabile a singoli i contratti diversi in
quantità, e natura de fondi, ed azioni trasfuse. Quali dovran dirsi
inoltre i momenti quali le rate de' contamenti restanti? Senza l'In
strumento, senza Scrittura nulla vi avrà di certo nulla di ~~esperto~~ assunto di nuo
ve questioni. Ad un esborso perciò incontrato ad oggetto di acquisto, e
non munito d'un ostensibile documento non solo d'un ottenuto assens
del Venditore ma d'una egualmente assentita, ed espressa individu
zione de patti tutti compresi non altro privileggio, e compenso puossi
accordare, che il già accordato ~~alla delusione convinta~~ a crediti posteriori d'una segui
convenzione verbale, ~~ed è quello d'una piena, e general rifusione~~
~~posta a carico della parte recalcitrante di tutte le Spese, e discapi~~
~~incorsi dell'altra~~. Sarà questo un Credito meritevole di tutte le assi
stenze proprie della Giustizia ma non dovrà già mai tenere le ve
d'una specificata vendita solenne di fondi, ed azioni.

5:

Recupere

Il diritto della Recupera, diritto immaginario, ed immaginato, in
esterna Provincia comparve nel nostro Statuto mediante spec
ale addozione. I frutti, che esso ha prodotti, e giornalmente produ
ce sono appunto quali suol.mettere esotica pianta, frutti amari
e disutili. In tanto circolo di azioni, e di proventi sembra, che
non altri stabilimenti vi sieno, non altre fortune da vagheggiarsi, che
le provenienti da una Recupera. Non si trova oramai forse Famiglia
possidente, e non possidente la quale non la risguardi siccome
un argomento interessante, od il proprio innalzamento, o la propria
preservazione. Fatalmente essendo l'azione della recupera, e
sua

sua verificazione implicata in una farragine di confronti di Leg=
ge, e di fatto in onta delle possibili ~~ristr~~ichiarazioni ove che limi=
tata non venga ad alcuni specificati ~~[illegible]~~ casi particolari offrirà
essa pur sempre un vastissimo campo alle chimere, alle discor=
die, alle profusioni forensi. Non ci inceschi ne l'amore di novità,
ne un riguardo soverchio alle opinioni de' nostri Maggiori. Dac=
che la Legge della recupera non è che una aggiunta fatta alle
patrie costituzioni ne così antica, che si meriti una venerazione
se ne esamini liberamente, e con imparzial sentimento la
giustizia, la convenienza, la utilità.

La Giustizia ~~attributo principale indispensabile delle deliberazioni~~
~~civili~~ esige libertà eguaglianza manutenzione ne contrat=
ti, che sulla base, che ognor sacra si appoggiano delle pro=
prietà rispettive. La triplice prescrizione confrontisi cogl'effet=
ti ~~[illegible]~~ importati dalla Recupera. A favor dell'Agnato, e Confinante
obbligando essa il Compratore al rilascio de' Beni acquistati
fa una violenza alle ~~[illegible]~~ disposizioni del già lor Proprieta=
rio: Violenza, e libertà, sono due termini opposti. In proposito
di Beni non si ammette dunque ne Proprietarj della Patria
una libertà assoluta. Quale discapito soggiungerassi, qual
concludente gravame potrà quindi dedurne il Venditor pro=
prietario? Il discapito, il gravame che or precisamente contem=
plasi, è l'offesa della libertà vale a dire d'un dono naturale,
e sempre prezioso ad una ragionevole società. Nella ognor
increscevole privazione de' Beni vi ha una soddisfazione, che
loro può tener di qualche compenso il farla nelle mani d'un

[illegible] non [illegible] [illegible] pri=
vazione [illegible]
di compenso [illegible]
d'un amico, [illegible]

amico, d'un prescielto Parente, d'un Benefattore. Avverta=
si alla condizione ordinaria de' Venditori de' Fondi, e special=
mente se per combinazione attinenti a Confinanti, od Agnati
avidi e facoltosi, e vi si troverà ancora il ricercato reale discapito.
Pressati quelli da imperiose circostanze propongansi l'alie=
nazione de' Beni. A fronte delle possibili convenienze, che
nell'acquisto trovarvi potesse tutto Uomo prudente non Agna=
to, o Confinante restasi dall'applicarvisi nella data apprensio=
ne, o sicurezza di trovar nella Legge della Recupera la pro=
pria esclusione, ~~e la perdita conseguente delle fatiche ac=~~
~~compagnata mai sempre dalla perdita di certe inevitabili~~
~~spese non contemplate negli assegnati risarcimenti~~. Allonta=
nato, o minorato il concorso degl'acquirenti, abbassata, od in
certo modo avvilita è la vendita; immune d'ogni possibile rea=
le discapito non è dunque la perdita della libertà or contem=
plata ne proprietarj de' Fondi per naturale giustizia, come fù
sopra osservato ad essi aspettante

Se la Recupera escluse, o ferì la libertà de Contratti, escluse del pari
e ferinne l'altronde ordinata eguaglianza. Al caso d'una
vendita erigesi la bilancia, e vi si attacca da una parte la
calcolata importanza de Beni, e dall'altra dell'offerto danaro;
ritrovatosi l'equilibrio giusto risultane il libero accordo, ed ille=
so l'interesse de' contraenti rinunzianti ad un libero possesso per
altro libero corrispondente possesso. Senza contravenire a tale
principio giustificante la reciproca transazione de' Beni compro=
vante la integral sussistenza del primiero dominio nel possessor
subentrato

subentrato con piano diverso non puossi nuova tansazione accordare, o molto meno commettere con piano diverso. Nuova tuttavia ne commette la Legge della Recupera. Togliendo essa all'acquirente il possesso de' Beni restituisceli l'impiegato danaro, ma il danaro tuttochè indiminuito, non è più sempre quel danaro, che equivaglia siccome equivaleva all'attuale valore de' Beni. Il giornaliero prodotto delle Publiche Zecche abbassandone la significazione, e l'importanza scomposta ne ha la proporzione, ed il ragguaglio. Or con qual congruenza potrà sostenersi, e pretendere, che il degrado di Stima, che col decorso del tempo s'attrae il numerario per l'ognora crescente sua massa star debba a carico di chi trasfondendolo in altrui proprietà ne ha perduto le relazioni il maneggio, ed il corrispondente incremento del valore de' Beni ritornar debba a profitto di un terzo, che nè sopra i Beni, nè sopra il soldo esborsato ebbe giammai ingerenza nè parte.

L'azione della Recupera sopra un acquisto è una semplice offerta fatta dalla Legge all'Agnato, o Vicino, e finchè questi non l'averà accettata partecipare non dee ai risultanti naturali relativi incrementi. Usi quindi l'Agnato o continuate della sua azione in qualsivoglia momento riservatogli dalla Legge ma risovvengasi, che per sentimento, e tenor della Legge non è esso niente più, che un semplice comprator preferito, nè l'effetto d'una prelazione spiegata innocente coll'effetto confondasi d'una vocazione fideicomissaria ritenente ogn'ora separata la proprietà de Fondi dalla proprietà de' Frutti. Il Recuperante

removendo

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

rimovendo il Compratore de' Beni dall'attuale possesso paghine a di lui imitazione l'intero loro valore comunque nato cresciuto formato. Perchè receda immune d'ogni discapito, siccome stabilito, ed espresso pur fu dalla Legge, non basta all'acquirente la restituzione materiale del Soldo, ed un certo connotato esclusivo compenso di spese, e fatiche, ma convien ritorni all'originaria condizion del Contratto. Nel reale pareggio de reciprochi Capitali trasfusi riconosciuta ne fu la giustizia, non altrimenti, che in un nuovo, e ad ogni inchiesta accordato confronto, e ristabilita equivalenza di cessione, od imborso riscontrar si potrà la adeguata rissoluzione, ed il nuovo competente passaggio de Beni.

La Legge annunziandosi della Recupera l'esclusion da contratti si annunzia della altronde promessa manutenzione reciproca de' contraenti. Alla inutile prova diretta altra indiretta sostituiscasi importante nuovo convincimento dello sconcerto della preordinata eguaglianza. Entrato il Venditore de' Beni al possesso de' corrispondenti Capitali assegnati, in niun tempo astretto mai alla riassunzione de' Beni medesimi opportunamente ceduti assicurato ha il proprio interesse da ogni esterna influenza, e risguarda il Compratore in figura di garante perpetuo di quanto gli fu consegnato, o promesso nel relativo Instrumento. Niuna eventualità vantaggiosa, o sinistra gli sovrasta non voluta o prescielta dal suo libero fatto. Non è così dall'Acquirente. Forma egli un acquisto pericolitante, scarso di vendita, soggetto ad irruzion di torrenti, a continuati ristauri? Si goda egli pacifico il

frutto

frutto di sua direzione. Apparisce all'incontro l'acquisto med.mo ragionevole utile sicuro? Allora è che insorge l'Agnato, e il Confinan=te, ed affastellando un'imaginatosi competente deposito con una intenzione giurata uniforme alle intenzioni della Legge, e che con=tener potrà gli oggetti tutti contrarj spiccagli una Intimazion di rilascio, e rimandalo alla nativa sua sede. Reclamare potrà l'acquirente il tenore d'un irretrattabile contratto solenne, l'espres=sa manutenzione promessagli dal Venditore, i relativi provvedi=menti formati sulla fede d'un lungo legale possesso: tutto è inu=tile, i conti sono fatti per opera d'un publico Ministro sordo per dovere prescrittogli alle querele ai torti alle perniziose conse=guenze tutte derivanti dall'immeritato improvviso distacco. E perchè un tanto rigore, e dicasi pur francamente perchè un tanto sovvertimento di ragione, e giustizia? Perche vi si frap=pone una convenienza; e qual convenienza potrà decente=mente adagiarsi, e figurare sopra l'altrui oppressione? Una convenienza comune, una convenienza particolare. Addita=to se ne è il decisivo argomento preteso appoggio della Recu=pera, conosciamolo in tutta la sua estensione, ~~[illegible]~~, a ~~[illegible]~~

Potrà, dovrà pure una Legge comune sui comuni personali diritti ar=bitrando derogarne una parte, e sostituirvi una pratica di=versa confluente all'universale ben essere, e sarà questa una convenienza comune; potrà del pari una Legge munici=pale con nuovo apparente discapito de diritti medesimi, altra speciale norma ordinando prefiggersi un esclusivo nazionale

avvantaggio, e sarà questa una convenienza particolare. Colla scorta di tale principio esaminata la Legge della Recupera, Legge municipale, cesserà di essere non che di parere strania, ed inconseguente ogni qual volta a favore degli Abitanti unicamente per essa dispongasi degli acquisti in nostro distretto fatti dagli Stranieri. Ritorna a ognor grave discapito della Provincia la estrazione effettiva or delle derrate, ed or del soldo ritrattone dalla vendita Locale. Tanta è la perdita delle Patrie fortune quanta la percezion d'un estraneo. Niente di ciò puote addattarsi alla Legge medesima usata dall'Agnato, o Vicino abitante in confronto d'altro abitante acquirente. Servanti amendue l'utile interna circolazione, ed amendue componenti la popolazione favorita, e soggetta alla Legge ritrovare in essa deono un egual interesse, ed assistenza. Le fortune, i diritti, le convenienze dell'altro. In argomento di diritto, l'alterno diritto in argomento di convenienza a billanciare si averebbe l'alterna convenienza ne giammai un diritto trovato innocente d'ogni publico pregiudizio tornar si dovrebbe avvilito, o socombente dal conflitto con una convenienza indifferente ad ogni publico oggetto. Ma dacchè la preminenza sul diritto privato accordare pur vuolsi alla convenienza privata, trionfi la detta convenienza, ma regolare ma ragionevole, ma certo siane il suo trionfo, ne alle veci d'una real convenienza si ammetta una convenienza suposta. Una convenienza reale sarà il ritorno d'una abbattuta Famiglia alla primiera agiata sua condizione, e convenienza reale potrà egualmente chiamarsi il proccacciamento de' proprij

[margin: dell'uno vagliono le fortune i diritti le convenienze]

comodi

al maggior Confinante, e sopra tutti i Confinanti

comodi colla dilatazione d'un Fondo interessante, e contiguo. Se questa sarà la convenienza reale, e la convenienza contem=plata dalla Legge ~~dell'argomento~~, questo, e non altro sia il caso della Legge medesima. Ma sia mancanza dell'espositore, o piuttosto inemendabile colpa dell'argomento vado, o non mai militare si vede in effetto la Legge a favore, e stabilimento delle preaccenate convenienze. Riccorasi all'esperienza, e si vedrà che gli acquisti soggetti all'azione di un miserabil vicino, od Agna=to si godono della naturale loro immunità, e che quelli all'op=posto al rigor della Legge soggiaciono, che si formano in confron=to di avido opulente Vicino, e di Agnato rissorto, o non incorso ne languori di una manchevol fortuna. Evidente ne è la ragio=ne. L'azione viene indistintamente dalla Legge riposta nel Con=fine, e nel sangue, ed indistintamte. la sua efficacia nel soldo, ed in un soldo accumulato, e spesso non conciliabile colle circostan=ze eccitanti i compassionevoli riflessi, e le disposizioni della Leg=ge. ~~[illegible]~~ La Legge attribuendo la Recupera dei Beni acquistati al Confinante, ed all'Agnato, non attese le voci della ~~[illegible]~~ giustizia, predilligger volle la maggior convenienza, ed attribuendo la preferenza tra Confinanti all'Agnato non attese le voci della convenienza ~~[illegible]~~, ed il ca=priccio. Imperocchè con quale soddisfacente argomento si potrà provare giammai, che la principale la vera, la maggiore conve=nienza stia sempre nella maggior quantità d'un confine possesso

mentre, che continuamente, si vede, e si prova in effetto, che nella più picciola risiede l'angustia, ed il preciso bisogno? Perchè colla scorta d'una Providenza tendente al sollevamento d'una decaduta Famiglia in onta delle ritrovate convenienze possibili dell'acquirente, e del privilegiato Confinante maggiore dovrà comparire un Agnato, il qual lungi dall'aver incontrato nell'alienazione parziale dell'avito retaggio una diminuzione del suo stato al seguito utile impiego del soldo ritrattone riconoscere forse dalla medesima dovrà la propria preservazione, od il proprio avvanzamento? Perchè con peggiore pretesto si dovrà permettere l'insurgenza d'altro Agnato affettante una prelazione sopra Beni in niun tempo mai da suoi Autori possessi, ma ritrovati casualmente appartenenti ad un ramo collaterale e reciso? Perchè una Figlia dopo l'ottenuta consegna della sua Dote accamperà essa con soldo maritale nuova inaspettata pretesa in constanza di solenne rinunzia de comunque superstiti universali suoi diritti fatta alla tuttora sussistente Famiglia? E quindi all'estinzione de' doveri Paterni, i doveri medesimi rissuscitare farannosi a carico d'un estraneo sconosciuto acquirente? Che il Padre, che i Fratelli vendano, o ritenghino niente importa o conettasi colla novella prescielta situazion della Figlia suddetta, se niuna connessione, od importanza niuna accertata convenienza trovar si si potrà derivante dal caso avvenuto dalla vendita prevalente alle certe convenienze sostenute dal diritto d'un possessore oneroso, e dalla conseguente concatenazione de fatti. Ed ecco una Legge imaginata od oggetto d'una special convenienza non

solo

solo inoperosa, ed inutile spesso nel caso contemplato, ma spesso operante fuori del caso con non lieve discapito della giustizia, e dei dettami medesimi della vera ~~precisa~~ particolar convenienza. Ma soggiungerassi, se non in tutte le preaccennate recupere vi sarà la verace maggior ~~[illegible]~~ convenienza, ~~in molte vi sarà tuttavia, ed~~ in tutte vi ne sarà una immancabile propria del confine, o del sangue. E quale azione astraendola dalle svantaggiose, ed incomode sue relazioni non offrirà l'immagine, e la realtà d'una convenienza? Non si abbatta ciecamente un'Altare per l'erezion d'altro Altare, e riflettasi, che fare non si potendo una Legge di pura convenienza senza torre, ed aggiungere alle naturali rispettive competenze ne rimarrà ognora per essa uno aggravato, l'altro favorito: ora se si troverà in effetto, che il benefizio superi il discapito, vale a dire, che l'uno guadagni più di quello, che gli altri perdono, la massa de' Beni aumentandosi provvida, ed encomiabile ne sarà l'instituzione, ma se il danno eguaglia il profitto, capricciosa, e tollerabile appena sarà l'instituzione medesima, e tollerabile appena perche senza un prevalente compenso offesa avrà la giustizia, e sovvertito l'ordine naturale; sarà poi, ed irragionevole, e senza eccezion ributtabile ~~condannabile~~, ove che i vincoli gli aggravj i discapiti della società per essa introdotti sorpassino gl'opposti avvantaggi.

Siamo all'utilità della Legge ultimo punto, che resta a vedersi, e qui ne giova l'intrecciare a vicenda le riflession relative colle riflession concernenti la fin qui combattuta giustizia, e convenienza

onde dall'immediato lor legamento più chiaramente ap=
pariscano il rimproverato generale difetto.

Quattro rappresentanze, o figure direttamente interessa la Legge della recupera, e sono il Venditore, il Confinante, l'Agnato, l'Acquirente esaminiamole sopra tutti i raporti. Apresi l'occasion d'una Vendita, ed una vendita di Fondi offre a primo aspetto sicome fù avvertito la presunzion d'un'angustia nel lor possessore, ed una vaghezza nell'Acquirente. Ma la giustizia sicome fù osservato superiore a privati riguardi mal sofferendo, che alcuna delle parti contragga nell'atto della vendita un aggravio reale, od una diminuzione de' relativi possessi n'addita, e prescrive la competenza costante del prezzo nella parità del valore delle rispettive consegne. Non così la convenienza. Questa con più minute attenzioni nel dettaglio insinuandosi delle circostanze suggerisce, e legittima un aumento di prezzo un aumento però che all'oggetto medesimo collimi del ben esser comune, e reciproco. Permesso dunque, ed alla sociale perfezion confluente sarà quel eccesso di prezzo, il quale apporti, od apportane supongasi all'esibitore uno speziale vantaggio, od una compiacenza speziale, che corrisponda, e le veci rappresentigli d'adeguato compenso all'incontrato sacrifizio del materiale interesse. Qualunque altro eccesso per indole, ed effetto diverso sarà reo, od inconsiderato, e meritevole della correzion delle Leggi, e d'indole, e d'affetto diverso tutti quelli saranno, che ad oggetto precisamente si incontrano di sfuggire la Recupera. Osservisi in che ordinariamente questi consistono, ed a che si riddurano.

Un

Un discreto, e ragionevole aumento di prezzo non ammortisce l'avidità de' Confinanti, od Agnati, uno smoderato aumento all'incontro non persuade il sensato acquirente, e tanto meno quanto che nè certa è la vagheggiata attività del medesimo, nè certo il bisogno ~~d'averlo, cessando la recupera~~ nella imperscrutabile volontà contingente de' Confinanti, ed Agnati. Ritrovato inutile, od incongruente qualunque aumento di prezzo si compra col possibil risparmio, e ~~senza indicazione d'una~~ gratitudine dallo stesso venditore non potuta pretendersi per conto d'una inutile preferenza ~~[illegible]~~. Ma perchè quell'avvantaggio che fu colto dalle angustie del Venditore ~~[illegible]~~ non torni in proprietà del Confinante, od Agnato, al reale ~~discreto, e~~ ragionevole aumento di prezzo, altro artificioso ma egualmente reale aumento di prezzo sordamente vi si sostituisce. Un acquisto non intimato suol risguardarsi dal Confinante, od Agnato sicome una preda sicura, ed alla dichiarazione ne attende il favorevol momento. Frattanto dall'acquirente abbandonansi i beni al naturale loro decadimento, lasciansi con pazzia le indolenza accumulare i debiti degli Affittuali, o vi si errigono delle Fabbriche eccedenti l'importanza, o l'esigenze dello Stabile. Comparisce per l'Agnato, o Vicino l'aspettato favorevol momento della recupera, ma se per i fatti confronti ritrovane svanita l'utilità cader ne lascia il proggetto. Tale è il contegno virtualmente insinuato dalla Legge a chi desidera continuarsi il godimento de Beni acquistati. Si stringe la mano nell'atto dell'acquisto, ma la si allarga in pro=

gresso in inutili Miglioramenti, economici, e profusione del pari ingiuriosa, e fatale all'interesse del Venditore, dell'acquirente, e della rurale prosperità ognor bisognosa d'incalorimento, e d'esempio:

Ma se trista cosa apparisce il serrar al Venditore l'adito a quel suffragio di sue circostanze, che aspettar si potrebbe da una incontrastata efficace libera scielta del compratore, trista apparirà essere ancora il serrarlo alle soddisfazioni competenti del Possessor Benestante. Se cade in acconzio, che il Confinante maggiore sia preferito, lo sia, ma ... di quegli argomenti, che formano lo speziale suo titolo, e sono quando ben si ravvisino la sua dovizia l'abbondanza de suoi possedimenti: Accresca, ed estenda il suo Confine ovunque lo porta il suo talento, ma non si apponga una differenza contraria alla verità tra valore, e valore d'una identica Somma. Quando compra con oggetti di comune interesse paghi precisamente quanto importa l'acquisto, quando con oggetti di speziale avvantaggio prevalga non il dinaro, che si ritien nello scrigno, od il recalcitrante suo desiderio, ma quello, che esborsa con precisa, e spiegata sua liberalità. Il Venditore per comun circostanza bisognoso supposto, e per natura inchinato al miglioramento del proprio interesse anteporrà sempre ai patti rigorosi della giustizia quelli più lusinghevoli della mite convenienza, ed in tale predilezione sicura, troverà il Confinante bramoso della dilatazione di un fondo quell'appoggio immancabile, e quello sfogo, che gli appartiene per comune diritto, e per peculiari combinazioni. Troppi sono gl'intrinseci, ed esterni avvan-

taggi

taggi del vasto sul tenue possidente per aggiungergliene dei fastizj non necessarij a procurargli nuovi comodi né assicurarti il godimento de' già procacciati.

Imperocchè nell'odierno sistema preteso partitante a favor del Vicino entra egli in possesso di un Fondo aderente al proprio Confine ordina con nuova simetria relativa all'accresciuta sua proprietà la domestica, ed economica azienda; tali sue disposizioni lineate sul pian della Legge, eseguite col braccio della Legge ~~per~~ forma della Legge medesima alla balìa restonsi esposte d'altro rival confinante più esteso, o d'un Agnato invido, o capriccioso; Il testo, che jeri stava per esso più oggi niente conclude, perocchè la Legge pretesa di convenienza non ascolta convenienze. Alla di lui salvezza giovar puote soltanto un pronto ricorso ad un possibile terzo, o quarto Confinante, od Agnato ancor più distinto il quale prestargli voglia la sua veste, e il non avvertito fino a quel momento, o non curato favor della Legge. Dalla multiplicità delle predilezioni della Legge medesima ad un tratto accordate giudicar se ne può l'intrinseco merito: ma per quante esse sieno ~~sieno~~, si tratta di uno sfogo ... o di ~~[illegible]~~, non preservazione di proprietà ... non ha ~~[illegible]~~ più loco la comune misura del prezzo giova tutte per convertle, ed estimarsi fortunato il rinvenirne una a qualsisia costo, la quale metta argine, e forse silenzio alla esclusione promossa. Quanto era meglio per il privilegiato Confinante il riconoscer sicuro il proprio acquisto nel primo suo nascere da un saldo combinato coi precitati concordi principj di convenienza, e giustizia di quello che da un accidentale economico esborso procurarsegli dai Legisla-

tore, e soggetto alle eccezioni, e contingenze or ora indicate. L'oggetto della vicinal provvidenza non consistendo nel preciso materiale interesse ma in un interesse distinto, e frammisto cogli agi particolari vi potran essere, e vi saranno in fatto come fu avvertito due sorti di Confinanti; uno che avrà lo spirito e la parola della Legge, l'altro la nuda parola. Or alle già fatte riflessioni ritornisi. Quali ripari forma la Legge onde non lasciarsi applicare ad usi contrarj, o non contemplati dalle sue veraci intenzioni? Nessuno. Sembra all'opposto, che alla esclusiva verificazion di questi siasi introdotta. Per giustificarne l'imputazione basterà l'osservare i naturali rispettivi andamenti d'ambi i contrassegnati Confinanti.

V'ha dunque il Confinante della Legge, e sarà quello cui per i de lui particolari rapporti specialmente interessa la dilatazione del suo fondo. Conscio questi di non poterla ottenere a fronte della libera volontà del Proprietario col semplice appoggio d'una Legge, che ad intaccar non s'avvanza la continuazion del possesso all'espediente rivolgesi proprio della prudenza, e di un sincero parziale interesse. Manterrà egli dunque col Proprietario contermine quella urbana corrispondenza, che usa è praticarsi colle persone da cui si attende all'opportuno momento una predilezione innocente, ed una reciprocamente utile compiacenza. Allo scopo, ed all'indole d'una ingenua verace premura non incresce, nè increscer deve l'esibizione d'un prezzo in cui l'intervento apparisca d'una convenienza conciliatrice delle

inclinazioni, e

inclinazioni, e volontà vicendevoli, e non mancherà essa di ef=
fetto, o mancherà soltanto per forza d'una pertinace prevenzio
ne contraria ognor superiore alla prescrizion della Legge.
Imperocchè la Legge della Recupera, che a favor del Vicino storna la
vendita leale, ed in di lui preferenza a favor dell'Agnato, nella
necessità ritrovandosi di rispettare molte nature di Contratti impor
tanti la nullità del beneficio accordato nella necessità conseguente
si trova di lasciar l'adito aperto alle vendite simulate, e di rispet
tarle se cautamente introdotte. Se ~~[illegible]~~ [ragionevole], e propenso il Vendi
tore, vana dunque la Legge per il Confinante dalla istessa con=
templato, e nuovamente vana se ~~[illegible]~~ [inconsiderato], od avverso.
Ma se tale è a riguardo del Confinante veracemente attratto all'aum.to
del proprio fondo dalla specialità delle combinazioni costante=
mente efficace, all'incontro ella è a vantaggio del Confinante,
che a distinzione del già individuato chiamar si potrà l'intru=
so nei beneficj della Legge, ed è quello, che risguarda l'acqui=
sto d'un terreno coll'occhio medesimo col quale risguardalo
qualsivoglia estraneo, che fosse per vendersene il Proprietario.
Spoglio per una parte d'ogni parzialità, e sostenuto per l'
altra dal favor della Legge niente cura le disposizioni ad
una vendita del Vicino, e niente fosse anco l'offerta diretta=
mente addrizzatagli. ~~Sordo ad ogni proposizione, veder la=
sciar il progetto, e fa~~ [lascia] che Altri s'assuma la briga di esaminarne
la siccurezza, stabilisca l'accordo ne effettui la risoluzione, al=
lora è che l'affettata indolenza del Confinante si scuote, ed in
primo luogo al pensiero presentasi, che non giova lasciar impu=
nito

nito il coraggio di estraneo aquirente in proprio distretto corag=
gio che di leggeri avvanzar si potrebbe ad ulteriori intraprese;
sembra altronde compromessa la riputazione del proprio bilan=
cio colla ommissione d'un publico incontro prossimo alla di lui
perdita offertogli dalla Legge per cui impinguare la fortuna
domestica: da tali, od altri consimili riflessi eccitato allo scan=
daglio dei pesi, e dei proventi già depurati dell'acquisto,
a favore della ritrovata loro preponderanza dichiarasi. Se
vi entra cioè il pontiglio, la vanità, il certo interesse si
aspetta l'acquisto al Confinante, e ne casi tutti diversi goder=
lo si lascia dall'acquirente, ed ecco a che si riduce l'ordi=
naria ~~convenienza del Confinante~~ relativa influenza della Legge. Dissi ordinaria, ne con=
tradetta mi sarà l'asserzione di chiunque avvertirà alla
moltiplicità de' Confini a ciaschedun abbenato attinenti
tanto maggiore, quanto maggiore l'estensione del parti=
colar patrimonio.

L'effetto accidentale di talun de' Confini è l'apportare un'angu=
stia un aggravio, l'effetto naturale, e comune a tutti i Confini
è il segnare un limite, ed un limite alle fortune ai partico=
lari Lo vedemmo dimostrato è necessario non che giovevo=
le al Publico bene dall'equità dalla ragione dalla sana
politica. La sola legge della Recupera par che l'esclu=
da co' suoi divisamenti. Una nazione stabilita, e vivente
sotto gli auspicij di civil libertà colle peculiari sue Leggi
negar potrà dunque a proprij individui, perche non posses=
sori di un Fondo contermine, o non agnati al Venditore la

siccurezza

sicurezza di un angolo colle severe prescrizioni della giustizia ottenuto dal libero cedente proprietario, ove fissar possano la loro abitazione, o ritrarne una sussistenza frutto di lunghi prestati servigj, o di esercitata utile mercatura. La troppo frequente sperzatura de' Fondi, e le moltiplicate suddivisioni tra proprietarj frastornano i progressi dell' Agricoltura, e ne sconcertano il governo economico.

~~Accolgasi anche questo~~ obbietto, e rispondasi, che qualunque pur sia l' utilità delle unioni poco, o nulla queste debbono di loro esistenza alla influenza della Legge. Imperocchè se tal pezzo di Fondo per forza della Legge andrà a riunirsi in un possessore limitrofo per altra prevalente Agnativia disposizion della Legge, lo stesso fondo, od altro già concentrato verrà rispinto nella disperata situazione primiera. Osservisi il fatto. Pochissimi sono i distretti ove è conosciuta la Legge della Recupera, e nessuno forse ove goda una partialità un ascendente maggiore di quello, che ella ottiene in Friuli, e siccome in Friuli in niun altro Paese forse dell'universo si vedono così spesse le intersecazioni de' Fondi così minuzzate, e divise le proprietà. Conviene non aver oltrepassato le acque, ed i monti, che ne circondano per concepirne un sospetto. Od inutile dunque o dannosa la Legge della Recupera alla divisata utile riunione de' Fondi.

Rilevate le fallacie della presunta utilità della Legge rapporto al Venditore, rapporto al Confinante meritevole d'una predilezione, e rapporto al publico interesse comunque risguardato,

la particolare utilità della Legge or resta a vedersi rapporto agl'Agnati tendenti alla propria risorsa, e perchè la parzialità d'una Legge non può altrimenti giustificarsi, che per la preponderanza del bene della stessa prodotto sul male della stessa egualmente prodotto, e dell'uno, e dell'altro se ne calcoli la quantità, e l'importanza.

Per facilitarne il divisato bilancio suppongasi per un momento l'estinzion della Legge. Niuna quindi all'Agnato innovazione sensibile dell'attuale suo stato, niuna prospera, o svantaggiosa tendenza de' suoi affari. Il soldo destinato, o da destinarsi alla ~~alla~~ Recupera, provien egli da prestanza, o da Livellarj contratti? niun uso più provido, e più sensato, che la di lui sollecita restituzione al legal suo Creditore sempre pericoloso, e spesso fatale. Provien egli all'incontro da avanzo di rendita, o da frutti d'industria? mancatane l'occasion dell'impiego premeditato, troppe altre ne avanzano per giudicarnelo inutile in mani comprovate operose, ed economiche. Troppe sono le vicende, ed i comuni bisogni, e quindi le Terre esposte ad una vendita spontanea per riputarsi necessario il ricorso ad una violenza. La speciale utilità d'una Recupera è d'essa sempre grandiosa, costante, ineccettuabile? Vi ha mal sostenendo di perderne l'incontro per l'imminente spirare del termine ~~ricorre ad ogni ripiego, e talora~~ si precipita [illegible] con implicante sorpasso de' domestici prudenziali riguardi. Vi ha chi non teme accollarsi l'impegno della ingiunta rifusione di spese, e miglioramenti non importanti una corrispondente reale profitto, ma precisamente formati

alla

alla particolare soddisfazione del Compratore, o forse a distruzione precisa d'ogni vantaggio del ricuperante. Vi ha finalmente chi credendo di esercitare una Recupera non ispiega, che una vana pretesa esposta a discapiti d'un lungo ozioso deposito ed agli imbarazzi ancora peggiori d'un distruttore forense contrasto. Il caso frequente ocularmente comprova l'eccezione frequente de' contemplati agnatizij vantaggi.

Or se l'effetto a favor dell'Agnato piccolo è tal volta nullo, e talvolta contrario all'intenzion della Legge, e massimo non mai qual encomio qual publica soddisfazione potrà egli meritarsi al paragone venuto col certo ~~espresso~~ perniciosissimo effetto prodotto sullo spogliato acquirente?

In una non evidente ragione quanto odioso rassembra l'attacco, altrettanto compatibile riesce la diffesa, che sebben assistita dall'opera ingenua di accreditato, ed esperto Ministro, non sempre vien coronata dall'esito. Ma trionfino, e soccombin le parti la perdita risulta sempre reciproca sempre mancante di adeguato risarcimento. Non si tratta di Beni, ma di predilezione di Beni. In cotal sorte d'impegni ove a perder si và l'interesse, e la pace degli Abitanti la Patria providenza vi troverà essa argomento di soddisfazione, ed applauso? Additati furono particolarm.te le utilità dell'Agnato consistenti nella redenzione dei Beni Paterni, od aviti, e nell'uso della Legge della Recupera mancar spesso si vide or la real convenienza della Legge, ed or la vagheggiata utilità della Legge. Cotesta utilità depurata dalle addotte eccezioni al confronto si mettano

cogli effetti nella loro generalità giammai contingenti dalla Legge medesima causati sul compratore. Balzato egli è questi improvvisamente d'un legale possesso, ove locato avea forse il proprio soggiorno, e certamente trovate le proprie convenienze, forzato a ripigliare un denaro non più corrispondente siccome fu visto, al reale valore della cessione, chiamato forse ad una responsabilità non promessa nè dovuta di quanto per giudicata superfluità, ed incongruenza colle particolari sue viste non avesse conservato sul fondo soggetto, e che pur esisteva al momento dell'aquisto, esposto alla perdita della massima porzion delle spese non comprovate colla esposizion delle Polizze mancanti, o per il naturale loro slegamento, o per sostituiti contratti verbali, od opera di persone attinenti, ed assoggettato al sagrifizio molto più decisivo, e sensibile delle disposizioni tutte conseguenti al pacifico ottenuto possesso. Fabbriche in Fondi contermini, distrazioni de' Capitali fruttiferi, contratti di permuta, ed acquisti di nuove terre per la smembrazione perdenti il massimo loro prezzo, ed utilità; locazioni, ed impegni di nuove aperte Partite, o corrispondenze tutto, è messo in scompiglio tutto è manumesso dalla Legge, e tutto per il tratto d'anni 30. vale a dire per il tratto migliore della vita dell'aquirente. La ruota della fortuna non è forse mai ferma abbastanza, perchè s'abbia a fabbricare una Legge destinata ad infrangerne i raggi, ed a renderne il corso più sempre vario, ed incerto. Mercè le provide cure d'attento amministratore erigesi, e si stabilisce una nuova Famiglia. Sottraendolo all'utile giro de proprij negozij a benefizio de' riccorrenti

renti venditori de' Fondi per avventura in loro mano negletti
disonde esso il dinaro opportuno al provedimento degl'indispen=
sabili loro bisogni, ed al ristauro delle scomposte loro faccen=
de. Passa il momento della crisi, rifioriscon le Terre per bene=
merito nuovo governo, agl'anni calamitosi succedono le copio=
se raccolte, immemori del passato uno sciame di Agnati, e
Vicini sorte per così dir dall'aguato, e ad invadere, e a la=
cerare si affretta l'abbellito patrimonio nascente. La pretesa
restituzione del soldo si forma nelle mani talora dell'acqui=
rente, ma talora per l'età sopraggiunta non è quell'Acquirente
di prima avveduto, ed attivo, e talora si forma nelle mani di
mal pratico Erede, che o per inconsiderazione, o diffetto di
pronto utile impiego disperdela, e consuma. Tale è il termi=
ne ordinario a cui si riducono le Recupere accampate dopo
lungo seguito d'anni, termine di scarso profitto per l'Agnato,
o Vicino, di massimo pregiudizio per l'acquirente, ed ingiustis=
simo effetto, e per l'uno, e per l'altro.

A preveduti disordini applicossi la Legge un creduto necessario riparo
colla aggiuntavi restrinzion di due Mesi. Ma quello che è cono=
sciuto non giusto, nè utile in se medesimo, non deesi dalla Legge
accettare, od ammettere in niun tempo giammai, e se giusto, ed
utile sforzare col suggerito ripiego non se gli ne debbe la vita al
primo suo nascere, o limitarla ad un termine incongruente all'
apprestamento dell'occorrente deposito nelle circostanze d'un
Agnato, o Vicino in cui riscontrar si potesse la contemplata vera
convenienza. Se utile, e giusta è la data preferenza all'Agnato,

o Vicino all'occasione d'un traslato di Beni, abbandonarsi non debbe agli arbitrij d'una donazione, d'una permuta, d'un contratto vitalizio, od enfiteotico, od altri simili, che potranno for= marsi, e si formano espressamente in delusion della Legge, e con mortificante suo scorno senza immaginabile ribrezzo delle coscienze le più dilicate. Finalmente se vi è convenienza nella Legge quella sarà d'un Agnato Puppillo, che nasca d'un Pa= dre dispenditore dell'avito retaggio. Or come conciliare la si= curezza del Compratore, e l'oggetto migliore, ed unicamente plausibile colla restrinzion di due Mesi? Qual conforto per la depauperata Famiglia il subingresso d'altro Agnato pingue, ed intento a coglier profitto dalle profusioni paterne?

Si conosce doveroso l'assicurare al Compratore la sorte de' Beni acqui= stati, onde in consonanza dell'esito regoli, e saggiamente misuri i suoi passi. Ma quanto facile non è egli, che l'offertogli legale espediente vano riesca per compatibil difetto d'una necessari= a general conoscenza del numero de confinanti, e qualità dei titoli stabilenti il rispettivo loro possesso, delle possibili divisioni tra gl'individui delle stesse Famiglie divisio= ni non romorose, ma esigenti una speciale intimazione, e ~~per titolo egualmente d'una erudizione~~ delle genealogie tutte pretendenti una congiunzione remota provabile soltanto con rosi= cati fragmenti, o con serie di lunghi parocchiali registri!

L'incongruenza di tale illimitata prerogativa indelebile del sangue per se stessa risulta. Se perdute sono le traccie precise della separazione de' padri nostri, certa ne è tuttavia la lontana uni-

versal congiunzione. Volendosi manifestare una predilezione, non si chiami ed ametta l'universo. Una prescrizione, un confine siccome nelle altre azioni, così nelle azioni di sangue deesi ~~qui~~ ~~vi~~ applicare. Or quale ne sarà egli il confine addatato, quale il momento in cui termini, qual quello in cui sussiste la vera convenienza Agnatizia? Non potendosi coll'appoggio della ragion connotarlo, ne fu con non lodevole silenzio sorpassata la indicazione.

La Città di Udine vide le esposte irregolarità della Legge, e le negò l'accesso entro le mura. Cividale con più robusto consiglio bandilla dall'intero suo Territorio; ne di questo contenti i suoi abitanti a pretender ovunque si avvanzano una personale esenzione, e muniti da Sovrani Giudizij vendono, e comprano in nostro distretto a loro talento, senza, che per noi apportar si possa alcuna lesione, od attacco agli arbitrarij loro contratti. Un Patrio Agnato quindi un possessor confinante esposto restasi irrevocabilm.te a perdere il rissrervatogli diritto di sangue, o di confine per l'accidentale intervento d'un abitante di Cividale. Le Terre dunque sottoposte alla Patria giurisdizione, e formanti la privilegiata Provincia, ne sfuggiranno la soggezione, e l'obbedienza per seguire la direzione, e i dettati d'una providenza straniera? E non sarà questo un reale discapito, un'ingiuria nazionale una implicanza patente?

Cessino le meraviglie. Nostra è la colpa, voluti, e necessarj sono i disordini nello stabilimento, e custodia d'una Legge inconseguente, ed ingiusta. Ad ogni libero ragionevole possidente individuo si lasci intatto l'uso di sue facoltà destinate, ed acconcie al procac=

ciamento di sue soddisfazioni, o vantaggi, la cui ragionevolezza, ed esistenza non potrà mai con l'approvazione del sano criterio esser smentita, o repressa ne relativi contratti per l'effetto d'una general presunzione, o d'una massima contraria, non consigliata colle circostanze ogn'ora speziali determinanti la individualità d'una vendita, e la individualità d'un acquisto. L'opinione ciecamente non seguasi di chi a propor si compiacque non aversi utile assennata rispettabile convenienza, se l'assenso, od il buon genio non v'intervenga d'interessato vicino o d'indefinito anonimo Agnato. Bastino in aggravio de' Compratori i pericoli mai a sufficienza scrutinati d'incontrar nell'acquisto la perdita de' proprj capitali per improvvisa comparsa d'uno sconosciuto fideicomisso, od'una ad arte celatagli obbligazione preventiva de Beni; perchè risparmiarglisi debba l'increscevole officio d'invito agli Agnati, e confinanti tutti onde non tardino a togli dalle mani quei Fondi, che dopo lunghi esami, fatiche, e dispendj ha giudicato convenirgli, e che con soddisfazione possiede. Se l'invito proposito dalla Legge salvarlo potrà dalle imputazioni più odiose non ne giustifica però la massima, non ne rimove gli abusi, non ne assicura gli oggetti speziosi, gli oggetti unici della Legge. In pregiudizio dell'uomo, del Cittadino niuna predilezione per essa si faccia al vario Agnato, al casual Confinante. Non ne cognomi, o nelle combinazioni fortuite ma le traccie seguendo della soda ragione, e della giustizia, trovar debbe la Legge maestra, e protettrice comune il favorito argomento

mento delle proprie cure, e stabilimenti, e tra questi loro tener ne potranno le sole seguenti recupere. ~~Recuperar~~

Recupero passano i venditori, e lor rappresentanti i quale abbiansi nel contratto riserbato il diritto. Egli è questo in tal caso un resto di proprietà non alienata cui il Compratore consapevole, ed assenziente negare non puote la piena rassegnazione, ed osservanza.

Abbianla secondariamente gli aventi jus in re, e tra questi sia il primo il Proprietario. Ma chi sarà cotesto proprietario già nominato dallo Statuto? Il testo Latino chiaramente additallo chiamandolo Dominus Chendi, espressione in altro luogo usata dallo stesso Statuto Italiano ove dice, e se avvenisse, che chi volesse ricuperare, o per ragione di Agnazione, o di vicinità, o per ragione di proprietà, o di utile, o di retto dominio, o di ragione, che abbia nella cosa venduta compreso anco il Padrone del Fondo. Colpa tuttavia delle cangiate circostanze avvenne, e avvennir può anco di leggeri, che da molti, o si negliga, o non s'intenda cotesto genere di proprietà. Non inutile dunque la data qualificazione nella nuova Legge richiamante il riflesso alle vicende da' lontani tempi passati, in cui da Padroni de' Fondi accordavasi a persone dipendenti, od agresti una certa quantità di Terreno con obbligo di vassalaggio, od altro servigio, o di una certa contribuzione, e tenuissima le assai volte, perchè data a titolo di rimunerazione, o per iscarsezza di abitanti, o di salvatichezza del Terreno. Innumerabili sono le vestigia, e gli esem

pj

pj di tali concessioni Feudali, cui non giova proddurre perchè non ciò, che si espose sul primiero tenor della Legge, ma ciò che ad una alterazione assoggettossi abbisogna di una giustificazione. Attribuendosi a proprietarij il principale diritto alla Recupera le traccie seguironsi della Legge; ne proprietarj de' Fondi in altrui mani esistenti altri esser puote, che il possidente un qualche superstite feudale tributo qual sarebbe l'esazion d'una Decima di un qualche salvatico, od altro di simil natura. Analoga ma pure d'un grado minore è la condizione degli aventi il semplice più conosciuto dominio diretto, e nel diritto della recupera succedan perciò a Proprietarij, dietro questi gli aventi l'utile dominio, e finalmente i consorti condebitori d'un censo.

La rispettiva convenienza d'una tal direzione per se stessa risulta, diasene tuttavia un cenno fugace, onde si assicuri l'osservazione importante sopra l'intrinseca differenza, tra le rispettate, e le abolite recupere. Essendosi il proprietario privato di un Fondo con certe prescrizioni caricanti la specialità del nuovo possessore, egli appar di ragione, che al caso di una sostituzione di possessori onerosi siane preferito il già conosciuto proprietario esistente sicchè ritornando questi al pieno dominio de' beni altra volta famigliari allontani, o compensi le perdite del suo diritto, che derivare potrebbero da continuati arbitrarj successivi traslati. Apprender può un somigliante discapito, chi averà il semplice dominio diretto. Una esazione corrisposta da uno non è sempre alla condizione medesima, ove che a carico passasse

d'un'

d'un' altro; ed oltre a ciò le divisioni, e le subdivisioni di un certo canone provenienti dalle moltiplicate vendite parziali ne attenuano l'esistenza e ne imbarazzano la esazione. Niente quindi di più equo, e plausibile, che la nota consolidazione de' Dominj; consolidazione, che dopo aver l'adito aperto al repristino del Patron direttario aprelo ancora al sollievo dell'aggravato possessore del dominio utile, il mezzo fornendogli a sottrarsi dal legame, e dal peso d'una contribuzione perpetua. I riguardi della Legge infine, si attragono meritamente i possessori consorti di un Fondo obbligato. L'affissa manutenzione reciproca de' particolari difetti, sospesa vacillante tien sempre la loro sicurezza la loro quiete: dopo gli additati aventi jus in re sieno perciò anche i consorti preservati nel diritto della Recupera.

Sopra cotal sorte di Fondi obbligati una sola riforma apparisce doveta, ed espediente. Ordinariamente dice lo Statuto, li Masi consistono in un Corpo di Beni sperzati, od uniti con Casa, o senza Casa insollidariamente assoggettati alla contribuzione d'un Censo, ne il possessor della Casa gode l'immunità, ma ne è spesso con isperzialità preso di mira, e considerato qual capo di maso, vale a dire il manutentor principale de' doveri inerenti all'intiero Consorzio.

Premesso un tale riflesso si scorgerà sul momento il conveniente motivo della accordata preferenza al Possessore del Sedime, o Casa di Maso sui Possessori particolari di altre porzioni del Maso med.mo Sterile questa per se stessa, è nondimeno soggetta all'aggravio

egli è d'equità, e dovere, che abbia una dote, ed un Fondo d'onde ritrarre le forze capaci a suplire alla soddisfazione del debito affissole, ed agli opportuni ristauri, cosicchè per il di lei divorcamento non perda il proprietario l'integrità del suo Maso, nè peggiorata rimanga la condizion dei Consorti per innaspettato accrescimento di rate provenienti dal diffetto dei pagamenti dovuti dall'Abitante. Non dunque siccome ordinò lo Statuto, al semplice accidental Confinante estraneo ed al Maso, ed alle ragioni tutte di Maso, ma al possessor della Casa, o Sedime del maso rivolgasi la predilezione, ed il competente favor della Legge.

Intatta lasciossi finalmente l'azione della Recupera a tutti gli Agnati, e Confinanti ne modi già dallo Statuto precedente prescritti, ma in solo confronto degli Acquirenti non abitanti della Patria. Alle veci dell'esatta giustizia, si ha trovato suplire un oggetto di patrio comune avantaggio importante la preservazione delle nazionali fortune. Le recupere, che d'ora in appresso esercitate veranno in relazione, e consonanza a tali principj offrir non potranno alcuna presa alle censure già attaccate alla indistinta generale Recupera Agnatizia, e Confinante.

In proposito di Miglioramenti si ommise l'esame dei motivi, che che inspirata avere ne possano la facitura, esame cui dato luogo aveva la Legge ordinando, che debban questi esser pagati, quando non siano spese tali, che per malizia si conoscano fatti, nel qual caso l'arbitrio del Giudice decida, e termini. Basti il sapere, che chiunque forma una compra libera

bera, ed assoluta, liberamente, ed assolutamente possiede. Una libertà soggetta ad un Sindicato, e ad una riprova dell'uso fattone è una libertà ripugnante al proprio concetto. Dacchè ne fù vista la convenienza si accordi l'azion della recupera, vale a dire l'azione di cacciar l'acquirente dal possesso de' Beni acquistati; ma per essa l'azion non si intenda d'incontrare per il corso di anni 20. la di lui attività, genio, o vaghezza per la propria soddisfazione. Chiunque bramoso di occupar per tal via gli altrui possedimenti abbiali a suo piacimento ma ne paghi senza eccezione il comunque accresciuto valore. Quando avesse a permettersi un esame sullo scopo de' miglioramenti, averebbe del pari altro esame a permettersi sullo scopo della recupera, nè bastare dovrebbe, che questo fosse tutto proprio del recuperante, ma che inoltre fosse figlio dei sentimenti che animato hanno la Legge. I due esami metterebbero la dovuta eguaglianza nella produzione delle respettive ragioni, ma un intollerabile insieme, e viziosissimo genere di procedure. Non si ammetta dunque nè l'uno, nè l'altro.

La Legge, che dirige, e prescrive le azioni del pubblico non deve giammai smarirlo di vista, nè arrestarsi, o non vogliere il piano giudicato espediente in forza d'un particolare privato riguardo, sicchè questo a quello prevalga. Se fù creduto giusto, ed opportuno l'additare all'acquirente un mezzo per cui entro il termine di due Mesi possa assicurarsi il tranquillo godimento de' Beni comprati, sia un tal mezzo universalmente operoso, e comune a tutti gli acquirenti nè alla balia di nessuno si assoggetti, il quale per diporto od altro qualsivoglia motivo trattengasi fuori di Patria. Chi ne sortirà, porterà esso in

tasca

BIBLIOTECA
UDINE

tasca la Legge, e frattanto aspetti, chi aspetta? Si sono sul proposito ricordati li metodi delle subordinazioni; Chi non concorre allo Stridore publicato, non ha parte nella distribuzione de' pagamenti. Si pratichi lo stesso con gli assenti, sull'argomento delle Recupere. Difficile è il caso previsto dalla Legge, che non vi sia per conto dell'Assente, ne un Agente, ne un Domestico, riesce poi quasi impossibile nel nuovo piano, che non vi sia neppure un Famiglio, un'Amico, un Parente capace a parteciparagli l'avviso della Intimazion publicata. Ma diasene la contingenza. Si dovrà sempre attribuire a propria colpa, al volontario abbandono delle convenienti, e necessarie corrispondenze ogni discapito, che risultar quindi gliene potesse, se pure un verace discapito potrà chiamarsi una non colta occasion di Recupera. Riffletta inoltre, che lagnar non si deve di non pigliar pesce di lago, chi pesca in Oceano. La Legge della Recupera, è Legge propria dell'abitanza. Legge di predilezione, e di parzialità; e per conseguenza esigente le più accurate avvertenze, onde agli arbitrj ognor tollerabili, e discreti della Legge quelle immensurabili non si aggiungano del privato capriccio. ~~La Legge affisse alle rispettive Intimazioni degli Assenti il termine di due Mesi, e perchè questo termine non sarà più di due mesi, ne di questo, ne di venti, ne rimesso unicamente sarà alla discrezione, ed arbitrio de' viaggiatori procrastinanti il loro ritorno?~~

7: Resti d'Affitto Livellarj, e Censuarj

Non è di equità che chi non averà pagato il censo od i frutti di un anno, o di due d'instituito capital livellario perpetuo, ove che non ne sia espressa la condizione nel relativo instrumento decada dall'acquistato possesso de beni, o ~~del~~ capitale affidato, ma se non è di equità che esso decadasi, non l'è nemeno che per aver mancato all'Affitto di due, o tre anni abbia ad attribuirsi il privileggio delle accumulate rimanenze, ed inceppare al creditore per il corso di altri anni due la conseguzione di quanto ad esso si aspetta, e puote forse essere alle di lui circo=stanze necessario od opportuno. Troppo tenui sono in tal caso, e discretti gli effetti del sequestro, o d'un giudiziario ricorso ~~implorante l'effettuazione de patti~~ perchè stornata o protratta ~~se~~ resti l'altrui [dei patti comprovati e sicuri] de facile esecuzione. Non è così, se i resti di affitto, o livello reclamati saranno di anni molti. Egli è allora che atteso il lungo silenzio del creditore, e la lacerazion proveniente da un imposto subitano pagamento si ~~...~~ merita un riguardo un riguardo però non abbandonato alla balia dei debitori neghittosi o cavillanti i quali col favor d'una legge connivente, e parziale una volta sottratti alle prescrizioni della giustizia pretendanne ~~una pratica~~ [un beneficio] costante, ne riconoscere vogliansi [fuorchè] altra forma di pagamento ~~dovuto~~, che la forma propria delle accumulate rimanenze

i quali abilitate ad essere estinte con pieggierie e con rate diano al
~~perchè ad esse supplendo con pieggerie, o con rate~~
al debitore
~~ne facciano~~, sicuri di non incontrar pene maggiori
aggrupparne delle nuove e ritenere ~~con animo di queste nuova-~~
~~mente estinguere con nuove offerte pieggierie, o~~
~~rate arbitrarie ritenendo~~ il Creditore in continuato
imbarazzo ed indebita sospensione degli altronde
competenti suoi diritti. Al preveduto abuso della
Legge diasi ~~diasi~~ il conveniente riparo. E dacchè
non ogni rimanenza è o puole imaginarsi rea
di gravoso indebito spoglio, nè di usata soverchia
indolenza del creditore, non ogni rimanenza si
eccettui dai naturali incombenti doveri, ma con
caratteri non confondibili, e certi distinguinsi le
quantità volute privilegiate dalle aspettanti
all'ordin comune. Le rimanenze ~~dovute~~ perve-
nute all'importanza di quattro anni ~~vacanti~~ equi-
vagliono già al valore della quinta parte forse
del capitale ritenuto giacente, ed il passaggio da
una tale acquiescenza del creditore all'improvvisa
domanda di immediata integrale soddisfazione sico-
me violento e sospetto di apportato possibile imme-
ritato bisbiglio nella debitrice famiglia soggiaccia
alla portavi moderazion della Legge. Se scarso
troppo, od eccedente rassembrerà il dato cumulo de-
gli anni si restringa, od accresca a tenore della
giudicata convenienza, ma al termine certo sottrat-
to, altro termine certo egualmente sostituiscasi; con
tem-

temperando, o proscrivendo la Legge ~~l'indiscretto~~ il
rigore, ~~e la oppressione de~~ verso i debitori innocenti
non offra ai mal intenzionati, o contumaci l'ar-
bitrio di sortire fuor di proposito, ed impunemente
dai patti solenni ~~con vero avvilo dell'onestà~~ in offesa della vera convenienza, e
della vera giustizia. Egli è perciò che dalla defini-
ta quantità delle privilegiate rimanenze alla
definizione ancora si è proceduto della qualità del-
le rimanenze medesime. I resti accumulati sono
talora egli è vero gli effetti d'una trascuranza del
Creditore, ma sono le massime volte gli effetti della
mala fede, e della resistenza de' contribuenti. Chi
ritroso dall'uso de' atti spiacevoli, ed irritanti, e
nella estimazione comune riputati ingiuriosi quali
sono i sequestri le citazioni i sigilli, sarà per la lo-
ro ommissione inutilmente forse riparata con
avvisi, ed offizj privati rimasto creditore della
sopracitata somma degli anni cinque, ed averà
dal Giudice ottenuto la prima volta il suo pagam.to
con pieggerie, e con rate ritardate. se per un replica-
to difetto questo averà nuovamente bisogno della mano
del Giudice non ~~esser dee~~ sia egli più dalla Legge
obbligato alle precedenti riserve, e ~~ad~~ affliggere
se stesso, ed il suo debitore con atti forensi onde
astringerlo a nuove pieggerie, e nuove rate, ma
richieder possa il disimpegno de' proprj capitali,
o con la escorporazione de' fondi obligati, o con il

rimborso del proprio denaro, e frutti decorsi. Egli non è di utilità nè di convenienza publica, o priva= ta che perpetui abbino ad essere i contrasti tra cre= ditori, e debitori, nè che questi abbino a farsi giuoco della pubblica autorità coll'esporsi ad esserne il con= tinuato bersaglio. Se colla sua mediazione avvertiti una volta del loro dovere, e salvati una volta dal favor della Legge dai rigori della giustizia la vo= lessero nuovamente perdono l'accordata parzialità di protezione, ed assistenza. Così fu ordinato dallo Statuto in proposito dell'Enfiteusi, ove dissesi, che se ritornerà questa al noto stato diffetto de' pagamen= ti prefissi non abbia più luogo remissione veruna in confronto di nuova instanza concernente la di lei ca= ducità. Non vi è ragione che da una somigliante provvidenza eccettuar possa il censo, o livello per= petuo. Nè cade sospetto che la loro condizione per tal modo avvicinata alle condizioni dell'Enfiteusi riproduca quelle confusioni che si cercò di bandire ove trattossi dell'Enfiteusi sulla necessaria distinzione da farsi tra questi differenti contratti benchè di loro natura tutti perpetui importanti tutti un modo di= verso di non contendibile scioglimento ogni qual volta violati ne vengano i patti che ne hanno prod= dotta la particolare instituzione. Averà il convinto Enfiteuta decaduto per difetto de' pagamenti ad ab= bandonare i fondi tutti abbruciati dal suo contratto

niente

niente ostandovi qualsiasi differenza tra il loro valore, ed il valore dei resti, ~~e di un capitale loro proporzionato~~. Averà il convinto censuario, o livellante per un somigliante motivo decaduto a subir il rilascio, o la perdita di tanti beni, quanti unicamente corrispondono al valore del Capitale investito, e dei ~~importante il canone, ed i~~ frutti decorsi. Averà in fine il convinto impuntual debitore di un canone certo, ma di origine oscura, e confusa a soggiacere alla soddisfazione del canone, e dei decorsi con una perdita di importanza ~~[illegible]~~ eguale a quella a cui incorse il sopradetto censuario, o livellante, e ~~con l'unica differenza, che~~ nella data mancanza di cognizione precisa de' Fondi soggetti potrà il creditore ripetere ed apprender quei fondi che saranno dallo stesso prescielti purchè non assoggettati ad anziano diritto di terza Persona. Niuna novità si riscontrerà nell'ora espresso regolamento, che quella di rendere, come è di convenienza, e giustizia vendicabili per essi ~~esser~~ sgombre da ogni occasione d'inciampo i torti tutti fatti alle proprietà de' particolari non sempre senza aggravio, e rammarico disposti a tollerarne la impedita ma competente disposizione immediata.

456

Prefazione

Un fattoci rimprovero di negletta, o sorpassata custodia de' vigenti Patrii Stabilimenti ingiurioso troppo, ed all'opera, ed all'effetto cercato tornerebbe per non premunirne di una difesa, o d'una giustificazione zelante. Non giova il negarlo. Molte sono confessari nel nuovo offerto statuto le novità, ma ove che prestar vi si voglia maturo riflesso, si riscontrerà che le novità introdotte sono tutte di conseguenza, niuna di principio. diciamolo più chiaramente. Nel momento, che si espose la Legge, ne fù da noi puntualmente ripetuto il tenore; non avvenne così ove trattossi, o di prescrizioni tendenti alla esecuzion della Legge, o di modificazioni della Legge medesima: ~~ogni~~ perdita o sospensione dell'oggetto principal della Legge un torto ci apparve intentato al suo intrinseco merito, e dato abbiamovi l'accesso, od espresse ordinazioni, od abusive intelligenze, o pratiche introdotte sospetta indistintamente divennesi la rispettiva sua competenza, ed incombente non che permesso un libero esame sulla conveniente riproduzione, riforma od abbandono. Messe ~~furono~~ in esatto bilancio le ragioni determinanti la massima generale, e le ragioni determinanti la particolar distinzione, ad quelle, se ritrovate preponderanti, fù da noi con vaghezza attribuita la preferenza sicuri che dalla ~~nuova subordinazione~~ ampliata estensione od influenza della massima stessa derivar non ne dovesse alle Patrie constituzioni al nazionale sistema un discapito, ma bensì il desiderato lustro maggiore, ed il maggiore rispetto. Una offesa qualunque de naturali diritti, una infrazione qualunque della regola generale non necessaria, e non chiesta dall'ordine pubblico, dal pubblico bene eccitata hanno la nostra attenzione

[Margin note: come si vedrà special: mente parti [illegible] in propo: sito di [illegible], di [illegible] [illegible] e fidei commissi di [illegible], di [illegible] ioni di [illegible], di [illegible] ioni, di miglioramenti di [illegible] di [illegible], di [illegible] e [illegible] con pochi argomenti]

al ravvisato espediente riparo. Oltre al particolare gravame cCitato, gravame doppiamente sensibile perche proveniente dalla corretrice giustizia altro si aggiunse importante rifflesso Per quanto estesa, ed accurata si formi l'esposizion della Legge non abbraccierà essa giamai l'identità de casi tutti possibili! Ve ne avrà sempre molti, i quali rissolvere, e deffinire dovrannosi con analogia di discorso, e di pratica. Or questa analogia integrante la Legge tanto più incerta ed inconcludente diviene quanto più spesse le disposizioni divergenti della Legge medesima; e dessumendosi questa così dalle minute cose, che dalle grandi interessanze del pa ri riesce l'universale reciproca lor congruenza. Ed ecco perchè alle innovazioni accennate dato si è forse un accetto più esteso della aspettazione comune, ed all'uso fattone un rissalto forse maggiore della rispettiva loro importanza. Un freno tenuto sovverchiamente ristretto nelle avvenute regolazion precedenti ripallulav ne lasciò delle susseguenti il non lontano bisogno. Una somiglievol condotta mancar non potrebbe di un somiglievol effetto. Ovunque l'occasion n'è compaussa dato si è quindi il giudicato provvedimento occorrente, ne mendicato fu questo dalla imitazione, o ricorso o costumanze, o Leggi straniere; alla sopra espressa coerenza aspirandosi dalle parti componenti la nostra constituzione, l'intrusione di nuovi ordini, ed andamenti non incombente forse, o non aggradevole riuscita sarebbe, o certamente pericolosa a quella simplicità, che può, e deve sola offerire il più certo il migliore espediente. Stabilito già il nostro Statuto sulla

base

besì sicure della soda ragione, della equità, della convenienza nello sviluppamento di sue diramazioni implicate od oscure non altri lumi, non altri mezzi adopravonsi, che i ricavati della consultata ragione, equità, e convenienza proportasi dallo Statuto medesimo. Ma perchè dall'opera usata, e dall'abbracciato giudizio allontanisi ogni sospetto d'una licenza, o d'un parzial sentimento pubbliche sull'importante proposito se ne ricercano le meditazioni, gli esami. Negl'articoli tutti perciò che l'immagine apparente, o reale presentar possano d'una modificazion decisiva dato se ne è copioso argomento colla offerta analisi delle riflessioni, che ne dettavono il particolare suggerimento.

De' Procuratori

Nota è per pratica, e denominazione soltanto dello Statuto l'esistenza de' Procuratori, ma egli è bene, che ne gratifichi ei stesso l'instituzione, e ne determini gl'effetti precisi. Concretato s'ha nell'unico Procuratore destinato il competente proseguimento degl'atti in Giudizio per esso incoati fino alla sua rimozione. Non vi ha cosa più dissonante, e contraria al buon ordine, all'interesse comune d'una direzione incostante. Lasciandosi alla Parte l'arbitrio di citare ora il Principale absente, ora il Procuratore, ed interpolatamente or l'uno, or l'altro comparendo avvenir può di leggeri, che nell'insienza della particolar situazion dell'affare se ne attraversi l'opportuno avvanzamento. Se noto se spiegato è l'Avversario qual bisogno qual frutto di alterne chiamate. Dachè con la rilasciata Procura, ha il Principale in un'altro trasfusa la propria ingerenza,

e figura, e n'ha questi con tale carattere incominciato l'attacco, o la difesa con esso, e non col proprietario volutosi all'imbarazzo l'una immediata ispezione sottrare l'affare si agiti, e si decida. Possa il Proprietario ad ogni suo piacimento ricomparire, ma d'uopo siagli prima riprendere la veste di cui si avea esso provvisionalmente bensì ma validamente spogliato: nè possa altrimenti riprenderla, che colla notificata cassazione, o ritiro della Procura, ed immediato subingresso, o della propria persona, o di instituito nuovo procuratore; Certo così il Procuratore del permanente o cessato esercizio di sua mediazione non averà pretesto a particolari difetti, non argomento a titubanze per iscritto, o in ognuna delle rissoluzioni prese dal suo Principale per atti allo stesso, o dallo stesso particolarmente praticati, ed inoltre occorrendo spesso, che le parti sieno lontane dal Foro cui intendono di comparire od a cui sono chiamate è egli appena possibile, che nell'importante ristrettezza de' termini assegnati abbiano ad espedirsi gli atti opportuni, e quand'anche fosse possibile nol sarebbe altrimenti, che con grave reciproca continuata ansietà, e disturbo; a rimozione di pretesti conosciuti altronde inevitabili, ad una ricercata dilazione di termini sovvertitive dell'ordine messo a sicurezza dell'effettuata partecipazione degli atti hinc inde procedibili, a risparmio di incomode cure, e di spese dato si è alle parti tutte assenti dal Foro in cui si accingono ad agitare l'obligo generale della creazione di un loro Procuratore locale

Sui Giudizj

[illegible]

Prefazione

Dall'uso libero, e giusto delle facoltà peculiari rissultando la privata insieme, e la possibile pubblica felicità le Nazioni concordi l'illuminato Sovrano: a volerlo, e presidiarlo s'accinsero colla crearion delle Leggi positive; ma perchè queste non vengan meno, o falliscano egli è di dovere, che date a continuato freno, od impulso delle operazioni dell'intera soggettavi società sianle tutte propizie, ed agevoli, tutte tendenti a rassodarne i vincoli ad ampliarne i vantaggi.

Dalla Romana sagacità introdotte le Leggi nostre rinovate, ed accresciute da Principi Longobardi, accomodate e rifuse dalla intera ragunata Forojuliense Provincia, riprodotte, e modificate spesso sotto gli auspizi dell'Ecc.ma ~~Dominante~~ Repubblica presentano un pian di governo che desiderare non lasciaci la condizion relativa di qualsivoglia altro distretto: A combinazion sì fortunata non sempre però corrisposer gli effetti, e dolente testimonianza ne porge la moltiplicità de Processi ingombranti le stanze de consigliati Forensi le querule voci delle triste Famiglie lungamente aspiranti la necessaria contezza del loro destino, e sopra tutto il recente generale ricorso della Provincia avvalorato dall'ottenutone esaudimento Sovrano per necessario provvedimento.

Non basta egli dunque, che le Leggi buone sieno in se stesse, ma inoltre conviene che sieno chiare, precise, efficaci per modo che nè il mal talento, nè il tortuoso cavillo trovare vi possa asilo nè pascolo.

A conciliazione di qualità sì importanti più volte adoprossi il laudabile zelo de nostri maggiori, ed or trasportarono l'intero corpo delle

Leggi dal Latino nell' Italiano idioma, ora innestaronvi una aggiunta, ora una spiegazione; ma troppo ligj del momento a quello unicamente rivogliendo le loro mire aperto lasciarono il vano a rinascenti bisogni, ed a voti incessanti della popolazione sospesa.

Imperocchè ~~rinvenni~~ in effetto, che nella quantunque libera versione lo stile non sempre abbastanza evitossi de Secoli barbari, ed in esso una circonlocuzione in cui avviluppato spesso rimase od enigmatico quasi il sentimento; che nel dettaglio delle Provvidenze vigenti abinate talora colle provvidenze antiquate, e soppresse una occasione d'inciampo si ascose alle direzioni degli incauti; che la Legge annunziata spiegata replicata offrì tanti Testi quanti furono gli annunzj le spiegazioni le repliche, ed il pretendente interesse potè a quello esclusivamente appigliarsi che meglio addattavasi od addattarsi meglio credette alle vagheggiate particolari premure. La Legge quindi destinata a decidere Sovranamente tradotta vedesi essa pure in Giudizio quasi rea ed astretta a giustificarsi sulla uniformità combattuta de suoi Stabilimenti, il di cui oggetto, trovandovisi spesso individuato, a nuove lè espose improvvise eccezioni, o cimenti in assai casi particolari or per pretesto di asserta mancanza dell'oggetto espresso dalla Legge, ed ora per trovatavi altronde assicurata verificazione dell'oggetto medesimo.

Se appagante, se util talora è il premettere alla esposizion della Legge la dichiarazione della ragione determinante periglioso riesce però il collegarle per modo che l'una, e l'altra rassembri, o rassembrar possa al ministero del Giudice affidata a norma

e sostegno

e sostegno di richiesti Giudizj. Qualunque adesso apparisca la convenienza degli effetti nel caso propostogli risultanti dalla esatta obbedienza alla Legge Ei non dovrà mai eluderne l'assoluto decreto, ne sostituire alla stabilita pubblica una provvidenza parziale distruggitrice della comune aspettazione, e confidenza. Non aspettandosi, che al solo institutor della massima il pronunziar l'eccezione tanto più giusta, e plausibile riuscirà l'opera de suoi delegati Custodi quanto più ad essa attaccati unanimi, e conseguenti.

Nell' ora detta uniformità ravvisando consistere la aspirata vera distributiva Giustizia non altrimenti meglio ottenerla credemmo, che allontanandoci da Scogli tutti avvertiti, ed attenendoci ad un ordine, e ad una esposizion tutto nuova. Un ordine di cose regolare, e dedotto proprio ad indicarne la filiazion rispettiva la rispettiva tendenza tener loco potrà dell'ommessa espression dell'oggetto, e sottrarle ai temuti effetti contingenti d'una sua preponderante influenza.

Maturamente ponderata pertanto l'importanza de singoli gl'articoli componenti il nostro Statuto li abbiam tutti rifusi nel primitivo lor caos per indi ritrarneli con natural successione, e ligamento: sciolti così dai ceppi, cui teneala involta la dicitura l'ordine la preliminare apparente commendatizia della Legge, riprodurre potremo la Legge medesima con termini chiari concisi imperanti, ed opporre alle tergiversazioni Forensi all'abuso vagante, alle interpretazion: multiformi la unità, la precisione, il rigore.

Senza la necessaria assistenza di pratiche, o straordinarie nozioni

potrà quindi ne' Patrii legislativi decreti in tal semplice forma ennunziati qualsiasi occhio sano imparziale ravvisare la condizion propria, e gli espedienti assegnati a tutelarla da ogni tentata violenza. Le annotazioni i corollarj siccome messe del Giudice furono alla di lui penetrazione, ed autorità interamente rimessi. Egli Presside, e conoscitore dell'ordine, e della massima pubblica non abbisogna che dell'accurato esame di fatti propostigli per sostenerli se congruenti, e per reprimerli se devii dall'armonico aprovato sistema della Provinzia.

[illegible]

Testamenti

La disposizion delle Eredità intestate fatta dalla Legge è generalmente la più giusta, e la più accomodata all'ordine naturale al pubblico bene. Ad ogni modo permette la Legge al Proprietario d'una libera facoltà il farne con testamento un altra diversa a condizione però che esso sia sano di mente, ed intelletto vale a dire conscio di se stesso, ed intero di quanto dispone. Or come si potrà mai congruentemente presumere od imaginarsi di ritrovare la voluta condizion necessaria nelle circostanze naturali, ed ordinarie di un giovine d'anni 14, e di anni 12 d'una figlia, dico naturali, ed ordinarie perochè da queste e non dalle stravaganti, e prodigiose prender puossi la norma d'una provvidenza comune. Nel tenor consueto delle nozioni infantili, nella inesperienza propria dell'età sopradetta, e per giunta ne sempre torbidi momenti d'una morte vicina come potranno i medesimi non lasciarsi adescar dal capriccio come distinguere la sorda ragione ed evitare gli inciampi di un pedante, d'una fantesca d'un falso amico d'un troppo interessato Parente? Un torto che delle loro disposizioni testamentarie fosse per derivare alle azioni del sangue a privati doveri, non ad essi ma all'azzardo, e all'arte di chi avrà avuta la sorte di avvicinarli sarà con tutta la apparente verità, e giustizia attribuito. Non è permesso prima degl'anni 20 compiti di incontrare una piccola alienazione in proprio discapito, e d'anni 14, e d'anni 12 sarà permesso il disalterare dal naturale suo corso una intiera facoltà in discapito delle ognor rispettabili relative attinenze? Ci pare irregolare il pensiero, e si ha quindi protratta la facoltà di dispor=

re nell'Uomo all'età degli anni 18, e nella donna degli 16

Traendo la loro esistenza i Figli dal Padre trarre ancor dallo stesso ne debbono la sussistenza, e fu loro perciò dalla Legge assegnata la paterna Leggittima. Un somigliante discorso applicato alla madre ne apporterebbe la conclusione medesima. Ma ne fu fin oggi giorno negletta l'applicazione perchè concentrando la Legge la proprietà dei beni delle Famiglie ne soli maschi rado è che le donne posseggano un superfluo ai loro bisogni alle loro convenienze. Giusto doveroso rassembra che escluse con rigorosi stabilimenti d'una compartecipazione de' beni paterni esentate siano dagli universali corrispondenti doveri. Giusto e doveroso egli sarà tutte le volte soltanto però che si verifichi nella

Art. donna l'addotto rigor della Legge, e lo spoglio delle paterne od avite sostanze per prevalente azione de maschi; ma giudicar egualmente non puossi lo stesso nel caso che si trovasse la donna come spesso addiviene unica Erede d'una intera facoltà, e d'una facoltà forse anco superiore alle fortune del marito. Come in tal circostanza potrà ad essa ragionevolmente accordarsi il pieno arbitrio di preterire tutta o parte della sua prole, ed ogni cosa disporre a favore di un individuo, e forse anco d'un estraneo involatore delle premure, ed effetti domestici? Raro ne è l'avvenimento; ma perchè raro dovrà tollerarlo la Legge? E non tollerandolo trascurarne l'espressa proscrizione competente. Non restringendo le comuni facoltà delle donne loro si permette il disporre a lor grado della già presunta quantità della dote materna dei ricevuti regali, del qualunque suo avere o peculio, ma se con generale rappresentanza si troverà posseditrice di un patrimonio qualunque, se sarà chiamata ad una

Eredità

eredità si ricordi di esser madre, e ne dia il contrassegno ordinato nell'ora fatta disposizion della Legge.

Sembra strano che sostanze reali e permanenti ritengano una dipendenza perenne da un Ente manchevole, e passaggero, che quello che è riceva la legge da chi non è, legge per conseguenza inflessibile sorda alle convenienze ai succedenti bisogni, e forse anco talvolta a nazionali vantaggi. Perciò non ostante alle disciplinate Nazioni tutte piacque addottare il paradosso premesso, quasi a ravvisato compenso della corta umana vita, e suo relativo dominio sui particolari possedimenti, colla approvata instituzione de' fideicommissi assimenti in perpetuo la discendenza d'uno altra volta dovizioso possidente dalle cure proprie dell'industria del travaglio, d'una moderazione economica. Niente pregiudicando anzi pur tutelando gli effetti dell'instituzione medesima si tentò altra volta benchè senza successo di inserirvi alcuni regolamenti alla cui ommissione si attribuirà la continuata serie de gravissimi disordini che non minore indignazione che scandalo più sempre si aumenta. Ed in fatti qual prò d'un ignoto fideicommisso? Qual lacrimevole effetto di un fideicommisso dissimulato, e troppo tardi scoperto? Quale quindi riaverra delle famiglie? Quale inceppamento, e trepidazion ne contratti? Qual germe di discordie, e di liti! Al riparo di sì ributante bisbiglio proporesi la presentazione de testamenti, e la specifica de beni soggetti. Nè migliore expediente ravvisare potevasi massimamente se stato fosse combinato coi riguardi dovuti ai corpi diversi, e pretendenti una partecipazione, ed una speziale interesse. Con tale avvertenza venendone ora rinovato il suggerimento non resterà

dal riportarne da ogni animo diritto, e zelante del publico bene l'accettazione l'assistenza. Illesa per tal modo restando la costituzione, illesa la facoltà dei testatori aspiranti all'instituzione d'un fideicommisso non altro da essi si esigge che un assai tenue disturbo di fare apparire la specifica de beni che intendono assoggettare al costante vincolo de loro voleri, disturbo ben giusto e dovuto alle vantate loro premure per la conservazione della condizion fortunata de Posteri contemplati; ma prima di riconoscere il piano alla osservazione della necessità si rimonti ~~del suo stabilimento~~ di una relativa [illegible].

Una Legge publicata qualunque importa un dovere, e l'ignorazion d'un dovere la pena. Niuna replica incontrano niuna però ogni qualvolta eseguibile sia l'uno evitabile l'altra. A Fideicommissi applichiamone il discorso. Prescritta n'è la loro indemnità ma dalla lor creazione abbandonati all'azzardo non ne debbono che all'azzardo di loro riproddücimento. Il Nodaro rogatore o depositario fu sempre ed è un Ministro publico ma tanto è la moltiplicità de' Nodari tanta la dispersione de loro protocolli tanto antica l'instituzione, e la prattica de Fideicommissi, che la vita, e le forze dell'Uomo son nulle al paragon del bisogno di chi ad una esatta rilevazione aspirasse della libertà ognor conservata di un fondo esposto alla vendita. Chi la propone può quindi in realtà non sapere i propri legami, ma può anche fraudolentemente celarli. Il compratore all'incontro nuovo nella ispezioni de beni offertigli; e spoglio naturalmente di particolar cognizioni, e di carte relative, esaurite con appagante successo le prime ordinarie prudenziali ricerche, abbandonar ei si dee pur finalmente alle apparenze, ed alle parole del

venditore

venditore. Succede l'acquisto, e la pretesa, o la prova ignorata o tenuta ad arte nascosta d'un alienato fidecommisso improvvisamente scaturisce. Ed ecco il compratore colto involontario incensurabile errore, ed esposto alla perdita conseguente de suoi capitali formanti talora l'intiero suo stato. Un ordine di simil natura una trappola rassembra piutosto alla buona fede ed all'innocenza, che una vagheggiata sicurezza de' vantaggi accordati alle generazioni future. Impercochè il Compratore non conobbe il Fidecommisso, ne fosse il Venditore. Egli era ed è a presumersi che a riconoscer non l'abbian nemeno gli Eredi cui minorata s'ha l'opportunità, e l'occasion di versare. Deluso dunque il Fidecommisso inutile la Legge. Proponga essa all'incontro le giudicate provvidenze preservatrici dei Fidecommissi, e maniscale da certe discipline, e contrasegni atti a distingue i beni abbandonati alla libera circolazione da beni voluti soggetti al vincolo particolare e salverà la Legge la indemnità del Fidecommisso, e gli effetti di gran lunga preferibili di equità, e giustizia verso gli innocenti loro compratori.

La presentazione de' testamenti all'offizio sudetto disgiunto dalla presentazione dell'inventario formerebbe un utile ma ogn'or diffettoso regolamento. Essendo il Fidecommisso una consegna cui il ricevitore trasmetter dee nella sua integrità al successor nominato ne garantir si potrà ne conoscere se chi rilasciolla non la distinse, e se chi lungamente la possesse niuna cura si diede di formarne un scandaglio, e non ne tenne una nota separata, ed autentica. Suppongasi apparir delle traccie per se stesse non equivoche dei beni posseduti del testatore;

Le

se destitute di documenti constanti comprovanti la serie continuata de fatti successivi già il semplice progresso del tempo confermarle dovrà alla semplice condizione delle conghietture; potrà essere che ad onta della pretesa identità de' beni possessi dal testatore non ne sia che una rassomiglianza, potrà essere che il loro possesso non sia stato continuato fin alla morte, potrà essere che il testamento scoperto, ed ostentato non fosse l'ultima sua disposizione, o non valida potrà essere che la di lui facoltà aggravata fosse da i di lui pesi particolari o comuni della Famiglia supliti possia degli Eredi; che quistioni connesse con lunghi ne più conosciuti legami colla specialità del testatore attenuata [illegible] abbiano la loro estensione, e chi enumerar potrà i casi tutti possibile! Gli effetti oscuri, ed inevitabili del tempo furon già partitamente considerati ove trattossi della prescrizione, perchè ora convengasi espressamente ripetere le già esposte deduzion relative ai cimenti a cui la verità, e la giustizia si espone sulle deliberazioni appoggiate a documenti lontani, ed a documenti singolarmente sfregiati dai fatti contrarij avvenutine. Alla nota dei fideicommissi aggiunto vuolsi perciò l'inventario de beni obligati; ma perchè una ora commessa universal facitura di esso inventario gravosa troppo, ed imbarazzante tornerebbe a possessori de' innumerabili fideicommissi esistenti non ad essi ma a quei che andranno in appresso formandosene addossa la Legge il dovere preciso; sichè a deplorati disordini alle confusioni già nate nuove confusioni

[illegible]

Del Testimonio Falso

In una causa in cui venisse scoperto usato un Testimonio falso siccome reo principale quello propriamente riguardare dovrebbesi che ne lo averà introdotto; imperocchè esso il seduttore, e maestro esso il vero usurpatore della robba altrui, od insidiator della fama. In onta tuttavia di tutto ciò inveire, e procedere contro il medesimo non puossi con pene maggiori delle già intimate dallo Statuto oltre il non contrastabile pagamento delle spese, e de' danni apportati avvenir di leggieri potendo che tratto vi sia da un errore innocente. Imperocchè suppongasi essergli pervenuto all'orecchio avere taluno la tale determinata cosa veduta fatta, o sentita, e sulla fede delle replicate asserzioni averlo in figura di Testimoneo introdotto in Giudizio qual colpa sarà dell'attor principale se in progresso del Giudizio il nominato Testimonio si smentisce, e confonde? Colpa d'inconsiderazione nell'uso non depurato di mezzi, e di persone screditate, o pericolose. Perda egli dunque la Lite e si chiami ad ogni modo contento della moderazion della Legge nel risparmio di indagini e di pene ulteriori? Quello all'incontro che averà prestato il falso giuramento siccome adito non ha ad una discolpa così avere nol dee neppure alla sottrazion della pena, e perchè avere nol possa, sia questa accomodata alla condizione di quella gente di cui proprio esser

OTECA
ICA

suole cotale delitto, ed al genio del secolo ingentilito. Non più dunque a falsi giuratori si imponga dalla Legge il taglio della lingua ne il certo esborso delle lire 200, ma la Carcere, od il bando, ed una multa arbitraria del Giudice proporzionata, e suscettibile d'una venefiacazione nelle circostanze del delinquente. La aggiuntavi publicata sua infamia togli dee il campo a gabbare, e sorprendere in appresso la fede di circostanti.

Delle Relazioni, e Citazioni

Un ordine non eseguito niuna caducità niuna pena apportare dovrebbe
a quello che o non l'avesse in effetto ricevuto, od affettare potesse
di non averlo ricevuto, e ad ogni ordin perciò proveniente da
Pubblico Offizio per la sua validità dato si è l'obbligo della riferta
presso a Pubblico Nodaro della seguita sua presentazione. Ma
potendosi la stessa fare ed alla Persona interessata, ed a suoi
domestici indistintamente avvenir può di leggeri, che da questi
ne venga negletta la commissione, e veggasi quindi la persona
innocente soggiacere ad effetti pregiudicevoli, o fatali d'una om=
missione involontaria. A riparo dell'accennato possibile disordi=
ne si dovrà egli dunque inneccezionabilmente commettere che
la Citazione sia presentata alle mani della Persona interessata
a rispondere, e comparire? Grave troppo parrebbe il ripiego alla
occorrente sollecita promulgazione degl'ordini, e dar adito for-
se anco potrebbe alle studiate fughe, ed evasioni di quelli cui
gl'ordini stessi sono diretti. Sia dunque continuata la pratica
della presentazione corrente, ed agl'effetti del progetto ora indi=
cato se non interamente almeno in alcuna parte supplicasi coll'ac=
corciare l'inutile lungo tempo accordato alla riferta della presen=
tazione seguita, e coll'aggiungere il necessario intervento d'un te=
stimonio alla citazione fatta a voce, o con cedula privata, e final=
mente col prescrivere, che la relazione a quel Nodaro, od Offizio
si faccia da cui fu rilasciata. Se la relazione fu giudicata necessaria
alla efficacia dell'atto, perchè questa efficacia avrà a lasciarsi
sospesa per il tratto di sessanta giorni, e per altrettanti esistere un
dubio sulla voluta obbedienza all'atto presentato: non il comodo dell'

UDINE

Offiziale, od Uomo di Comune commissionato della esecuzione della riferta, ne tampoco della Persona agente in Giudizio giustifica certamente, od erigge un tanto ritardo. L'esecuzione fassi privatamente, e senza formalità di alcuna sorte, e spesso siccome fu accennato da uomini od ignoranti o mal pratici. Non è da supporsi un disordine un equivoco nella consegna ma e l'uno, e l'altro avvenir può tuttavia, e l'intervallo delli sessanta giorni accrescene l'oscurità, e le confusioni relative alla sicurezza del fatto nel caso di querela. La semplice differenza della giornata apportata od apportare potrebbe un inconveniente deciso. Facile ne è l'esempio. Fingasi presentata ai 15. d'un Mese l'intimazione d'una recupera. L'intimante procrastina 50. o più giorni la relazione. Quanto non è egli facile, che l'uomo apportatore dell'intimazione, e riferente per errore anco non reo, e di sola memoria deponga d'avere l'intimazione sopradetta presentata ai 14. in luogo dei 15. Frattanto il recuperante conscio del fatto proprio appresta il deposito alla scadenza del tempo assegnatogli della Legge. Se ne confronta l'Epoca colla relazione, e si trova fuori di tempo. Quello che fu osservato nella intimazione può osservarsi sopra tutte le citazioni. La sana direzione la vera regola delle relazioni da farsi, sarebbe di recarle al Nodaro, od Offizio immediatamente dopo alla presentazione seguita dell'atto. Così in fatto costumasi in onta del largo termine concesso della Legge. Non sia ciò non ostante cotesto termine angustiato per modo che offra un plausibil pretesto ad una ommissione della riferta. In un affare di una così facile esecuzione siano ammessi 15. giorni, col

carico

carico però, che la riferta sia deposta non presso qualunque Nodaro, ma presso quello esclusivamente da cui fu levato l'ordine; così potrà ciaschedun pretendente interesse conoscere ad un tratto lo stato, ed il progresso d'un affare incoato, non che il proprietario attaccato, ed in qualsiasi evvento o di error nel ministro, o d'impuntualità de' domestici, o di perdita dell'intimazion ricevuta, ricorrendo al già noto Nodaro, od Offizio ritrovarne i lumi tutti opportuni alla direzion conveniente. Qual prò della stabilità, equabile autenticità de' Nodari se nella loro moltitudine ritrovare appena si possa il depositario dell'atto in quistione. A quello che domanda o difendersi appartiene il mettere in tutta la luce la propria pretesa, e di assicurarne all'Avversario la conoscenza importante. Siccome adunque altrove in proposito di Carte Notariali fu stabilito, che quel Nodaro, il quale con il mezzo dei proprj atti avrà dato eccitamento, o principio ad una Causa a scriver abbia anche in progresso di causa così egualmente si pratiche anche in proposito di relazioni.

Se la citazione sarà fatta con cedola privata, disse già lo statuto ei non sia valida, ove che una copia di quella non sia consegnata all'Offizio al caso della relazione. La copia presentata al Nodaro in tal circostanza può essere esatta, ed uniforme, e può essere d'un tenore diverso. La quistione suscitata potrebbe riportarsi agevolmente alla ognora sospetta asserzione delle parti interessate. La citazione fatta a voce esposta è ancora ad inconvenienti maggiori. Può questa farsi in qualunque angolo solitario, e privato. La Persona citata può avere inteso, e non aver inteso, la

riferita potrà dire quello che non fu detto nella citazione verbale. Non si cimenti possibilmente la fede di nessuno, ed ogni passo legale abbia la sua formalità, e quindi la sua cauzion competente. La citazione a voce facciasi dunque alla presenza d'un Testimonio non parte, e non interessat[o] nella quistione, e sia questo nominato nella relazione. Lo stesso si faccia allorchè la citazione sarà presentata con cedola privata, ed in tal modo rimosse saranno le occasioni ad un'alterazione, o questa nascendo non mancherà di persuadente leggittimo appoggio alla sua risoluzione.

ULINE

4:

Sequestri

E' il Sequestro lo stimolo il più comodo, ed efficace, che dar si possa a un debitore impontuale. L'uso importantissimo, e frequente, ed inerente meno frequenti, ed importanti disordini derivanti dall'attuale sistema la soprovenienza reclamano di nuove dichiarazioni, e regolamenti.

Il Sequestro de' Frutti in Campagna in esclusione di ~~qualsivoglia~~ [quasi tutti] altro creditore ~~dipendente da Locazione, volontaria~~ fu già dallo Statuto accordato all' ~~unico~~ Creditore d'affitto, e livello. [conseguente] Avendo così ~~questo~~, che gl'altri un certo incontrastabil diritto al loro pagamento, singolare rassembra una tale providenza, e la sua singolarità apparente decader fecela forse dalla sua esatta osservanza. Se ne consideri l'intrinseco merito, e non le si refragherà il dovuto inalterabil rigore

Di lor sussistenza comunemente i non possidenti, e di loro dovizia, o stato qualsiasi debitori sono i possidenti all'instituzione dell'affitto, e livello per cui proveduti son quelli del conveniente utile lavoro, questi sollevati dalle brighe indispensabili d'un diretto maneggio dei proprij fondi, o Capitali. La speziosità del contratto, e la moltiplicità degli interessati impegnato hanno la special protezion della Legge. Un qualunque ritardo, o sutterfuggio accordato all'adempimento degl'obblighi inerenti avvanzarsi di leggieri potrebbe a compromettere l'universale privato bilancio. E niuna azione sulla roba potendo elevare, e comparire in confronto dell'azione del proprietario niun ritardo, o molto men sutterfuggio generalmente, o particolarmente per Legge s'aspetta, ~~conviene~~ al debitor dell'affitto. Perchè il debitore

di semplice affitto, non è egli in niun modo padrone del Fondo, ed il debitore di un affitto censuale non lo è, che condizionatamente, e per quanto porta l'eccesso del proprio sull'altrui capitale, ogni qualvolta però, o mancherà esso al suo dovere, ~~[illegible]~~, o ne renderà contingente l'effetto rimovere non potrà l'ingerenza del proprietario reclamante coll'esercitato Sequestro la dovutagli indemnità. In effetto, sulla base ~~[illegible]~~ di un tale principio chi da un bene stabile ~~fruttante ad affitto~~, o livello non altra estranea cauzione costuma richiedere, nè d'altra abbisogna. Il Fondo dessignato risponde all'importanza della consegna, il frutto di esso fondo all'importanza de' frutti pendenti, e pattuiti in contratto; tutto è per tal modo sicuro, e superiore alle querelle, cui evitar non potrebbe un sequestro di frutti in campagna generalmente accordato ad altra sorte di crediti tuttochè liquidi sentenziati o reali. Non dunque senza robusta ragione fù rissenvato al solo creditore di affitto semplice censuale, od enfiteotico il sequestro de' frutti in Campagna ~~fuori dei~~ eccettuati soltanto vogliansi i casi in cui il proprietario esclusivo de' campi e di pochi voluti sequestrarsi ~~non sia~~ sarà il debitore medesimo. Ma perchè questa massima venga esercitata con una precisione capace a distinguere, e quindi sopprimere forse ~~le quistioni~~ gli aggravi soliti suscitarsi dalla pratica de' sequestri aggiunto si ha l'obbligo al Nodaro di esprimere nel chiesto relativo Mandato la summa non solo del debito, ma eziandio il titolo occasionale particolarmente ennunziato colla quantità, e qualità e denominazione delle terre volute assoggettarvisi, ~~onde col manto di una legge che favorisce il proprietario per resti dovuti da un fondo particolare, ed impedire non vedere un fondo spoglio di vincolo speciale~~; ~~e forse ad altro proprietario spettante~~.

La solita

La solita croce piantata sui Campi è un segno troppo esposto a sparire per colpa di passeggieri di pastori di fanciulle, e di venti, od altro per istabilire, e precisamente rimettere nella presservata sua esistenza la conveniente publica, e particolare contezza efficace della azione spiegata d'un Creditore. L'agricoltore, o Colono non ritrovandola, o fingendo di non ritrovarla potrebbe alla consueta raccolta applicarsi, e nella asserta sua inscienza mendicare un onorata non confutabil discolpa della contrafazione alla Legge. Sin quindi espresso dalla Legge il dovere dal Degano incaricato del Sequestro di verbalmente avvertire il Colono dell'ordine sopragiunto, dallo stesso eseguito.

Un qualunque ordine publico ~~autorevolmente emanato, e stabilito~~ riportar dee ~~la propria sua obligazione~~ il proprio effetto, e sarà, od il puntuale suo adempimento, o la pena del contumace. Il delitto di lesa subordinazione è spesso d'esempio peggiore del delitto di lesa Giustizia, perochè questa non si rispetta, e non vive che col braccio, ed appoggio di quella. Meritamente fu quindi all'infrazion del Sequestro data una multa di lire 25. ma perchè luogo non vi abbia un seducente confronto ne calcolo certo tra la pena, ed i vantaggi d'una inobbedienza, alla pena generale intimata altra particolare, e sempre arbitraria per forma della regolazione presente ora rimettesi all'elezione del Giudice informato. Un rotto sequestro non è precisamente un affare civile, è egli ancor criminale; ed ecco la ragione della novità ora introdotta. Vi sono de sequestri di tenue importanza in cui la certa perdita delle lire venticinque è castigo adeguato, e forse capace ad alontanare ogni pensiero d'una trasgressione. Ve ne sono molti altri di

maggior rilievo, il cui ritratto anticipatamente goduto per se solo compensa la pena, che fosse determinata dalla Legge in una sempre eguale misura senza computarsi il profitto di una dissimulazione delle vere, e precise quantità occultate, e percette. Vi sono inoltre dei Crediti naturali, e non malegnati, ve ne sono dei nati dall'oppression dallo stancheggio, visono delle trasgressioni coonestate, e moderate, ve ne sono di scandalose, ed impudenti. Avendo tutte una reità comune non perdonabile, che stà precisamente nella violazion dell'ordine, ed egualmente tutte una reità particolar ressultante dalle circostanze, e dal modo contro la prima indistintamente procedasi con l'opposita pena universale, ed equabile, contro la seconda unicamente apparente dalla individuata sposizione del fatto non rilevabile dal Legislatore remoto una dera così sua vice gerenza stabiliscasi nel Giudice attuale destinato ogn'ora a supplire alle necessarie, o volute sue reticenze. Niente vi sarà così d'impunito niente di troppo severamente castigato ma ogni eccesso particolare soggiacerà agl'effetti competenti, ed adeguati d'un giusto particolare instituto relativo giudizio.

De' danni fatti da mano nascosta in Campagna responsabile è il Comune. Niente vi ha di più giusto, e d'accomodato al particolare vantaggio de' componenti tutti il Comune medesimo chiamato per tal modo dall'individuo interesse alla custodia, e difesa reciproca de' rispettivi possedimenti, e lavori; e se de' danni d'una Campagna generale, essere il dee molto più d'un angolo alla di lui esclusiva inspezione per sopraggiunto Sequestro affidato, e commesso. Sfuggire non può naturalmente al Comune armato di cento occhi, e cento orecchj la cognizione

zione di un furto nato all'aperto importante un trasporto un strepito un ardire figlio di certi conosciuti caratteri; od esso dunque ne denunzj l'autore, od almeno il fondato ragionevol sospetto: ma perchè quello che non si fa al momento suo proprio, e ne modi suoi proprj, o più non fa, o non si fa con profitto, determinato fu il tempo, ed il modo della denunzia al Comune, che sottrar vogliasi al peso della manutenzione sopra importa, ~~dalla nota d'intimazion del sequestro in termine di otto giorni sia la delazione~~ portata alla Giurisdizione locale e ~~data notizia~~ al Creditor defraudato onde possa l'una opportunemente provvedere, e sollecitar l'altro le deliberazion convenienti alla salvezza del pericolante interesse.

Il superfluo disdice alla Legge, e molto più se importante un aggravio, una confusione, un disordine. Tale è il Mandato di condurre i Frutti Sequestrati in Campagna solito a praticarsi da Creditori verso il Comune e vaglia la verità. Il Sequestro intimato spoglia il Lavoratore, od Affittuale d'ogni altronde aspettantegli arbitrario maneggio sulla raccolta. Senza intermezzo di novità relative, e concludenti supponiamo, che se ne avvicini l'opportuno momento, e che per dimenticanza, od anche altro innocente motivo tardi il Mandato a comparire. Che avvenire frattanto dovrà de' Frutti maturati? Dovranno questi asportarsi dall'Agricoltor naturale in onta d'un vivente Sequestro? Dovran questi perire sul Campo? Non l'uno, e meno l'altro. Occorre adunque un ripiego; ne altro imaginar si potrebbe, che una certa assegnazione di tempo al Mandato, la quale prevenga gl'additati possibili inconvenienti; ma niuna assegnazione generale si addata a singole le circostanze proprie d'ogni Creditore, niuna alle circostanze proprie d'ogni raccolta.

Ogn'anno, ogni genere di prodotto, ogni subitana emmergenza di un Sequestro offre nuovi accidenti, e peculiari esigenze; tante adunque le assegnazioni quanti i casi particolari. Infinito riuscirebbene il catalogo, e l'imbarazzo. Si levi il dover d'un Mandato alla esecuzione d'un Sequestro in Campagna, e niun bisogno vi apparirà qui di ripiego, e salva sarà la Legge, salvo il particolare interesse. Niun meglio del Comune conosce le operazioni convenienti d'una Campagna. Se egli è reso dalla Legge manutentore, e custode di un tale Sequestro col di lui mezzo effettuato se interdetta fu l'ingerenza sulla raccolta al respettivo Colono, perchè non ne sarà ancora dopo il naturale raccoglitore de' frutti maturati indipendentemente di un nuovo Mandato? Il Mandato di condurre i Frutti Sequestrati in Campagna, non è che un inutile spiegazione degl'effetti naturali, e voluti da un atto legale, e vivente, non è che una formalità, ed una spesa, che nei casi addotti d'una troppo tarda sopravenienza del Mandato metter potrebbe in pericolo la raccolta, o la obbedienza alla Legge. Finchè sussiste il Sequestro, finchè rivendicata non è la proprietà dell'Agricoltore con mezzi legittimi, o riparata colle prescritte sostituzioni di una assicurazione di Camera, il Comune consapevole degl'incombenti doveri a debiti tempi mieta, raccolga, e conduca gl'effetti abbracciati dal Sequestro, od al Creditore se non vi sarà opposizione, od alla Camera in conformità di quanto fù espresso dalla Legge.

Il Mandato dichiarato superfluo all'effetto del condurre i Frutti sequestrati in Campagna necessario all'incontro confermasi ogni qualvolta si tratti d'effetti sequestrati in Casa, o in mani particolari. Il loro fermo se anche protratto a lungo tempo non istà a peso del Comune, e non

e non induce il ravvisato pericolo d'una diminuzione, od incolpabile perdita degl'effetti sequestrati. Se il Creditor Sequestrante contentasi dell'attual loro situazione, e differisce il Mandato di lievo, niuna ingerenza si abbia il Comune fino a nuova intimazione.

Non ogni Giurisdizione ha la sua Camera di Pegni per cui in ogni occasion di Sequestro possa eseguirsi l'altronde comandato facil trasporto, ne la corrispondente assicurazione prestarsi. Addebitarsi suole in tal caso il Comune della custodia de generi levati al debitore, ma nuovamente non ogni Comune avendo il luogo addattato, uopo è che ricorra ad una prestanza, o ad un affitto provvisionale aggravante, ed il profitto del Sequestro, e la responsabilità del Comune ognor disacconcio a tale incombenza. Supplitavi ch'esso pur abbia col detto espediente, la parte esenzial del Sequestro vale a dire la vendita all'incanto, e la delliberazione competente restasi in un pieno imbarrazzo ove che al peculiare preveduto bisogno non addeti, e prescriva la Legge la direzion competente. Disposto fù perciò con nuova espressa providenza, che gl'effetti sequestrati nelle Giurisdizioni poste di qua del Tagliamento mancanti della particolare lor Camera sieno a quella d'Udine indistintamente asportati, e gli effetti all'incontro Sequestrati in Giurisdizioni esistenti oltre il Tagliamento, e parimente sfornite della particolar lor Camera traddurcansi alla Camera Giurisdizional più vicina, e che coll'ordine stesso effettuare si debbano le assicurazion relative disciogliendi la materialità del Sequestro, e ritenenti l'effetto medesimo. Niente di più giusto ovvio, e necessario; dato è il Sequestro a cauzione d'un Credito, e minorata è questa

cauzione in tutta quella estensione, che viene preoccupata dalle Spese inservienti alla consumazione degl'atti relativi. Or fingasi per generale Decreto sostituito alla Camera Giurisdizionale mancante la Camera d'Udine, e praticato il Sequestro in Confine della Provincia il più distaccato. Si calcoli poscia l'opera del Comune sulla raccolta, il prezzo della Condotta, la retribuzione a Ministri della Camera e si troverà in conclusione dell'incanto seguito, seppure importante e grandiosa non ne fù la derrata, svanita la cauzione, del caso il Creditore ed il Debitore non ancor forse convinto estenuato, e consunto. Non è questo lo scopo della ~~[illegible]~~ instituita Giustizia, non ne sia questa adunque l'inevitabile effetto. La vastità della Provincia e la separazione, che ne forma il Tagliamento in due quasi eguali porzioni ha dato altra volta conveniente argomento a parecchi stabilimenti i quali or l'una, or l'altra delle dette due parti parzialmente ed esclusivamente constringono ne rotta ne è pertanto l'unità ne la concordia ma anzi consolidata per la quindi procurata più conveniente e più facile universale compartecipazione a vantaggi comuni. Così vedesi praticato sul proposito di termini accordati a certe comparse in Giudizio; così sulla elezione di certi Ministri de' membri diversi, così si pratichi ancora sul proposito di certa ~~condizion~~ situazion di Sequestri. E qual potrà farsi ragionevole obbietto?

L'incamerazione de' Pegni è un diritto giurisdizionale, or se questo diritto a cagion di scarsezza di casi importanti la creazione, ed il mantenimento d'una Camera formale restasi per volontario abbandono dal Giurisdicente negletto, frodarsi non dee la Popolazione soggetta d'opportuno espediente

ente offertole dagl'agi d'una Giurisdizione limitrofa. Una consegna coperta d'una responsabilità publica, e solenne è quanto appunto si aspetta, e conviene al particolare pretendente interesse, ed una consegna spoglia di ogni arbitrio, qual è l'incamerazione de' pegni rimunerata col semplice ragguaglio delle spese, e fatiche niente toglie niente aggiunge alla condizion naturale della Camera accettante, niuna quindi alterazione soggetta a diffidenza, o sospetto rissentire ne possano i rispettivi Giurisdizionali diritti nella attribuita loro capacità ad una mutua assistenza nei casi indicati, all'unico fine limitata, e rivolta di salvare intatti gl'effetti controversi alla dispozizione di quel Tribunale cui indipendentemente dal fatto della consegna ne compete il Giudizio. Niuna dunque confusion di ingerenze niuna implicanza, e molto meno alcun particolare gravame sussistar può l'esposta regolazion de' Sequestri cui nuovo peso aggiungeranno i seguenti rifflessi. Non altro espediente si accorda alla liberazion de' Sequestri, che il convincimento legale di lor incompetenza, o l'assicurazione di Camera. Quanto è il primo soggetto a dilazioni, od incagli altrettanto agevolar deesi il secondo, che col indemnità del combattuto interesse gl'inevitabili inconvenienti rimuove dell'effettivo Sequestro. Or dovendosi questa assicurazione ripetere dalla Camera destinata alla custodia degl'Effetti tanto più facile riuscirà l'ottenerla quanto maggiore la di Lei relazione con i ricorrenti. La lontananza del Tagliamento dalla Città d'Udine sottrae alla di Lei conoscenza una massima quantità di nomi, e facoltà esistenti oltre le dette rive, che nel proprio distretto meritar non potrebbero ne eccezion ne esitanza. I generi inoltre di qua del Tagliam.to

o sia per una maggior loro affluenza, o per un più difficile smercio han d'ordinario un discapito in confronto del prezzo proprio del genere stesso esistente oltre il Tagliamento per cui asportandosi questi indistintamente alla Camera d'Udine, e posti all'incanto ad una diminuzione esporrebbonsi dell'altronde naturale loro valore diminuzione, che combinata colla sopra avvertita perdita proveniente dal viaggio nuovamente comprova la convenienza, il reciproco, e comune vantaggio dell'ordinata parzial provvidenza.

Gli oggetti, che nelle Giurisdizioni d'oltre al Tagliamento propor fecero la vicendevol assistenza nel ritrovato particolare difetto di Camera quegli medesimi stabilità ricercanla a favore esclusivo della Camera d'Udine ogni qualvolta si riferisca a un difetto di Camera in Giurisdizione posta di quà del Tagliamento; situata essa Camera in centro di questa mezza Provincia offre a tutte le circostanti sue parti una facile comunicazione, e nella frequenza degli abitanti, e degli estranei la opportunità della vendita dei generi esposti all'incanto con migliore profitto, che in altra Giurisdizione contermine. Questa dunque prescelgasi in preferenza, ed il costume già altronde introdotto, ed avvalorato irrefragabilmente mantengasi. In vista delle cose tutte esposte, ed approvate cesserà ogni argomento di meraviglia, e disgusto sulle disposizioni riguardanti la condotta degl'effetti sequestrati, stabilite con ordin diverso in una parte della Provincia dalle stabilite in altra parte della Provincia medesima. La material differenza trovata si è necessaria alla certa universale consecuzione dell'identico fine di equità, e giustizia unicamente preteso col mezzo de' praticati sequestri, equità, e giustizia non conciliabile con un sistema il quale alle addotte particolari circo=

stanze

stanze negasse un particolare provedimento.

Il metodo stesso ora annunciato di assicurare, o condure la robba sequestrata in Giurisdizioni mancanti di Camera estender vuolsi anco alle Giurisdizioni aventi la particolare lor Camera tutte le volte in cui l'assicurazione, od il Sequestro risguardi l'interesse del Giurisdicente. Essendo la Camera affidata alla sua isperzione, e garanzia, non è di convenienza, o di dovere, che il particolare dallo stesso attaccato, e non persuaso del reale suo debito abbia a deporre nelle di lui mani un pagamento neppure provisionale, ed un pagamento, che per un incanto assistito, e diretto da persona interessata apprender potesse la incontrazion di un discapito, ma non è di convenienza nemeno o dovere, che per una tale fortuita combinazione abbia il prodotto del Sequestro a perire in viaggi, e spese non necessarie a reciproco danno. Valga perciò anche in tal caso lo espediente proposto.

Vi ha ne' Nodari talora una facilità forse souverchia nella concession de' Sequestri, non giudici tuttavia della realtà de' fatti asseriti, basterà, che alla qualità dell'instanza diano accurato riflesso onde a tenor delle Leggi applicare, o ricusare vi possano il ricercato Mandato. Altra facilità d'effetto peggiore, e bisognosa di freno, è quella, che alle contradizioni si accorda, ed a protesti. Il Debitore ricevuto il Sequestro non ha oggi giorno mestieri di consultare la propria ragione, ed il proprio torto per informarne l'esecuzione; portasi questo al Nodaro estenditor del Mandato per notarvi una Contradizione, e da quello per avventura negatagli, gli viene da altro Nodaro concessa. Incomincia la serie infinita degl' Atti Forensi,

si le intimazioni, le citazioni e termini relativi, le spedizioni le realdizioni, e forse le appellazioni seppure tanto tempo occorrer può alla maturazione de' frutti in Campagna, od allo smaltimento degl'effetti arrestati. In difetto d'una conosciuta ragione ogni rea=le, o simulata emergenza fornisce un plausibile pretesto alla in=stanzion d'un Sequestro. Durante la pendenza non ha luogo l'esecuzio ne, e questa terminata non può più all'atto prestarsi per l'inten=tate dispersion degl'effetti, cui malamente rivendicar perciò ten terebbesi con accampata quistion criminale. Riparando a sì ribu=tante disordine, si ha ordinato, che ogni contradizione, o protesto a praticati Sequestri, ed il Mandato di lievo proceder debba, e notarsi esclusivamente in atti di quel Nodaro, o Cancelliere, che li averà rilasciati. Il lievo, o la contraddizion del Sequestro siccome il Sequestro essendo un atto per sua natura a certe azioni incompe tente, dovuto, o permesso a certe altre, necessaria rendesi a' Nodari per la relativa direzione, oltre la conoscenza generale della Leg=ge, la peculiar conoscenza del caso, conoscenza, che meglio in altri non puossi presumere, che in quello che avuto n'ha già la prima inspezione, e maneggio. Solo legale Ministro, e custode degl'atti civili un identico affar concernenti, e ad un identico foro pendenti potrà ancora chiamarsi garante della congruente loro Comparsa. Vige, ed espressa si è già altrove la massima, che un solo Nodaro scriver debba in una Causa qualunque, e perchè alla massima stes=sa restarsi attaccato ancor non dovrà l'argomento de' Sequestri prin=cipio ordinario, o conclusion delle Cause. L'uniformità della direzio=ne darà nuovo merito alla Legge, e nuovo vigore a' sequestri per il

difficoltato inorpellamento de fatti pretesi importare la particolare liberazione dell'intimato Sequestro. Ma per quanto ragionevole, e giu=sta apparisca la regolazione presente ella sarà ogn'ora di scarso pro=fitto ogni qual volta validamente sostenuta non venga ~~dal chiaro conseguimento~~ degl'effetti opportuni ~~naturali, ed~~ aspettanti alle notate con=tradizioni, e protesti.

La contraddizione a privilegiati Sequestri in Campagna tuttoche notificata al rispettivo Comune ~~senza alterazione apportar possa all'ordine pre=fisso di raccogliere, e condurre a tempi utili, ed interessi la contra=dizione, e protesto notato~~; non è niente meno, che una convinzione del titolo cui appoggiato è il Sequestro medesimo; ~~ed una sospensione accordata ne disperderebbe l'oggetto~~. Il detto Sequestro perciò, se non sarà formalm.te levato, o rimpiazzato dal Debitore preteso, con una assicurazione di Camera aver debba la sua esecuzione in onta della contraddizione se=gnata, e sia inesorabilmente proceduto contro il Comun neghittoso, e mancante agli opporti doveri. Ai Sequestri all'incontro, o Sigilli di rob=ba esistente in mani del Debitore, o Terze Persone siccome assegna=to fu un effetto diverso, uno diverso ancora si assegna alle relative contraddizioni, o protesti. Più mortificante, e gravoso riuscendo il violento trasporto della propria robba della propria Casa, e men deci=sivo il momento, che da una aperta Campagna niuna ingerenza ~~ha il Comune connesso alla effettuazione de Sequestro~~ attribuiscasi il Comune sulla ~~[illegible]~~ roba medesima fino alla sopravveni=enza del Mandato di Lievo; ed avvalorando ~~una tal providenza~~ il pregiudizio si ag=giunse, che il detto Mandato dal Creditore ottener non si possa, che in termine di 8. giorni dalla Intimazione del Sequestro, che ~~in detto intervallo~~ apparendovi una Contradizione interdetta resti sospesa l'ese=

cuzione del medesimo fino al seguito relativo Giudizio. Se la contraddizione non è una convizione del titolo sostenitor del Sequestro ella n'è però agl'occhi della Giustizia non informata un rispettabile attacco, che vano, ed imbarazzante riuscire potrebbe ove che tempo conveniente a disporsi; e prodursi negato gli fosse, e che immediatamente al Mandato di Sequestro sopragiunger potesse il Mandato di condurre. I Ministri commessi all'esecuzione giudicare non deono sulla validità, e competenza degli asserti / ~~contraddizione~~ atti contrarj una ~~opposizione improvvisa, e [illegible]~~ non giusta ~~forse nella qualità asserita delle circostanze particolari del credito pretesto~~, ne un Tribunale, od Officio commettere ad una evitabile contingenza l'adempimento degl'ordini rilasciati; sia perciò dato un termine proprio alla contraddizione del Sequestro e questo spirato il Debitore imputato a propria colpa ~~[illegible]~~ l'irreparabile esecuzione ~~[illegible] dell'atto legale precorso~~. I ministri spediti in tempo non soggetto ad eccezione colla duplicata loro comparsa non aggraveranno d'inutili spese gl'intimati Sequestri, ne averanno difesa ne scusa se ritorneranno senza l'effetto cercato, o senza la querella d'incontrato reprensibile arbitrario impedimento de' Debitori. Sistemata per sì fatta maniera la pratica de' Sequestri, tolta sarà a quelle confusioni, ed incagli cui attualmente soggiace con non minor discapito dell'alterno interesse, che della interposta esecutiva giustizia.

Gli Animali d'aratro, e gli Instrumenti Rurali, od altri necessarj all'esercizio della professione propria del debitore non ponno esser tolti

tolti per Legge col mezzo di Sequestri, o Sigilli, e Mandato relativo. Avvertire conviene tuttavia sul proposito, che chi abusa della Legge perde, e renunzia al favore della Legge medesima. Gl'Instrumenti, e gli Animali Sigillati, che saranno sorpresi in atto di vendita posteriore al Sigillo, od esposti ad evidente pericolo d'una loro dispersione in qualche parte cominciata, e verificata soggiacer debbono agl'effetti rigorosi della Legge di un generale trasporto alla Camera siccome tutti gli altri generi senza eccezione, e niuna eccezione neppure si aspetta ne casi de partenza di un Colono escomeato, ed avente Animale, ed Instrumenti suoi proprij, ed una aperta partita di Debito col suo Padrone. L'affittanza dato ha l'esistenza, ed il mantenimento così degl'Animali, che degl'Instrumenti, e non essendo questa stata soddisfatta l'intiero, e comunque suo esistente prodotto esser deve generalmente obbligato, ed astretto al vincolo del pagamento. Gravosi, ed inutili sono altronde gl'Animali ove manchi la Terra, e certa ancora qualità d'Instrumenti. Chiunque si appresterà a somministrare nuova Terra all'escomeato Colono, si appresti ancora a somministrargli i mezzi necessarij alla relativa coltivazione. Nota è la pratica di eccezione della pronunziata nullità del detto Sequestro, così in un caso, che nell'altro. È non pertanto opportuno, che la Legge espressamente l'avvalori, onde dal suo silenzio non tolga taluno argomento d'alterazione.

Incanti
De' Beni Stabile

Non dar quartiere dovendosi al mancatore di fede ogni qualsiasi eccitamento, o terrore, che senza altrui pregiudizio trar ne lo potrà all'incombenti doveri sarà buono utile, e conveniente, meritamente perciò volle la

Legge

Legge ne casi indicati, ed espressi, che il Debitore impontuale privare si possa della stessa sua libertà personale non che degl'effetti ad esso aspettanti, e perchè questi al di lui Creditor consegnati non apportar gli potrebbero l'aspettata sua reintegrazione e rimborso ordinata ne fu la vendita al pubblico Incanto. Niuno obbietto si incontra in proposito de' Beni mobili, e ne è la pratica in verde osservanza. Ma alcuna vendita all'opposto non vedesi, od ora tentarsi di Beni Stabili, o Capitali tuttochè dalla Legge del pari, che quella a soddisfazione del Creditore permessa, e suggerita. D'onde il motivo? Niun dubbio, che ascriver nol debbasi alle inservienti formalità, e prescrizioni contrarie ai vagheggiati favorevoli effetti. Riproducasi giacchè ne esiste la Legge, ed astraggasi da quanto contien di aggravante, e superfluo, e colla migliorata condizione dei veri effetti di giustizia rianimar forse vedrassi l'utile confidenza reciproca tra possessori. Imperocchè nell'appreso difetto di un pagamento promesso, e nella data invelazione, e distacco de' beni ad un creditore obbligati, l'altronde concessa apprensione de beni medesimi tuttochè a giudizio di Perito corrispondente al valore di un credito, non corrispondere può tuttavia al vuoto prodotto dalla non iscusabile violazione de patti; e tali sono i casi di Fabriche di una difficile affittanza non sostenibile che a costo di onerosi restauri, ed anco di Fondi di magra natura o di incomoda situazione. Il Creditore ricevendoli in pagamento non necessario per la rimanenza de beni nel suo Debitore pregiudicato ritrovasi nel di lui interesse inutilmente garantito dalla totalità de' beni del debitore sudetto. Imperocchè essendo egli per avventura obbligato alla alienazione de' beni escorporati nella data probabile incongruenza del loro possesso colle di lui circostanze contar deve a proprio immeritato discapito, o la

o la giacenza se inutili; o la minorazione del Canone se poco fruttanti, o le spese, ed il degrado possibile del prezzo della stima dal prezzo nel caso di una nuova loro ~~suggerita, e forzata~~ alienazione. Se un discapito, od una perdita ha alcuno ad incontrare abbiala il Reo non l'innocente, e reo sarà chiunque mancherà alla esecuzione de' patti stipulati, e solenni. Il Legittimo Creditore collocato nella libera scielta, e di apprendere i beni obbligati se confacenti alle di lui circostanze, e di commetterne l'Incanto se non confacenti diminuirà il ribrezzo ad una Somministrazione, ed assistenza verso i ricorrenti per la accidental disgiunzione de rispettivi possedimenti. Tale esser ne deve l'effetto della riproduzione, ed agevolata esecuzione della Legge sopra gli incanti de' beni stabili, e capitali.

Inesorabilmente a richiesta d'un Creditore commessa, ed eseguita sarà la vendita de' Beni Mobili consistenti in Biancheria, in Vesti, in Supellettili da Cucina, e da Camera cose tutte preziose, e importantissime alle circostanze del proprietario, di vile all'incontro, e tenuissimo profitto esposte alla publica vendita; ed un contrasto, o rimprovero soffrirà la vendita de' Beni Stabili, ove luogo non ha ne il discapito ne il bisbiglio domestico solito ~~apporsi~~ apportarsi dalla violenta dispersione de' Mobili; quasi che niuna compassione, o riguardo accordare si debba al Debitor miserabile, e compassione all'opposto si debba, e riguardo al Debitor abbenato. Se ferita è dall'uno egualmente che dall'altro la giustizia, e la promessa indennità del Creditore ogni accettazione rimuovasi, e di persona, e di generi. Se il mobile venir può dal Creditor ricusato alle veci d'un pagamento immediato perchè non importante la voluta piena soddisfazione del Creditore, ricusato venir possa del pari per l'

oggetto medesimo, ed il Fondo, e la Casa, e siane formato siccome di quello l'incanto, che già sortirne non può un effetto rovinoso all'interesse del Debitore, e per la qualità della vendita, e per le aggiuntavi provvidenze. Un Fondo, ed una Casa mancare nel rispettivo distretto non dee di vagheggatori, ed applicanti, e nel contrasto delle esibizioni portar facilmente si possono oltre i confini già dalle medesime diversati nella domestica calma. E perchè egli è di dovere, che il proprietario si appaghi credendolo di suo migliore avvantaggio sostituire potrà le polizze secrette alle publiche offerte. In onta di tutto ciò non vi sarà egli chi offerisca, e nell'un modo, o nell'altro il valor della Stima prodotta? Sarà questo una innegabile prova, che ~~Sarà questo una innegabile prova, che~~ la Stima se non l'intrinseco merito della robba esposta all'incanto eccederà almeno la publica estimazione, ed il prodotto dell'acquisto. Niuna convenienza, e giustizia vorrà mai, che astringasi il Creditore ad assumerla nell'indicato ragguaglio, e a distraggersi con tal conclusione l'oggetto dell'incanto ordinato. Fu questo forse il principale difetto del precedente Capitolo dello Statuto. Non sia esposto il Debitore tuttavia ad un abbandono assoluto, ed in esso ad un sacrificio ma vi ponga la Legge un temperamento. La lession d'un contratto risulta dalla differenza di un terzo tra il prezzo esborsato, e il valor della robba acquistata. Il Debitore aggravarsi non potrà egli dunque se nel difetto di offerte condizioni migliori da concorrenti all'incanto ~~a~~ sarà astretto a rilasciare al suo Creditore la roba esportavi per il valore minore della quarta parte del valore della stima oltre le solite ~~sue~~ deduzioni trattandosi di Case. La universal trascuranza de Concorrenti ~~trascuranza di un tale offerte ripiego~~ proverà l'ingiustizia di quali si sieno le lamentazioni de Debitori. Ad oggetto di agevolare, ed accrescerne il numero ~~concor~~=

esteso si ha il termine alla numerazione del soldo purché garantito da un pieggio accettato dal Creditore. ~~Abbenché inoltre si ha la [illegible] formalità de tre incanti replicati per sette giorni non importante, che un languore, ed una spesa, ed all'incanto, ed ai concorrenti, Il [illegible] applicante [illegible] mostrarsi, che al decisivo momento si spinga in prevenzione all'incanto [illegible], ed i sette giorni senza [illegible] di [illegible] assistenza sono anche troppi alla lotta delle esibizioni. Si sono seguite le stime, v'è il pubblico Editto, v'è l'interesse del Proprietario de' Beni per il numeroso concorso qual dubbio restar puole alla notorietà d'un incanto, che ne assicuri il buon esito?~~ Nei casi di contradizioni attesa la difficoltà della loro consumazion regolare, e la dispersion conseguente de concorrenti necessaria, od opportuna si rende una nuova chiamata; ne altro metodo che alla prima conviensi, ne altro si è dato. Il contraditore occasione del danno ne paghi indistintamente col proprio la pena, e se il contraditore sarà il proprietario de' Beni aggiunga esso ai già esposti altri suoi Beni alla publica Vendita. Intesa, ed eseguita per tal modo la Legge degl'Incanti, il relativo Capitolo non servirà più siccome per lo passato ad inutile ingombro dello Statuto.

Dei Tutori, e Curatori.

In una retta amministrazione zelante sta la sorte di qualsivoglia possidente Famiglia. Ove che ad ottenerlo si giunga a favor di un Pupillo non deplorabile più si è la sua condizione futura. Cessati, o certamente minorati i pesi delle moltiplici convenienze dipendenti dalle rispettive aderenze, dall'impiego, dal grado nelle mani d'un Curatore gli oggetti tutti concentransi nel domestico governo economico nel provvedim.to

BIBLIOTECA

delle ognor moderate personali pupillari esiggenze. In non lunga durata di tenuto somigliante contegno egli è supporsi in presso, che tutte le circostanze, che saldati trovarsi debbano gl'impegni particolari, assettati gli affari riempiute le casse. Ad ogni modo rado è, che questo addivenga ne casi singolarmente di trovate scomposte fortune, e di un amministratore estraneo alla Famiglia ne casi cioè in cui maggiori appariscano le opportunità, ed i bisogni d'un risparmio, d'una vigilanza interessante il vantaggio del Pupillo non meno, che l'onoratezza, ed i Beni medesimi del Curatore. Egli è in tali circostanze, che la morte di un Padre, o Capo di Famiglia, uifa trarsi dietro l'avvilimento la rovina della stessa Famiglia. La Legge con molte provvidenze sistemò l'importantissimo argomento delle tutelle, e curatelle ma troppo fidando, e dirò pur francamente troppo esiggendo da sociali ligami attaccando loro dei pesi lunghi, e penosi non si è avvisata non solo assegnare alcuna guisa di rimunerazione, ma neppure risarcimento alcuno agli inevitabili conseguenti discapiti. Una tuttella non è già l'affar d'un consiglio, d'una cooperazione, d'una assistenza ragionevole, e discreta, cui ogni uomo d'animo cortese e bennato gloriare si debbe di gratuitamente prestare a vantaggio della ragione e d'un Pupillo singolarmente congiunto per sangue; ma ella è un continuato cimento del proprio interesse esposto ad una generale responsabilità di rendite, ed effetti, una illimitata distrazione delle cure aspettanti, e da ciascheduno dovute alla propria condizione. Un diligente un saggio direttor di Famiglia contar non può ore soprabbondanti, o disutili; se destinata è alla Curatella Persona non caricata di brighe domestiche, non sarà egli perciò di equità, e ragione senza

imma=

immaginabil compenso l'addossiarlene una destruttiva di sua liber=
tà, o delle occasioni di efficacemente applicarsi in appresso al conve=
niente proprio vantaggio. Con qual fronte potrà un Pupillo alla sca=
denza di sua Tuttella richiamare ad un difficile Sindicato severo la
condotta tuttochè sospetta di un amministratore, il quale all'incon=
tro vantar possa delle benemerenze non dubbie, e lunghi servigi
gratuiti? Come potrà un Giudice sorpassare i riguardi proprij d'
una discrezione, ed intimare il lievo di pena ad un caritatevole
Curator destinato per non avere nel termine della Legge prescritto
reso conto, nè giustificate le vicende dell'anno? Ove si tratta di Leg-
ge bandiscansi le cerimonie ma se ne rimuovano ad un tempo me=
desimo i plausibili i giusti pretesti d'eccezion dalla Legge. Sieno con
discrette, e certe assegnazioni legali ricompensati i Curatori de' gravis=
simi loro disturbi non esenti da perdite, siccome fu visto di un reale inte=
resse nel semplice impiego d'un tempo troppo inflessibile ed esteso, ed
esposti a pericole ancora più concludenti d'una soggiacenza ne casi di un
vuoto nelle Casse ritrovato non legittimato nell'inventario delle spese,
e delle esazioni. Col suggerito regolamento temere non puossi di appor=
tare al Pupillo un nuovo aggravio, che se tale dimostrasi in apparenza
non è tuttavia in realtà; soppressi per tal modo restandosi gli arbitrij
de non contrastabili arbitrij del Curatore in proposito di usate aliene in=
gerenze, di consumi, di non necessarie, ed anonime gratificazioni con
seguenti. Non è propriamente la tenuità delle rendite, che formi l'angu=
stia la particolare sciagura de' Pupilli, ma il difetto d'una direzione vi=
gile, ed interessata. A questo unico scopo dirizzando la Legge le provvi=
denze n'appiani la rigida esecuzione con prescrizioni addattabili al

comune sentimento ripugnante alla ~~assegnazione~~ assunzione di cure, di responsabilità, o sacrificj non retribuiti da alcuna sorte di compenso. Trovisi, e si assegni questo compenso. Ed in tal modo le persone, ed abili, e sensate cesseranno dal risguardare con ribrezzo il carico d'una Tutella, e dopo d'avermelo assunto non verrà loro fatto con alcuna guisa di accettabile discolpa sottrarsi agl'incombenti universali doveri. Non è prezzo, che paghi un accurata amministrazione fedele, non è forse prezzo egualmente, che paghi la soddisfazione di un Pupillo fatto maggiore di esattamente conoscer il proprio stato, e di trovarnelo garantito mediante convenienti irrefragabili condizione da ogni errore trascorso, e commesso da un estraneo Curatore statogli dalla Legge assegnato.

ne
ume
rgen
rario
n
tali
n
at-
o
;
tte
di
ed
gel-
la
mono
d'
da-
.
la-
he
ravito
enti.
è
la
.

Delle Subordinazioni

2: La Subordinazione è uno de' Scogli più spessi in cui va rompere, e naufragare l'equità la Giustizia, e l'interesse de' Proprietarj. Egli è inutile l'enumerarne le continuate querele, necessario il conoscerne le principali sorgenti, e sono lo scoppio improvviso di tali deliberazioni private le sottrazioni arbitrarie degli effetti aspettanti alla facoltà, la intralciata, e lenta consumazione degli atti inservienti alla espedizion del processo; se tali sono le sorgenti minorarne se ne potrà la corrente, inaridirla non mai. Si tratta di un atto, che non può, che ad un solo ufficio, e luogo attribuirsi, ed insieme di un atto in cui gli aventi parte, ed azione sono dispersi in luoghi, e Giurisdizioni diverse. Si tratta di un pagamento ognora mancante verso creditori reali, e di un pagamento rade volte soddisfacente quelli eziandio, che ne ricevono la integrità. Si tratta di un riposo sulla fede di chi ha un troppo forte interesse ad orpellare, ed ascondere lo stato genuino d'una facoltà spoglia del conosciuto leggittimo Proprietario. Si tratta in fine della espedizion di un Processo la di cui procrastinazione l'attor principale sottraendo all'immediata ognora increscevole effettuazione di esborsi, o consegne esser può l'opera d'un indiretto artificio tanto più difficile ad evitarsi quanto più secondata dalla risultante moltiplicità di atti, e di azioni rivali, e discordi. Circostanze sì dilicate, e scabrose non ponno non meritarsi la più oculata avvertenza onde richiamare ad una rigorosa osservanza quello, che sul proposito dispongon le leggi, quello che la pratica dimostrò necessario, e quello insieme che lo studio suggerisce di più opportuno ad aggiungersi.

E primamente dacchè uno è lo scopo, e d'uno l'abuso delle subordinazioni de' morti, e de' vivi, e delle assicurazioni dotali, uno sia l'ordine, ed una la disciplina per quanto il comporta la comunanza della lor condizione.

Sia perciò in ogni caso implorato il decreto subordinatorio presso al Giudice naturale al Proprietario vivo, od estinto della facoltà esposta, ed ivi publicatone l'avvenimento. Così appunto prescrisse già lo Statuto. Colà dove vive ha ciascheduno o tutti, o certamente i maggiori suoi possedimenti relazioni, od affari. La legalità adunque e la cognizione de' medesimi specialmente risguarda, ed interessa il distretto, ed in esso meglio che altrove può farsi la più acconcia destinazion d'un Economo, l'incombente formazione dell'Inventario, e la occorrente cession rigorosa de' beni. Contro l'ora espressa esclusiva competenza di Foro niuna querela non solo, ma neun desiderio può suscitarsi. Imperocchè il decreto è un atto innegabile alla decisa volontà de' ricorrenti, ed apporta un semplice irretrattabile impegno di assoggettare ogni loro avere alle azioni de' creditori impedendone ogni alienazione prevenienti un esame un confronto un giudizio sulle rispettive loro anzianità, e privilegi. Colla publicazion del Decreto stabilito ne è l'impegno particolare, e notificato agli aventi interessi. Questo è il momento in cui vanno a risultare, e conoscersi il Reo, e l'attore in giudizio, e questo è il momento in cui nuovo loco può avervi la massima altrove segnata per cui viene permesso che ritrovandosi questi d'accordo declinar possano dal Foro di prima istanza, e prodursi a quello dell'Ecc.mo Luogotenente. Non nuovo dunque ne strano sarà che il subordinante proponga nel publicato decreto il ricorso al Giudizio dell'Ecc.mo Vicario Pretorio, e l'ottenga ogni qualvolta non sia protestato in contrario dalle parti interessate. Nel piano esposto il Foro d'onde emanò il decreto niun offesa può risentirne ovunque vada a pronunciarsi il Giudizio fermo sempre, ed intatto restando il valor del decreto, cioè ferma la prescritta graduatoria forma metodica de' pagamenti. Niuna confusion di mansioni niuna implicanza sarà che sotto un Foro si ottenga il decreto

il Decreto sotto l'altro il Giudizio. Non si vedrà che quello giornalmente succede, ed è un impegno sotto una Giurisdizione contratto, sotto un altra giudicato. Vi sono dei casi evidenti in cui il vantaggio reciproco delle parti esige una espedizione locale, e tali sono i casi frequenti d'una tenuta di effetti esposti alla subordinazione, e d'una riflessibil distanza dal Foro Pretorio, vi sono egualmente de casi di condizione diversa, in cui giova l'immediata inspezion del Foro Pretorio. Gli interessati ne decidano a tenore delle circostanze, e non trovando alle peculiari loro convenienze ne ragione, ne Legge contraria cesserà ogni argomento di proseguire sulle incoate relative pendenze. Ma perchè il processo non abbia a procrastinarsi oltre al dovere, un tempo esclusivo assegnasi, ed alla accordata facoltà di opporre alla proposta elezione di Foro, ed alla introduzione delle provocate azioni universali, ed a singoli gli atti proprj al legal compimento della subordinazione. Una subordinazione che si abbandona ne suoi principj ad un libero movimento non può non ritrovarsi in progresso affollata de cure insociabili colla necessaria esatezza, e non arrivar quindi ad oltrepassarne la meta prescritta. Fino a che gli atti sudetti non saranno distribuiti, e disposti per modo che i primi diano loro ai sedi la subordinazione riuscirà sempre eterna come oggi giorno succede, ed ingiusta qualunque pena, che potesse essere pronunziata per l'avvenuto trappasso di un termine summariamente circoscritto. Imperocchè come potrà meritamente alla caducità d'ogni beneficio della Legge condannarsi il subordinante se dentro l'anno non saranno effettuati, od assegnati i dovuti pagamenti ogni qualvolta fino al momento prossimo alla sentenza restasi aperta, e permessa a creditori indolenti la introduzione delle loro ragioni importanti nuovo esame, ed il sovvertimento delle deliberazioni già maturate?

Come potrassi indistintamente estendere la graduatoria nel termine assegnato, se nella massa delle altronde opportunamente annunziate prete se vi si ne riscontrerà taluna esposta a particolar controversia, ed esigente una definizione preliminare non ottenibile forse entro il termine medesimo? Formata, ed estesa la graduatoria come potrà riportarne la impreteribile effettuazione se il Perito allibratore nell'estimo, e rilevazion de' confini ritroverà un contrasto improviso di proprietà, e di asserto alieno dominio? Non a colpa del subordinante si ascriva se nel tempo assegnato mancherà il concorso de creditori, non a colpa di questi se nell'esame, e confronto delle loro azioni ve ne appariranno di dubbie, e contenziose non finalmente dell' Avvocato, o Perito se insorge un contrasto nella rilevazione delle quantità credute soggette alla subordinazion. Accordandosi ad ogni oggetto il conveniente termine alla comparsa, ed al suo convincimento non potrà questo nascondersi sotto mentite sembianze ne confondere gli autori di nati ritardi. Consaii gli aventi interesse delle condizioni, e doveri particolari potranno tutti utilmente vegliare sulle proprie, e sulle altrui direzioni, e pretenderne i vantaggi, e le immunità risultanti, ed il subordinante, e l'economo caricato unicamente di quanto può da esso dipendere non avrà scampo a sottrarsi dalla pena incombente alle converte sue ommissioni, ed i frutti pendenti assoggettati a rigoroso rendimento di conto, ad ogni ora aggravati delle spese della subordinazione tanto maggiori quanto più lunga, ed intralciata disperdendone il profitto ne minoreranno il particolare allettamento.

Una citazion per stridore come fu finor praticato in proposito di subordinazioni può agevolmente non pervenire all'orecchio di ogni creditore, e specialmente se lontano del luogo ove fu publicata. Meritamente perciò esentò lo Statuto il pretendente

dente interesse non concorso alla subordinazione di ogni caducità del suo titolo, ma se non è giusta la caducità del suo titolo, giusto sarà egli un aggravio spesso maggiore della caducità stessa quale è l'attribuita gli competente riforma dell'intero processo? È egli giusto che una rea ommissione volontaria confondasi con una ommissione innocente? È egli giusto, che senza un preciso bisogno per una azione pendente lo stato pacifico simultaneamente perturbisi delle azioni tutte pagate, ed aggravate spesso da posteriori convenienze, da restauri cioè sopra i beni percetti, da miglioramenti, da contratti, e nella seguita dispersione de' generi già aspettanti alla facoltà subordinata spesso non più suscettibili di quelle sostituzioni successive e compensi, che avrebbero riportato nel caso, che il pretendente suddetto non avesse mancato di produrre al debito tempo le reclamate sue anziane ragioni? E come riparare, od evitare gli additati inconvenienti? Come appunto si è fatto; ponendo cioè a carico de' subordinanti il debito di intimare particolarmente a singoli i creditori, o pretendenti interesse sulla facoltà subordinata, che si troveranno notificati nel publico Archivio, l'avvenuta sua deliberazione, e ponendo a carico di questi il debito di introddurre in un dato termine, e documentare le loro ragioni, e concretandosi finalmente che una qualsivoglia sentenza graduatoria abbia ad esser ferma, ed irremovibile nei modi proprj e comuni a qualsivoglia altra sentenza di Giudice. Manifesta è la convenienza di una tal direzione. Chi ha notificato in Archivio ha messo in publica luce le proprie azioni sopra una facoltà. Col disprezzo, o sorpasso di tale usata precauzione seguir non dee una publica distribuzione della facoltà stessa, e dacchè la legge ad oggetto di formare un esatto general pagamento ha aperto, e publicato il concorso de' creditori arbitrario nei provocati esser non ne dee il con

corso medesimo, ma chi lo averà scientemente preterito, o neglètto abbia ad intendersi non aver il medesimo voluto aver parte, o pagamento nella subordinazione, e siano in tali casi i soli avvanzi della subordinazione assoggettati alla sodisfazione del particolar suo credito. Una distinzion tuttavia occorre qui farsi fra creditori, e creditori. Ve ne sono di realizati al momento della subordinazione, ve ne sono di contingenti, e futuri quali sono i creditori di semplice ipoteca, o pieggeria. La pieggeria, od ipoteca non diminuendo l'attuale importanza della facoltà esposta niun intoppo frappongano alla giusta distribuzione de pagamenti. Il detto creditore notificato in Archivio tuttochè non concorso nella subordinazione avrà quindi sempre a pretendere la continuata soggezione de fondi obligati al suo titolo. Cura, ed attenzione del nuovo lor possessore sarà il provvedere perchè ai frutti correnti sia dal debitore diretto soddisfatto, o perche svincolati sieno i fondi med.mi da una ulteriore responsabilità mediante l'affrancazione.

In onta de rispettivi obblighi ingiunti agl'Attori, e Ministri della subordinazione avvenir può tuttavia per casuale combinazione, che un creditore privilegiato non sia in conformità di quanto prescrissi particolarmente citato al concorso, e quindi esso vi manchi senza sua colpa, allora non dalla generale riforma della subordinazione probabilmente impossibile a verificarsi come sarebbe di giustizia, e dovere ma dal ritrovato possessore de beni per titolo al proprio posteriore cercar debba esso il pagamento aspettante, ed al Possessor molestato resti nei casi d'uno sperato compenso aperto il successivo convenien te regresso verso i possessori per titolo del proprio ancor più recente ne modi, e forme ordinate in proposito de pagamenti fatti in discapito d'un creditore anziano. Assai meglio, che in un generale conflitto di azioni quale è la riforma d'una subordinazione potranno in un conflitto particolare conoscersi i

rispettivi

rispettivi effetti di giustizia, e meglio ciascheduno pretendente interesse presciegliere la direzion conveniente la conveniente difesa.

A quelli che si danno viventi in subordinazione fu dato l'obbligo espresso di una immediata generale consegna di loro intera facoltà nelle mani di un Economo, il quale ne custodisca gli effetti, ed intatti trasmettali a quelli cui saranno dalla sentenza graduatoria attribuiti. In Persona più disacconcia, e sospetta del subordinante non potrebbe essa restarsi. A qual miserabile conclusione ritornerebbe l'offerta d'un general pagamento, se questa legando le mani a creditori dasse al debitore adito, e mezzo ad ogni maniera di trafugamenti, ed intacchi della facoltà stessa? Chi domanda la propria subordinazione domandi, ed abbia ad un tempo la decretazion d'un Economo. Il di lui intervento propriamente parrebbe convenirsi ad ogni qualsiasi subordinazione. Ad ogni modo vi sono de' casi, in cui la di lui insinuazione riuscirebbe gravosa, ed imbarazzante troppo forse la direzione privata d'una Famiglia, e tali sono i casi della morte di uno il quale fino agli ultimi periodi di vita posseduto abbia una facoltà indivisa, e comune coll'Erede subordinante. Al detto unico Erede perciò sia unicamente accordato il disobbligo della destinazion d'un Economo, e l'esclusiva ingerenza sulla facoltà subordinata col carico però della formazione dell'Inventario, siccome fu ordinato dalla Legge.

L'ora commessa destinazion d'un Economo un nuovo aggravio apporta alle subordinazioni già altronde irreflessibilmente aggravate della spesa degli Inventarj, d'Intimazioni, di Processo, di Avvocato, di Perito, di Giudice, e delle quistioni tutte adventizie. Ora è egli conveniente, che siccome queste così ancora l'Economo ricada a carico del subordinante? In niun modo:

Imperocchè avendo questi abbandonato ogni suo avere a beneficio de' creditori non vi ritien esso altra parte, che la ritrovata superstite alla importanza de' debiti, non altro aggravio adunque che il corrispondente alla parte medesima. Attribuendosi al subordinante il debito esclusivo di pagare l'Economo sarebbesi che esso, ed i creditori perdenti, il di cui numero per la data nuova distrazione renderebbesi maggiore, colla perdita di quanto ad essi aspettare dovrebbesi pagassero l'amministrazione la custodia della roba altrui. Se ad oggetto di preservare la roba subordinata da preveduti possibili smarrimenti, o discapiti fu instituito l'Economo, se questa roba appartiene, e pervenire dovrà a creditori, sia da medesimi col proporzionato ragguaglio al ricevuto vantaggio corrisposto il premio dovuto ad una assistenza importante il disimpegno dalle cure, e maneggio d'una loro facoltà esposta a controversie, e ad ogni sorta di responsabilità. Troppo diverse sono le condizioni, e lo stato particolare delle subordinazioni perchè si possa determinare una rimunerazione adeguata, e comune indistintamente a tutti gli Economi. Non abbia tuttavia loro l'arbitrio, e siccome degli altri ministri della subordinazione così sia ancora dell'Economo sentenziata dal Giudice informato la ritrovata conveniente particolar quantità. Fu aggiunto che una subordinazione decretata dal Giudice, e publicata non possa senza l'assenso di singoli i creditori notati al concorso, od abilitati a notarsi nel termine assegnato non possa esser ritrattata. Un atto publico, e solenne non dee convertirsi in un gioco, e molto meno in un inganno di gravi possibili conseguenze.

E fu aggiunta ancora l'azion di ricupera sui beni assegnati a Ministri della subordinazione. Egli è di dovere che abbiano essi a sortire il primo loco, onde certa riesca la competente loro retribuzione, ma non è parimente di dovere

dovere ne di convenienza, che il loro pagamento facciasi in modo che sfumi, come può addivenire, i vantaggi, o l'interesse de' pagamenti restanti con valutazioni parziali, o smembrazioni svantaggiose, ed incomode, o finalmente con l'intrusione di possessori estranei ai vincoli, ed agli obblighi già contratti da una facoltà, che ne ha già compromessa, e ferita la soddisfazione ad essa incombente.

1314

13

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE
200

BIBLIOTECA CIVICA UDINE
BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE